

***UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA***  
***FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA***

**Tesi di laurea**

**IL LAVORO SPORTIVO:  
PROFESSIONISMO E DILETTANTISMO**

**RELATORE:**

CHIAR.MA PROF.SSA MARZIA BARBERA

**CORRELATORE:**

CHIAR.MO PROF. FABIO RAVELLI

**LAUREANDO:**  
SIMONE TIBERTI

**ANNO ACCADEMICO 2010/2011**

*Ringrazio la mia famiglia e Francesca per il sostegno e la pazienza dimostrati durante la mia lunga carriera universitaria; questo lavoro è dedicato a loro.*

*Rivolgo inoltre un ringraziamento alla relatrice professoressa Marzia Barbera e al correlatore professor Fabio Ravelli per la competenza e la disponibilità.*

## **INDICE**

### **PREFAZIONE**

#### **1. SPORT E LAVORO**

- 1.1. Sport e diritto sportivo.....pag. 6
- 1.2. L'attività sportiva come attività lavorativa.....pag. 8
- 1.3. Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo.....pag. 11
- 1.4. Il diritto sportivo nell'Unione Europea.....pag. 13

#### **2. L'ORDINAMENTO SPORTIVO**

- 2.1. Le organizzazioni sportive come ordinamenti giuridici.....pag. 17
- 2.2. L'ordinamento giuridico sportivo.....pag. 19
- 2.3. Il ruolo dello Stato e delle Regioni.....pag. 22
- 2.4. Le fonti del diritto sportivo.....pag. 25

#### **3. I SOGGETTI DELLO SPORT**

- 3.1. Le persone fisiche.....pag. 29
- 3.2. Il tesseramento.....pag. 33
- 3.3. Il vincolo sportivo.....pag. 35
- 3.4. Le organizzazioni collettive.....pag. 40
- 3.5. Il C.O.N.I. ....pag. 40
- 3.6. Le Federazioni sportive nazionali.....pag. 44
- 3.7. Le associazioni e le società sportive.....pag. 47
- 3.8. Le leghe.....pag. 49
- 3.9. Brevi cenni sul C.I.O. ....pag. 51

## **4. LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO**

4.1. Il lavoro sportivo prima della legge 23 marzo 1981 n.91.....	pag. 53
4.2. La legge 23 marzo 1981 n.91.....	pag. 55
4.3. L'attività sportiva.....	pag. 56
4.4. Il professionismo sportivo.....	pag. 57
4.5. Natura autonoma o subordinata del lavoro sportivo.....	pag. 61
4.6. La disciplina del lavoro subordinato sportivo.....	pag. 65
4.7. Le norme non applicabili al contratto di lavoro sportivo.....	pag. 73
4.8. I caratteri della subordinazione: gli obblighi del lavoratore sportivo e i poteri del datore di lavoro.....	pag. 75
4.9. I diritti del lavoratore sportivo.....	pag. 81
4.10. Gli obblighi del datore di lavoro.....	pag. 85
4.11. Cessione del contratto.....	pag. 88
4.12. Sospensione e risoluzione del rapporto.....	pag. 90
4.13. L'abolizione del vincolo sportivo.....	pag. 93
4.14. La libera circolazione dei lavoratori e la sentenza Bosman...	pag. 96
4.15. Premio di addestramento e formazione tecnica.....	pag. 103
4.16. Il regime di sicurezza sociale.....	pag. 104
4.17. Considerazioni.....	pag. 117

## **5. IL DILETTANTISMO SPORTIVO**

5.1. Lo sportivo dilettante.....	pag. 118
5.2. La distinzione tra professionismo e dilettantismo.....	pag. 121
5.3. Il requisito della qualificazione.....	pag. 124
5.4. Il rapporto tra il professionista di fatto e la società sportiva..	pag. 132
5.5. La qualificazione dei dilettanti nella giurisprudenza.....	pag. 134
5.6. La disciplina applicabile al professionista di fatto .....	pag. 141
5.7. Il vincolo per i dilettanti.....	pag. 147
5.8. Necessità di un intervento legislativo e proposte di riforma..	pag. 151
5.9. Considerazioni sul professionismo di fatto.....	pag. 153

## **ALLEGATI**

1 Vincolo volontario Lega Pallavolo Serie A.....	pag. 157
2 Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive; contratto tipo.....	pag. 158

<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>pag. 160</b>
--------------------------	-----------------

## **PREFAZIONE**

Questo lavoro intende approfondire il tema del diritto sportivo, una materia che negli ultimi anni è andata incontro ad una costante evoluzione; esso ormai costituisce un settore autonomamente rilevante e in continua crescita nel sistema giuridico nazionale e comunitario.

Ciò è dovuto non solo alla sua recente storia, ma anche alla continua espansione economica dell'attività sportiva, che anche in questi tempi di recessione può permettersi, in alcune discipline, spese e stipendi ben al di fuori del comune; neppure i recenti scandali (il caso "Calciopoli" nel 2006, i numerosi casi di doping e l'attuale indagine sulle scommesse che ha coinvolto centinaia di calciatori) hanno frenato l'ascesa dello sport ad attività economica vera e propria, bisognosa di una regolamentazione da parte dello Stato.

Questa esigenza è stata avvertita pure dalla dottrina, che può vantare ad oggi numerosi contributi; punti di riferimento della presente ricerca sono stati comunque alcuni autori meno recenti quali, solo per citarne alcuni, Vidiri, D'Harmant e Germano, i cui lavori sono fonte di ispirazione di larga parte dei manuali.

Oggetto di questa tesi sarà dunque spiegare come lo sport possa essere assimilato a un lavoro, poiché per molti atleti (non solo i grandi professionisti) l'allenamento quotidiano e la gara rappresentano la principale se non esclusiva fonte di sostentamento; la difficoltà dell'equiparazione dell'attività sportiva con l'attività lavorativa è presente soprattutto nell'immaginario collettivo, per cui fare sport vuol

dire solo divertirsi, a prescindere dalla qualificazione che se ne possa dare (il riferimento è alla distinzione tra professionismo e dilettantismo).

Non a caso si guarda spesso con invidia ai grandi atleti che ottengono ampi spazi su telegiornali e quotidiani: effettivamente ricchezza e celebrità sono inseguite costantemente dall'uomo!

Ciò però non deve far desistere dal considerare lo sportivo ricco e famoso come un lavoratore, probabilmente privilegiato ma comunque per molti aspetti del tutto simile al collega meno fortunato.

Lo sport infatti è caratterizzato da un particolare rapporto di lavoro che da un lato va considerato speciale, ma che dall'altro può essere assimilato agli schemi previsti per il lavoratore comune.

A tal fine sarà preventivamente analizzato come viene considerato lo sport dal nostro ordinamento giuridico; di fondamentale importanza sarà capire il rapporto che intercorre tra esso e l'ordinamento sportivo.

Proprio l'appartenenza di quest'ultimo al sistema statale implica anche la conformità delle sue norme ai principi degli ordinamenti internazionali: grande importanza ricoprono in tal senso le norme del diritto comunitario europeo, sempre più attente al fenomeno sportivo e alle sue implicazioni sui diritti garantiti dall'Unione Europea.

Saranno quindi analizzati la struttura degli enti sportivi e i soggetti che vi operano; tra costoro risulta essenziale la distinzione tra professionisti e dilettanti, che costituisce tema centrale di questo lavoro e che è particolarmente sentito da chi scrive.

Ancora oggi questo è un argomento che fa discutere la dottrina: vedremo come l'attività sportiva dilettantistica sia del tutto simile, nelle modalità di attuazione, a quella professionistica.

Ciò non giustifica nè il vuoto di tutela per il dilettante, nè la non applicabilità nei suoi confronti delle ampie tutele offerte allo sportivo professionista dalla legge n. 91 del 1981, ampiamente analizzata in questa tesi.

Grande rilievo sarà quindi dato ai disagi dei professionisti di fatto, particolare “tipologia” di dilettanti che si discosta dai professionisti veri e propri per il solo fatto di non rientrare nella tutela conferita dalla legge: si vedrà infatti come dalla mancanza di un requisito formale (la qualificazione operata dalle singole Federazioni sportive nazionali) derivi una disciplina del lavoro dilettantistico controversa e inadeguata.

In quest’ottica risulta essenziale l’intervento del diritto del lavoro, da sempre attento all’analisi delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

Infine hanno dato un buon contributo al lavoro anche le esperienze di chi scrive, atleta dilettante (o meglio professionista di fatto) che da oltre dieci anni pratica pallavolo ad alti livelli facendone la sua fonte esclusiva di sostentamento, ma che alla voce “professione” nella carta d’identità risulta ancora “studente”.

Alla luce dell’ampio rilievo dato ai disagi del professionismo di fatto ho ritenuto opportuno assorbire le conclusioni nelle considerazioni presenti al termine del capitolo a questo dedicato.

# 1. SPORT E LAVORO

## 1.1. Lo sport e il diritto sportivo

Per comprendere i rapporti di lavoro sportivo occorre innanzi tutto cercare di dare una definizione e circoscrivere l'ambito di utilizzo di un termine che trova un vastissimo utilizzo nel lessico di ogni paese: lo sport.

Questa parola ha un significato generico e capace di diverse interpretazioni, poiché connota svariate azioni che si riconducono generalmente ad un'attività fisica; talvolta la si riconduce pure ad un *hobby*, ossia un'occupazione perseguita con impegno nel tempo libero per passatempo.

Dal punto di vista etimologico la parola, di origine latina, è stata trasformata dalla lingua inglese dall'originale "desport" o "disport" con il significato di "portar fuori dal lavoro e dalle tensioni"<sup>1</sup>; nell'ideologia generale lo sport viene identificato con un'attività motoria, strumento ideale per migliorare il proprio benessere anche sotto il profilo del comportamento e della condotta.

Fondamentale anche la sua funzione di tutela e miglioramento della salute, nonché la sua capacità di aggregazione e socializzazione, soprattutto tra gli adolescenti.

Esso può essere distinto nei due aspetti dello sport "istituzionalizzato", ossia che si svolge nei circuiti federali ed olimpici, e di sport non istituzionalizzato che, indipendentemente dalle denominazioni,

---

<sup>1</sup> Sanino M. – Verde F. , *Il Diritto Sportivo*, CEDAM, 2011, pag. 3.

raggruppa le restanti attività fisiche<sup>2</sup>; oppure, dal mio punto di vista, occorre separare semplicemente lo sport-tempo libero dallo sport-lavoro, all'interno del quale si riscontrano il professionismo e il dilettantismo, argomento che sarà trattato ampiamente nei capitoli successivi.

Nell'era moderna l'attività sportiva è diventata un fenomeno sociale sempre più ampio, con risvolti economici di primaria importanza e giri d'affari da milioni di euro: da semplice "chiacchera da bar" essa è diventata spesso argomento al centro della cronaca, come recentemente dimostrato pure dallo sciopero indetto dai calciatori di serie A che ha posticipato l'avvio del campionato.

Proprio l'evoluzione, soprattutto economica, di alcune discipline sportive ha contribuito alla nascita, intorno agli anni Trenta, del "diritto sportivo", il quale ha volto la propria attenzione in principio allo studio del relativo ordinamento giuridico, salvo poi dedicarsi ai profili giuslavoristici della prestazione resa dagli sportivi.

Questa materia ha attirato l'attenzione di un notevole numero di studiosi per la complessità e l'ampiezza dei profili della disciplina, poiché abbraccia materie come il diritto amministrativo (data la natura pubblicistica del C.O.N.I. ed il ruolo delle Federazioni), il diritto comunitario (soprattutto per quanto riguarda la libera circolazione) e il diritto del lavoro (sia sotto il profilo delle tutele ordinarie che delle norme speciali).<sup>3</sup>

Un altro segnale della costante crescita del diritto sportivo è il sempre maggior numero di avvocati specializzati nelle relative controversie, oltre che la presenza di soggetti sempre più qualificati tra i dirigenti e gli agenti sportivi.

---

<sup>2</sup> Coccia M. , *Diritto dello sport*, Le Monnier, 2004, p. 3.

<sup>3</sup> Dentici L. M. , *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*, in *Europa e diritto privato*, 2009, p. 1061.



Per quanto riguarda i riferimenti costituzionali, in Italia, a differenza di altri paesi europei, non si parla direttamente di sport; esso tuttavia trova indirettamente tutela negli artt. 2 e 3 laddove riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; nell'art. 18 assume rilevanza costituzionale anche la pratica sportiva svolta in forma organizzata, alla quale è riconosciuta ampia autonomia regolamentare e quindi protezione della libertà associativa; nelle norme degli artt. 33 e 34, riguardanti la ricerca e l'istruzione, la cultura sportiva non è menzionata come oggetto di sapere elevato al rango di dignità scientifica, ma il legislatore ne ha favorito l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie ed ha elevato gli studi delle scienze motorie all'insegnamento universitario; infine il diritto alla salute tutelato dall'art. 32 trova espressione in campo sportivo nel diritto all'integrità fisica.

Riferimenti costituzionali relativi allo sport professionistico possono poi rinvenirsi negli artt. 4 e 35 .

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 ha poi apportato importanti modifiche all' art.117 della Costituzione, relativo alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni (cap. 2.3).

Naturalmente anche in ambito comunitario lo sport e il suo diritto hanno trovato ampi riscontri, come vedremo meglio più avanti.

## **1.2. L'attività sportiva come attività lavorativa**

Prima dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1981 n. 91 (norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) una parte della dottrina riteneva inconciliabili sport e lavoro, poiché il primo si fonda su

una causa ludica a differenza del secondo, basato su una causa lucrativa<sup>4</sup>; in realtà, osserva Pagliara che sport e lavoro non sono due concetti contrapposti, e il primo può anche non coincidere con il gioco.

L'autore, prendendo come esempio la corsa, fa notare che si può correre per vari motivi: per gioco e senza impegno (in questo caso non può certo parlarsi di attività sportiva), per conseguire un primato con fatica e sacrificio, per vincere una gara percependo un compenso, e ancora per eseguire una commissione verso un corrispettivo (neppure in questo secondo caso può parlarsi di sport).<sup>5</sup>

Possiamo quindi affermare che l'attività sportiva diventa un'attività lavorativa nel momento in cui l'atleta si dedica a tempo pieno agli allenamenti e alle gare, permettendogli di mantenersi economicamente grazie sia agli emolumenti provenienti dalla società sportiva di appartenenza, sia ai premi ottenuti alle gare.

Per molte persone è ancora difficile assimilare uno sportivo, soprattutto se non famoso, a un lavoratore: si tende infatti a considerare l'atleta un privilegiato che non fatica o che non fa sacrifici, soprattutto quando lo si identifica col calciatore di alto livello, accusato spesso di essere viziato e strapagato.

Ovviamente le varie discipline sportive offrono moltissimi esempi di sportivi che vivono in maniera diversa il proprio sport-lavoro: per taluni, soprattutto nei cosiddetti sports minori, la volontà di ottenere un buon risultato diventa necessità, per altri l'attività sportiva è un'occasione per arrotondare uno stipendio da "lavoratore normale", per altri ancora l'allenamento non è più un momento di divertimento, ma un impiego dovuto, soprattutto se ben retribuito.

---

<sup>4</sup> Coccia M. , *op. cit.* , p.159 .

<sup>5</sup> Pagliara F. , *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, cit. in Coccia M. , *op. cit.* , p. 160.

Anche questo settore, a tutti gli effetti lavorativo, necessita di regole chiare: *“poiché ogni atto dell'uomo che acquisti una valenza esterna è destinato ad essere regolato in maniera immediata dal diritto, si può ben dire che anche l'attività sportiva, come qualsiasi attività umana, è potenzialmente passibile di essere inquadrata in un'adeguata e chiara cornice giuridica”*.<sup>6</sup>

Tale cornice rimanda ovviamente agli schemi del diritto del lavoro, in particolare alla disciplina protettiva nei confronti del lavoratore subordinato da esso apprestata, considerato tradizionalmente come contraente debole; al centro invece troviamo la legge n. 91/1981, in virtù della quale si può configurare come rapporto di lavoro quello che lega lo sportivo professionista alla società con cui ha stipulato un contratto.

Il diritto del lavoro, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto agli altri rami dell'ordinamento giuridico, si pone così come regolamentazione di carattere generale del rapporto di lavoro subordinato, dalla quale si discosta parzialmente la disciplina di particolari rapporti lavorativi quale il rapporto di lavoro dello sportivo professionista.<sup>7</sup>

Se da un lato si riscontrano elementi comuni tra sport e lavoro quali la professionalità e la subordinazione (che vedremo meglio nel cap.4), dall'altro occorre evidenziare i caratteri esclusivi dell'attività sportiva: l'individualità con cui si concretizza, il tesseramento, la presenza di vivai e scuole per l'avviamento all'esercizio sportivo (equivalente a un periodo di tirocinio che non presuppone né un contratto né una retribuzione, poiché ha esclusivi fini di insegnamento e non è pertanto assimilabile a un rapporto di apprendistato), la retribuzione (dove accanto al fisso mensile vengono attribuiti dei premi dipendenti da decisioni societarie) e

---

<sup>6</sup> Prelati R. , *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffrè, 2003, p.45.

<sup>7</sup> Spadafora M. T. , *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli , 2004, p. 33.

da ultimo alcuni aspetti riguardanti il diritto a fornire la prestazione lavorativa (ad esempio il cambio di ruolo di un giocatore, non assimilabile al cambio di mansione di un lavoratore subordinato).<sup>8</sup>

Il legislatore pertanto ha dovuto prendere atto del nuovo scenario, configurando l'attività sportiva come lavoro e quindi oggetto di rapporti giuridici, nonostante le difficoltà incontrate a lungo nell'individuare schemi di disciplina adeguati alla realtà.

### **1.3. Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo**

Si rende necessaria una distinzione preliminare nel mondo del lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo, argomento su cui si tornerà ampiamente nel capitolo 5.

L'apparenza ci suggerisce che professionista è solo colui che, come è stato spiegato nel paragrafo precedente, fa dello sport la propria professione e fonte di sostentamento, mentre è dilettante colui che si diletta con l'attività sportiva.

In realtà le due figure sono, almeno nei fatti, più vicine di quanto non si possa pensare; tuttavia sono enormemente distanti dal punto di vista legislativo.

Tosi<sup>9</sup> addirittura divide lo sport in due mondi, quello del lavoro sportivo professionistico e quello del dilettantismo sportivo; il primo consegue alla qualificazione delle Federazioni sportive nazionali, cui si riferisce la

---

<sup>8</sup> Frascaroli R. , *Sport (dir. pubbl. e priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 1990, vol. XLIII, p. 526.

<sup>9</sup> Tosi P. , *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 2006, vol. 11, no. 3, pp. 717-718.

legge 23 marzo 1981 n.91, il secondo viene definito in “negativo”, ossia è tutto ciò che non è professionismo.<sup>10</sup>

Su questa distinzione, secondo l’autore, si innesta un assurdo paradosso: il lavoro professionistico appartenente al primo mondo è regolato pressoché esclusivamente dalla disciplina stabilita dall’ordinamento sportivo poichè, anche se si tratta di lavoro subordinato, la legge n. 91 lo sottrae testualmente all’applicazione delle norme caratterizzanti la disciplina tipica della fattispecie; il lavoro appartenente al secondo mondo, estraneo alla disciplina speciale della legge n. 91, è ritenuto integralmente assoggettato al diritto del lavoro e, se presenta i caratteri della subordinazione, alla integrale disciplina garantistica del lavoro subordinato ordinario. Di fatto però il lavoro appartenente al secondo mondo viene trattato con indifferenza da parte dell’ordinamento giuslavoristico e finisce per vivere (come dilettantistico) tutto all’interno dell’ordinamento sportivo, *“avviluppato in una rete di abitudini e compromessi”*.

L’autore parla di “mondi” non a caso: vedremo infatti più avanti quanto lo sportivo dilettante sia discriminato rispetto al collega professionista, seppure per il tipo di prestazione, per l’impegno e per la retribuzione le due figure siano in molti casi praticamente coincidenti.

Sempre più spesso infatti il dilettante viene definito “professionista di fatto” o “falso dilettante”: si tratta di ipotesi in cui, pur in mancanza della relativa qualificazione come professionista da parte della Federazione, lo sportivo svolge la propria attività a titolo oneroso e con un livello di impegno a tempo pieno pari a quello di un professionista ufficiale.

---

<sup>10</sup> Nel D.M. 17 dicembre 2004 (GU n. 97 del 28 aprile 2005) per la prima volta si rintraccia una definizione di atleta dilettante che, ancorchè negativa, merita di essere richiamata: *“Sono sportivi dilettanti tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, amatoriale, ludico, motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti”*.

#### **1.4. Il diritto sportivo nell'Unione Europea**

L'appartenenza dell'ordinamento sportivo all'ordinamento statale implica ovviamente anche la conformità delle norme del primo ai principi degli ordinamenti internazionali di cui il secondo è parte; grande importanza ricoprono le norme del diritto comunitario europeo, che stanno dedicando un'attenzione sempre maggiore alle vicende sportive.

A livello europeo, infatti, tre grandi fattori hanno contribuito alla crescita dello sport: l'abolizione dell'anacronistica distinzione tra professionismo e dilettantismo, con la conseguente autorizzazione alla sponsorizzazione dei Giochi Olimpici; l'introduzione di una libera concorrenza in materia di diritti televisivi, che prima erano di esclusivo utilizzo delle televisioni di Stato; e infine la scomparsa del blocco ex sovietico, che da un lato ha eliminato talune restrizioni verso gli sportivi e dall'altro ha permesso l'espansione numerica dell'Unione Europea.<sup>11</sup>

In conseguenza di ciò, sin dagli anni Settanta la Corte di Giustizia Europea ha sostenuto che l'attività sportiva viene regolata dal diritto comunitario nel momento in cui possa essere assimilata ad un'attività lavorativa.

L'azione comunitaria si è sviluppata, nel corso degli anni, in due diverse direzioni: una a carattere giuridico, ben più rilevante, caratterizzata dalle pronunce della Corte di Giustizia, ed un'altra a carattere politico, attraverso l'azione della Commissione Europea.

Tuttavia, mentre la Corte di Giustizia è intervenuta copiosamente, contribuendo in maniera decisiva al consolidamento di un diritto sportivo europeo<sup>12</sup>, non si riscontra alcuna presenza dello sport all'interno dei

---

<sup>11</sup> Tognon J. , *Diritto europeo dello sport*, Libreria internazionale cortina, Padova, 2008, p .3.

<sup>12</sup> Come si vedrà nel paragrafo 5.6. , i casi Walrave (Corte di Giustizia Europea, sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74) e Donà (Corte di Giustizia Europea, sentenza 14 luglio 1976, causa C-13/1976) hanno gettato le basi per la celebre sentenza Bosman (Corte di Giustizia

Trattati Comunitari fino al 2004, anno in cui è stata adottata una Costituzione per l'Europa. Ciò è dovuto alla mancanza di specifiche competenze comunitarie riguardanti l'attività sportiva nel Trattato CE, almeno fino al Trattato di Lisbona del 2009: si è spesso assistito infatti alla declinazione da parte della Commissione Europea della propria competenza su questioni riguardo alle quali la Comunità veniva interpellata per esprimere il proprio parere o per prendere una decisione; le scelte erano così prese dalle Federazioni internazionali, dai Comitati Olimpici e dagli Stati membri.

La mancanza di competenza specifica non ha tuttavia impedito alle istituzioni di occuparsi di sport indirettamente: molte politiche comunitarie determinano conseguenze importanti nell'organizzazione sportiva, ad esempio in materia di libera circolazione degli sportivi e concorrenza.<sup>13</sup>

Bisogna però fare attenzione a non applicare indistintamente allo sport principi giuridici pensati per fattispecie molto diverse: sarebbe sbagliato infatti considerarlo esclusivamente come una semplice attività economica, come tale assoggettabile alle leggi della concorrenza<sup>14</sup>.

L'attività sportiva deve mantenere la propria autonomia e la propria specificità, ossia quella particolarità che gli evita una completa assimilazione ad attività lavorativa; non può però prevalere sempre e comunque sull'esigenza di salvaguardare i principi comunitari

---

Europea, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/1993), cui sono seguiti altri interventi della Corte quali i casi Deliège (Corte di Giustizia Europea, sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97), Lethonen (Corte di Giustizia Europea, sentenza 13 aprile 2000, causa C-176/96) e Meca Medina (sentenza del 30 settembre 2004, causa T-313/02).

<sup>13</sup> Tognon, *op. cit.*, p. 1.

<sup>14</sup> Valori G., *Il diritto nello sport*, Giappichelli, 2009, p. 108.

riguardanti la libera circolazione e la liberalizzazione dell'attività professionale all'interno dell'Unione.<sup>15</sup>

Tornando agli interventi legislativi europei, abbiamo visto che nel 2004 è stato firmato il Trattato che adotta una Costituzione Europea, la quale ha sancito all'art. 282 che “*L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa*”<sup>16</sup>; essa inoltre intende sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport, con obiettivi pure di protezione dell'integrità fisica e morale degli atleti, soprattutto se giovani.

La Costituzione europea è stata definitivamente abbandonata nel 2009 a seguito dello stop alle ratifiche imposto dai *no* ai referendum in Francia e Paesi Bassi; diverse innovazioni della Costituzione sono state incluse nel successivo Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

In data 11 luglio 2007 è stato poi adottato il Libro Bianco sullo sport<sup>17</sup>; esso costituisce una vera e propria Carta dei Principi dello sport europeo, essendo il frutto di un lavoro biennale della Commissione Europea in collaborazione con organizzazioni e istituzioni sportive nonché con Stati membri.

Il suo scopo è quello di dare un orientamento strategico sul ruolo e la funzione dello sport nell'ambito dell'Unione; oltre a fornirci una

---

<sup>15</sup> Musumarra L. , *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria* , in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, p. 40.

<sup>16</sup> In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 310 del 16 dicembre 2004.

<sup>17</sup> *Libro Bianco sullo sport*, COM (2007) 391 def. , presentato l'11 luglio 2007 dal Commissario europeo per l'istruzione, la formazione e la cultura Jan Figel; i libri bianchi pubblicati dalla Commissione Europea sono documenti che contengono proposte per azioni comunitarie in campi specifici.



definizione di sport<sup>18</sup>, lo considera un fenomeno sociale ed economico di importanza crescente, che permette il conseguimento di obiettivi dell'Unione Europea quali la solidarietà e la prosperità.

L'aspetto negativo di questo documento riguarda il principio della specificità dello sport: esso infatti è stato del tutto ignorato a favore di un sempre maggior controllo dell'Unione sulla materia sportiva, nei confronti della quale è stata dimostrata un'eccessiva attenzione in termini puramente economici.

In questo modo viene negata allo sport la possibilità di avere uno spazio di autonomia, dovendo sottostare completamente al diritto comunitario; si ribalta così anche l'idea di specificità inclusa nella Costituzione del 2004.

Da menzionare infine il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, che ha apportato importanti modifiche al Trattato sull'Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992) ed al Trattato istitutivo delle CE (firmato a Roma nel 1957), inserendovi gli aspetti della Costituzione europea del 2004.

In questo modo il trattato segna il ritorno alla specificità dell'attività sportiva, affermando che lo sport è un'attività con finalità più sportive che economiche; ci si augura che esso possa significare la definitiva ammissione, in ambito europeo, della fondamentale funzione sociale rivestita dallo sport, che possiede caratteristiche proprie e peculiari.

Va rilevata inoltre la grande importanza dell'attività comunitaria riguardante la lotta al doping: l'Unione in questo caso ha competenza a legiferare (e quindi a vincolare gli stati membri) in ordine alla protezione della salute, come previsto dall'art.3, par.1, lett. p del Trattato CE.

---

<sup>18</sup> *“Qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata o meno abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”.*

## **2. L'ORDINAMENTO SPORTIVO**

### **2.1 Le organizzazioni sportive come ordinamenti giuridici**

Per comprendere la configurazione del sistema sportivo come ordinamento giuridico e la sua collocazione all'interno dell'ordinamento statale, occorre analizzare brevemente il percorso intrapreso dalla dottrina per arrivare al riconoscimento dell'ordinamento giuridico sportivo.

Abbiamo visto che i primi studi di diritto sportivo risalgono a quasi un secolo fa, anni in cui si attribuiva natura convenzionale agli statuti e ai regolamenti di ogni organismo associativo; si riconosceva dunque natura contrattualistica (assimilabile a un patto sociale o a un contratto di adesione) ai precetti delle organizzazioni sportive.<sup>19</sup>

Solo con Romano<sup>20</sup> viene superato lo scetticismo circa la possibilità che lo sport potesse trovare una più soddisfacente spiegazione in termini di ordinamenti giuridici: la sua dottrina c.d. istituzionalistica infatti, superando la concezione dello statalismo giuridico secondo cui esisterebbe solo il diritto proveniente dallo Stato quale unico soggetto legittimato ad organizzare la collettività, contribuì all'affermazione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, secondo la quale esistono molteplici ordinamenti giuridici di diverso tipo.

Lo Stato infatti non rappresenta l'unica forma di società organizzata riconducibile al concetto di ordinamento giuridico: ogni gruppo di soggetti, organizzato con strutture e regole proprie, vincolanti i membri

---

<sup>19</sup> De Silvestri A. , *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in *Riv. dir. sport.* , 1992, p. 283.

<sup>20</sup> Romano S. , *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918, cit. in Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 3.

che lo compongono, acquisisce una forma giuridica che gli permette di essere ricompreso tra gli ordinamenti giuridici.

Sulla scia dell'insegnamento di Romano, Cesarini Sforza<sup>21</sup> assimilò il diritto sportivo alla manifestazione ordinamentale del diritto dei privati: non era necessario infatti essere enti pubblici per disporre di poteri di supremazia speciali qualitativamente identici a quelli statuali.

La sua tesi, ostacolata dal regime fascista, fu ripresa da Giannini<sup>22</sup>, che nel 1949 sancì il riconoscimento dell'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo, distinto da quello statale, individuando in esso i tre caratteri salienti di un ordinamento giuridico: l'ordinamento sportivo infatti è caratterizzato dalla plurisoggettività ( le persone fisiche e le associazioni che concorrono nell'esercizio della pratica sportiva ), dalla organizzazione (il complesso degli apparati, nazionali ed internazionali, volti alla cura dello sport e con funzioni normative, di autorganizzazione, di composizione dei conflitti interni e di punizione) nonché dalla normazione (il sistema delle norme volto a regolamentare ogni fatto rilevante all'interno dell'ordinamento ).

Della giuridicità dell'ordinamento sportivo e della sua ricostruzione in termini ordinamentali ormai non si dubita più, anche in virtù dell'accentuazione delle caratteristiche sopra elencate dovuta allo sviluppo delle discipline sportive; ciò ha permesso alla dottrina di approfondire, come abbiamo visto, gli aspetti giuslavoristici del diritto dello sport.

---

<sup>21</sup> Cesarini Sforza W. , *Il diritto dei privati*, 1929, cit. in De Silvestri A. , *op. cit.* , p. 284.

<sup>22</sup> Giannini M. S. , *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, 1949, cit. in De Silvestri A. , *op. cit.* , pp. 284-285.

## 2.2. L'ordinamento giuridico sportivo

Nel sistema giuridico italiano è quindi ben configurabile la sussistenza dell'ordinamento giuridico sportivo, sebbene, come abbiamo visto, la Carta Costituzionale lo riconosca solo indirettamente; concorda in tal senso anche la Suprema Corte che, seppure in una non recente sentenza, ha affermato che *“Il fenomeno sportivo, quale attività disciplinata sia in astratto che in concreto, visto indipendentemente dal suo inserimento nell'ordinamento statale, si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. È un complesso organizzato di persone che si struttura in organi cui è demandato il potere-dovere, ciascuno nella sua sfera di competenza, di svolgere l'attività disciplinatrice, sia concreta che astratta, per il conseguimento dell'interesse generale. È dunque un ordinamento giuridico”*.<sup>23</sup>

Tale riconoscimento è stato attuato in Italia attraverso l'attrazione all'interno dell'ordinamento statale del C.O.N.I., ossia dell'ente rappresentativo dell'ordinamento sportivo, cui è stata riconosciuta, con la legge 16 febbraio 1942, n.426 (modificata dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242), natura di ente dotato di personalità giuridica; esso persegue l'obiettivo di organizzare e potenziare lo sport nazionale, oltre a quello di preparare gli atleti per le Olimpiadi.

Lo Stato si è servito di questo riconoscimento per attribuire le proprie competenze amministrative e le relative potestà nel settore sportivo ad un ente che persegue gli obiettivi del relativo ordinamento, i cui atti amministrativi e regolamentari fanno ricadere i propri effetti anche nell'ordinamento giuridico statale.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Cass. , 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.* , 1978, I, 862.

<sup>24</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 8.

Tuttavia il pur doveroso ed opportuno riconoscimento di ampi spazi di autonomia dell'ordinamento sportivo non può far dimenticare la natura settoriale e derivata di tale ordinamento rispetto a quello statale<sup>25</sup>; esso infatti, pur costituendo articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (e come tale è stato configurato in Italia dalla recente legge 17 ottobre 2003 , n. 280 in materia di giustizia sportiva) opera nell'ambito territoriale dello Stato.

Ciò pone il problema di capire i rapporti tra l'autonomia degli ordinamenti settoriali, qual è appunto quello sportivo, e l'ordinamento statale.

Essi infatti esistono al suo interno come ordinamenti derivati; tale legame di derivazione è determinato dai finanziamenti fatti dallo Stato agli ordinamenti, meritevoli poiché conseguono fini pubblici o collettivi, e dal fatto che i soggetti dei vari ordinamenti settoriali sono anche soggetti dell'ordinamento statale (nel nostro caso, gli sportivi).<sup>26</sup>

Di conseguenza anche gli atti emanati all'interno degli ordinamenti settoriali possono esplicitare i propri effetti anche al di fuori del relativo ordinamento, determinando un rapporto con lo Stato di autonomia piuttosto che di separazione.

Infatti i due ordinamenti, quello statale e quello sportivo, non appaiono separati, ma tra essi si attua un processo di osmosi, pur esistendo talvolta fattori di frizione dovuti alla difficoltà di trovare un equilibrio tra un ordinamento (quello sportivo) che si sente artefice della propria giuridicità e un ordinamento (quello statale) che lo ingloba nella propria

---

<sup>25</sup> Vidiri G. , *Profili societari ed ordinamenti delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91*, in *Riv. dir. sport.* ,1997, n.1, p. 18.

<sup>26</sup> Riccio G.M. , Cantamessa L. , Sciancalepore G. , *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008, p. 9.

struttura amministrativa, ritenendolo uno strumento per la realizzazione dei suoi fini.

Si verifica dunque una situazione di coesistenza nella quale l'ordinamento sportivo si interseca con quello statale, poiché è nel territorio di pertinenza di quest'ultimo che organizza eventi e un'intensa attività formativa.<sup>27</sup>

Questa sorta di coordinazione tra i due ordinamenti non va oltre l'ambito dell'organizzazione amministrativa dello sport, poiché lo Stato riserva alla propria potestà legislativa la regolamentazione dei rapporti negoziali nel settore sportivo; infatti l'ordinamento giuridico sportivo può solo emanare atti concreti, indirizzati a soggetti determinati, per fini speciali, rientranti nell'interesse generale sportivo (materie dell'affiliazione alle singole Federazioni, predisposizione delle regole del gioco, provvedimenti diretti ad assicurare il regolare svolgimento di campionati e tornei), ma non norme attinenti i rapporti privati.

Ultimamente si sta assistendo ad un progressivo restringimento dell'area dell'autonomia del diritto sportivo, non solo ad opera della legislazione statale, ma anche dell'irrompere dell'ordinamento comunitario; ciò è dovuto al crescente interesse economico dell'attività agonistica, in particolare quella calcistica, che ha causato una maggiore penetrazione dell'intervento statale e comunitario al fine di regolamentare un'area di mercato in costante crescita.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Dentici L. M. , *op. cit.* , p. 1061.

<sup>28</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 1997, pp. 20-21.

### 2.3. Il ruolo delle Regioni

Al fine di incentivare la formazione e l'esercizio delle attività motorie, espressione di un interesse pubblicistico diffuso, lo Stato interviene con finanziamenti e con la costruzione e la gestione di impianti, ponendo in essere un quadro di competenze proprie, alcune delle quali sono però demandate a settori specifici di autonomia quali sono le Regioni.<sup>29</sup>

L'entificazione del C.O.N.I. da parte dell'ordinamento statale, almeno nei rapporti con le Regioni, ha rafforzato l'ordinamento sportivo nei confronti di quest'ultime: l'attività sportiva è stata infatti governata dal Comitato Olimpico grazie agli ampi poteri pubblicistici concessigli dalla legge 426 del 1942 (tra i quali vanno ricordati l'organizzazione e la gestione dei concorsi a pronostici e l'attività di consulenza svolta a favore delle pubbliche amministrazioni).

Tuttavia si è registrata la tendenza delle Regioni a superare una posizione per la quale gli enti pubblici territoriali erano esclusi dal novero dei soggetti che potessero partecipare alla diffusione dell'attività agonistica, di cui si sottolineava la necessaria caratterizzazione specialistica da parte di un C.O.N.I. che si considerava soggetto ufficiale dello sport italiano.<sup>30</sup>

Questa impostazione derivava dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, nel quale la distinzione fra attività sportiva agonistica ed attività sportiva amatoriale fungeva da criterio per il riparto di competenze in materia sportiva tra Stato e Regioni.

Successivamente il d.lgs. 31 marzo 1998 n.112 ha disciplinato le competenze in materia di sport, con l'obiettivo di semplificare e istituire un rapporto di collaborazione tra Stato e Regioni, distinguendo con

---

<sup>29</sup> D'Onofrio P. , *Manuale operativo di diritto sportivo*, Maggioli, 2007, p. 27.

<sup>30</sup> Blando F. , *Il ruolo e le competenze delle regioni nello sport* , in *Riv. di Diritto ed Economia dello Sport*, 2009, p. 43.

chiarezza le funzioni attraverso una determinazione dei criteri di intervento.

L'art.157 ha così previsto due tipi di interventi da effettuarsi ad opera delle Regioni: da un lato vengono loro trasferite funzioni già esercitate a livello centrale; dall'altro è prevista l'emanazione di norme funzionali a rendere efficace questo trasferimento.

Con tale decreto legislativo, di attuazione della legge 59/1997 c.d. "Legge Bassanini" (dal cognome del ministro che ne fu ideatore), si è realizzata una vera e propria interpretazione evolutiva della Costituzione, che ha avviato un processo di riorganizzazione dello Stato in senso regionalista, trasferendo alle Regioni funzioni già esercitate a livello centrale; esso inoltre fornisce indicazioni circa l'approvazione di programmi relativi alla messa a punto, all'ampliamento, alla ristrutturazione di impianti sportivi o comunque destinati ad ospitare manifestazioni agonistiche.

Le Regioni tuttavia non furono soddisfatte da tale ridisegno del sistema amministrativo dello sport: esse necessitavano di un ulteriore stimolo, che è stato dato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 di riforma organica del titolo V, parte seconda della Costituzione, che è entrata in vigore a seguito dell'esito positivo del referendum costituzionale di cui all'art. 138.

La nuova disciplina, attraverso la realizzazione di un forte decentramento, ha profondamente mutato i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali; in linea generale *"la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"* (art.117 Cost.).

Il co.2 dell'art. 117 indica le materie nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva, quali ad esempio il diritto del lavoro inteso come parte dell'ordinamento civile (lett. L) e la previdenza sociale (lett. O), che



restano così disciplinati in modo esclusivo dalle leggi dello Stato poiché opportunamente sottratte alla frammentazione che deriverebbe dalla competenza regionale.

Il successivo co.3 elenca invece le materie di legislazione concorrente, tra cui è compreso anche l'ordinamento sportivo; in tale prospettiva lo Stato deve dettare i principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, mentre alle Regioni è demandato il compito di dare concreta attuazione, con un certo margine di autonomia, a quanto disposto a livello centrale.

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'intervento legislativo regionale, l'attenzione è stata rivolta soprattutto ad un miglior utilizzo degli impianti sportivi (e non solo alla loro costruzione o ristrutturazione!), al sostegno dello sport-spettacolo senza distinzioni tra sport agonistici e non agonistici, alla sponsorizzazione finalizzate a promuovere verso l'esterno l'immagine della Regione, e alle necessità dei disabili, degli anziani e dei giovani.<sup>31</sup>

Grande considerazione è stata quindi riservata, da parte delle Regioni a statuto ordinario, allo sport inteso come servizio sociale, da assicurare ad ogni cittadino; in questo senso si è tentato di far rientrare lo sport in quelle materie che presentano una qualche attinenza con gli interessi sportivi quali il turismo, l'assistenza sanitaria e l'urbanistica.

Nell'esecuzione di tali compiti, l'amministrazione regionale opera attraverso interventi sia diretti, disciplinando l'organizzazione degli uffici regionali, che indiretti; questi ultimi, molto più numerosi, consistono in sovvenzioni che vengono erogate in favore di soggetti pubblici o privati ritenuti idonei a perseguire i fini sportivi.

A titolo esemplificativo, per quanto riguarda la legislazione regionale successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione, va menzionata la

---

<sup>31</sup> D'Onofrio P. , *op. cit.* , p. 27.

legge regionale della Lombardia 8 ottobre 2002, n.26<sup>32</sup>, che ponendosi l'obiettivo di sviluppo delle federazioni, delle associazioni e degli enti di promozione sportiva, mediante un'attenta politica dello sport, menziona i centri di aggregazione giovanile, in particolare gli oratori, come strumento di cultura sportiva e si occupa della questione relativa ai percorsi formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sportive.

Tuttavia, al di là di queste isolate prese di posizione, la riforma costituzionale non ha toccato l'assetto del diritto in ambito regionale: da un lato infatti i nuovi statuti affrontano la disciplina dello sport con poca incisività e attenzione, dall'altro mancano iniziative statali che impugnano leggi regionali in materia; inoltre va evidenziato come il Titolo V della Costituzione non sia mai richiamato dalle numerose leggi emanate dalle Regioni.<sup>33</sup>

## **2.4. Le fonti del diritto sportivo**

La configurazione dell'attività sportiva come attività lavorativa permette l'applicazione alla stessa di principi e norme costituzionali in materia di lavoro, insieme alle norme che, garantendo la libertà di espressione della personalità di ciascun individuo, sia come singolo che nelle diverse formazioni sociali, riconoscono implicitamente (poiché manca un espresso riferimento allo sport) ad ogni cittadino la libertà ed il diritto di

---

<sup>32</sup> Legge Regionale 8 ottobre 2002 n.26 "*Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia*", BURL n.41, 1° suppl. ord. 11 ottobre 2002.

<sup>33</sup> Blando F., *op. cit.*, p. 54.

esercitare attività sportiva ai diversi livelli previsti e disciplinati dall'ordinamento sportivo.<sup>34</sup>

La Costituzione italiana rivolge un'attenzione particolare al lavoro, inteso come ogni attività umana che concorre al progresso materiale e spirituale della società (art.4, co.2 Cost.), poiché accorda un'energica tutela a favore dei lavoratori (innanzitutto a quelli subordinati), ed impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese (art.3, co.2 Cost.).

Essa inoltre non si limita a richiamare il lavoro come elemento fondante della Repubblica (art.1, co.1 Cost.) e a garantire ai cittadini, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili, una loro uguaglianza formale (art.3, co.1 Cost.), ma impegna la Repubblica ad adoperarsi per promuovere il benessere e l'elevazione morale dei lavoratori.

Oltre a questi principi la Costituzione prevede anche norme che regolano specifici e fondamentali istituti giuslavoristici (artt.35-40 e 46 Cost.).

Particolarmente importanti sono le norme di diritto internazionale sul lavoro di origine pattizia (coerentemente con l'art.35 co.2 Cost. secondo cui la Repubblica "promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro") e le fonti comunitarie (Trattato istitutivo della CE, Regolamenti, Direttive, Decisioni, Raccomandazioni).

Tornando alle fonti interne va segnalato che il diritto del lavoro trova ampia regolamentazione nella legge ordinaria, seppure attraverso una frammentaria e spesso caotica legislazione speciale che nel tempo è andata dilatandosi, coprendo quasi interamente la disciplina del lavoro

---

<sup>34</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 38.

subordinato (che oggi trova nel codice civile una regolamentazione solo marginale); maggiore rilevanza invece assumono gli usi normativi (come nell'art.2078 c.c.)<sup>35</sup> ed aziendali.

Da ultimo vanno menzionate le c.d. fonti contrattuali, ossia i contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro al fine di determinare il contenuto del rapporto di lavoro e di disciplinarne lo svolgimento.

Per quanto riguarda lo sport, la diffusione e l'incremento dell'attività sportiva su tutto il territorio nazionale ha portato il nostro legislatore ad introdurre, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.31, un espresso riferimento nell'art.117 Cost., riconoscendo potestà legislativa alle regioni in "materia di ordinamento sportivo"; è stata così attribuito un interesse pubblico allo svolgimento delle discipline sportive.

A livello legislativo, il lavoro sportivo subordinato professionistico è stato disciplinato con la legge n.91/1981, nonché, ove non incompatibili o non espressamente escluse, in tutte le altre norme dettate per il lavoro subordinato in generale; la stessa legge poi attribuisce un ruolo fondamentale agli accordi collettivi, cui è affidato il compito di predisporre la concreta disciplina del rapporto di lavoro sportivo professionistico.

Bisogna tuttavia ricordare come il lavoro sportivo sia in continua evoluzione, determinata dalla necessità di adeguamento della stessa ai principi comunitari in materia di lavoro, riferibili alle sempre più frequenti pronunce della Corte di Giustizia Europea.

In conclusione, lo scenario normativo che ci si presenta è un complicato intreccio di fonti statali ed extra statali, a loro volta di origine sindacale o interne all'ordinamento sportivo, con cui l'interprete deve fare i conti

---

<sup>35</sup> Art. 8 disposizioni sulla legge in generale.

cercando un contemperamento dei diversi principi che ispirano il sistema dello sport.

### 3. I SOGGETTI DELLO SPORT

Numerosi sono i soggetti che agiscono nell'ambito dell'ordinamento sportivo; tra essi si suole distinguere tra persone fisiche ed enti associativi, anche se una terza categoria è stata creata ad opera della dottrina<sup>36</sup>: si tratta delle figure eterogenee, tra cui *“possono ricomprendersi tutti quei centri di riferimento che trovano adeguata disciplina nella normativa che si occupa di quelle vicende”* quali case editrici sportive e società che gestiscono impianti sportivi.

Si tratta di un ordinamento organizzato a piramide, caratterizzato da quattro livelli che, partendo dall'alto, sono: C.O.N.I., Federazioni sportive nazionali, società ed atleti.<sup>37</sup>

#### 3.1. Le persone fisiche

Sono svariate le figure che, a vari livelli e a vario titolo, concorrono a compiere le operazioni connesse allo svolgimento dell'evento sportivo: oltre all'atleta, basti pensare ai dirigenti sportivi, ai giudici, gli arbitri ecc .

Particolare rilevanza, a fini del presente lavoro, assumono le persone fisiche di cui si occupa la legge 23 marzo 1981, n.91 recante *“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”*, ossia gli

---

<sup>36</sup> D'Onofrio P. , *op. cit.* , p. 31.

<sup>37</sup> Ancora F. , *I poteri amministrativi e di vigilanza sulle società sportive dilettantistiche*, in *Riv. dir. sport.* , 1988, n. 1, p. 9.

atleti, gli allenatori, i preparatori atletici e i direttori tecnico-sportivi, i quali sono destinatari delle relative disposizioni qualora esercitino attività sportiva con il carattere dell'art.2 della medesima legge.

Come osserva pure Prelati <sup>38</sup>, la figura sociale più importante è quella dell'atleta, che ha come finalità basilare e pressoché esclusiva quella di confrontarsi con altri praticanti al medesimo livello.

Per ottenere tale qualifica si richiedono alcuni presupposti: da un lato, occorre l'intento di misurare le proprie capacità con quelle di altri soggetti che praticano lo stesso sport in un contesto organizzato, quindi bisogna gareggiare, dall'altro, è necessaria l'appartenenza all'ordinamento giuridico sportivo, che regola le diverse pratiche sportive.<sup>39</sup>

Per entrare a far parte dell'ordinamento sportivo occorre un atto formale, il tesseramento, che sarà argomento del paragrafo successivo.

Secondo l'art.31 dello Statuto del C.O.N.I., gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute (tranne i casi particolari dei tesseramenti individuali); sono assoggettati, oltre alle norme del suddetto Comitato, anche ai regolamenti della Federazione di appartenenza e devono rispettare i rapporti contrattuali o associativi con la società sportiva in cui militano.

L'atleta è quindi parte di due distinti rapporti: uno con la società di appartenenza, che assume natura lavoristica o associativa (a seconda che egli sia professionista o dilettante); l'altro con la Federazione sportiva, tramite un atto formale, che conferisce all'atleta lo status di tesserato.<sup>40</sup>

Occorre ora, tornando al concetto di atleta, valutare alcuni criteri di partizione della categoria.

---

<sup>38</sup> Prelati R. , *op. cit.* , p. 37.

<sup>39</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 11.

<sup>40</sup> Coccia M. , *op. cit.* , p.163.

Grande importanza assume la distinzione tra atleti professionisti e atleti dilettanti: per i primi lo svolgimento dell'attività sportiva costituisce oggetto di un rapporto di lavoro da cui deriva anche il diritto alla retribuzione; i dilettanti sono invece gli atleti che svolgono attività sportiva per divertimento o per svago, senza alcun obbligo contrattuale e, in linea generale, senza retribuzione.

In proposito, occorre osservare da subito che tra le due figure se ne potrebbe (o dovrebbe?) inserire una terza, quella dei semi-professionisti, i quali risultano ufficialmente dilettanti, ma che ricevono rimborsi ed emolumenti simili ai compensi dei professionisti, consentendo di dedicarsi a tempo pieno all'attività sportiva (su questa distinzione, rimessa alle singole Federazioni e definita dall'art.2 della legge 91/1981, si veda il cap. 4).

Altro criterio di partizione degli atleti è quello che prende in considerazione la disciplina sportiva praticata, perché le gare avvengono solo tra atleti che appartengono alla medesima categoria di specialità sportiva; si usa distinguere gli atleti anche a seconda del collegamento ad un certo ente territoriale oppure in base ai requisiti fisici.<sup>41</sup>

Oltre agli atleti particolare rilevanza assumono le altre figure menzionate dalla legge 91/1981, ossia l'allenatore (quel soggetto che, in base alle norme di ciascuna federazione, svolge compiti di selezione, allenamento ed istruzione degli atleti), il preparatore atletico (che provvede alla cura della formazione atletica dello sportivo) e il direttore tecnico-sportivo; quest'ultima è la figura di più difficile definizione, sia perché nei regolamenti federali e negli statuti assume svariate connotazioni, sia perché svolge vari compiti che si possono riassumere nell'affidamento

---

<sup>41</sup> Sanino M. - Verde F., *op. cit.*, pag. 96.



della conduzione tecnica di un'area federale e dello sviluppo delle pratiche agonistiche.<sup>42</sup>

La possibilità di considerare non tassativa l'elencazione delle figure professionali contenuta nell'art.2 della legge n.91 sarà analizzata nel capitolo 4 dedicato al professionismo sportivo.

Da menzionare inoltre, tra le persone fisiche, fa figura dell'agente sportivo, denominato più comunemente "procuratore", che ha assunto negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore: basti pensare alla "celebrità" raggiunta da qualche abile rappresentante di calciatori. L'atleta si lega sempre più spesso a questa figura attraverso un mandato con procura, con il quale autorizza l'agente a trattare in esclusiva con i vari *clubs* non solo l'ingaggio, ma tanti altri aspetti che svariano dai diritti d'immagine ai contratti di sponsorizzazione personali.

L'attività del procuratore è regolata dalle singole Federazioni in maniera differente; in comune tra le varie discipline c'è l'iscrizione in apposito albo o registro, il conferimento del mandato per iscritto su appositi moduli (e il relativo deposito) e l'obbligo del rispetto delle norme federali.

Tuttavia alla soggezione ai regolamenti della Federazione si perviene in maniera differente: ad esempio, mentre nella pallavolo l'agente è un tesserato<sup>43</sup>, nel calcio l'obbligo al rispetto di tali norme deriva dalla sottoscrizione di una clausola in sede di iscrizione negli elenchi o albi.

---

<sup>42</sup> Vidiri G. , *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale* , in *Rivista italiana di diritto del lavoro* , 2002, vol. 21 , n. 1 , p. 55.

<sup>43</sup> Art. 8 co. 3 Statuto Fipav : "*Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari nonché i procuratori sportivi sono autorizzati a partecipare all'attività federale mediante il tesseramento, che deve essere rinnovato annualmente*".

A seguito di questi adempimenti, l'agente diviene titolare di diritti e doveri, all'interno della Federazione, alla stregua degli altri tesserati<sup>44</sup>; egli deve sostenere un esame di abilitazione alla professione, la cui organizzazione è demandata alle rispettive Leghe.<sup>45</sup>

Il suo guadagno è in percentuale sull'ingaggio dell'atleta: solitamente questa oscilla tra il 3% e il 10%, per cui ben si comprende la rilevanza economica di questa attività.

### 3.2. Il tesseramento

Il tesseramento è l'atto formale con cui si manifesta l'adesione all'ordinamento sportivo: esso consente l'imputazione soggettiva dei risultati e l'inserimento nelle graduatorie sportive.

---

<sup>44</sup> A titolo esemplificativo, art. 16 Statuto FIPAV: *“Sono procuratori sportivi coloro che prestano la loro opera di assistenza e rappresentanza di atleti e tecnici sportivi tesserati nei rapporti con le società e associazioni sportive affiliate e, per quanto previsto nei regolamenti federali, nei rapporti con gli organi federali. 2. La qualifica di procuratore sportivo viene conferita dalla FIPAV nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti federali. 3. La qualifica di procuratore sportivo è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nonché con qualsiasi altra qualifica federale, compresa quella di socio proprietario di quote di capitale sociale in società sportive affiliate costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni”*.

Per quanto riguarda i diritti e doveri, l'art. 17 dello Statuto FIPAV stabilisce che *“1. Gli associati alla FIPAV, purché regolarmente affiliati hanno diritto: a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale; c) di godere dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concessi dalla FIPAV o dal C.O.N.I.*

*2. I tesserati hanno diritto: a) di partecipare all'attività federale; b) di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti. 3. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.”*.

<sup>45</sup> La Lega Pallavolo Serie A prevede, per il corso di agenti, una prova orale sulle seguenti materie: a) ordinamento sportivo, leggi di settore e regolamenti federali di Lega, b) istituzioni di diritto civile e tributario. Per gli iscritti agli Albi degli avvocati e dottori commercialisti la prova verterà solo sulla materia sub a).

Fonti primarie del tesseramento sono gli Statuti ed i Regolamenti federali nei quali, accanto alle norme di carattere pratico, si possono rintracciare i principi che riguardano l'ingresso del soggetto nell'ordinamento sportivo: la necessità di presentazione di un'apposita domanda contenente la richiesta di adesione alla Federazione e l'impegno al rispetto delle regole da essa adottate, le procedure per ottenere il tesseramento (molto rigide e formali), l'annualità dell'atto e la necessità dell'intervento (come firmataria o inoltrante) della società sportiva di appartenenza<sup>46</sup>; nella prassi, questi controlli vengono gestiti dalle rispettive Leghe.

Esso è il mezzo con cui una Federazione sportiva nazionale, per il tramite delle società sportive, conferisce allo sportivo l'abilitazione all'esercizio dell'attività agonistica nelle competizioni e nelle gare da essa organizzate; con questo provvedimento lo sportivo acquista lo status di soggetto di diritto (sportivo), titolare quindi di una serie di diritti e doveri che ogni Federazione si è posta.

Il tesseramento ha anche lo scopo di identificare i soggetti che a vario titolo partecipano all'organizzazione dell'attività sportiva, al fine di garantire il corretto svolgimento delle gare: serve pertanto al riconoscimento del rapporto instauratosi tra atleta ed associazione sportiva.<sup>47</sup>

È quindi un atto necessario per chi intende svolgere una disciplina sportiva a livello agonistico nel circuito organizzato dal C.O.N.I. e dalle

---

<sup>46</sup> Ad esempio, sempre riguardo alla pallavolo, l'art. 8 dello Statuto FIPAV stabilisce ai punti 3. e 4. che *“Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari nonché i procuratori sportivi sono autorizzati a partecipare all'attività federale mediante il tesseramento, che deve essere rinnovato annualmente. I regolamenti federali stabiliscono condizioni, termini e modalità per l'affiliazione ed il tesseramento, nonché per il rispettivo rinnovo annuale”*.

<sup>47</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 12.

singole Federazioni; non è dunque necessario per chiunque voglia praticare attività sportiva ad altro titolo.

Occorre specificare che il tesseramento, a differenza di quanto si possa pensare, non è obbligatorio solo per gli atleti, ma anche per dirigenti, tecnici, collaboratori ed ufficiali di gara.

La natura giuridica del tesseramento è stata oggetto di dispute in dottrina tra i sostenitori della tesi “pubblicistica” e quelli della tesi “privatistica”.

La prima, avallata pure dalla giurisprudenza dominante<sup>48</sup>, lo considera alla stregua di un provvedimento amministrativo di ammissione<sup>49</sup>, mentre la seconda, in virtù del riconoscimento della natura delle Federazioni di enti con personalità giuridica di diritto privato, lo ritiene un mero atto di natura privata, col quale il soggetto stipula un negozio associativo.<sup>50</sup>

### **3.3. Il vincolo sportivo**

Il vincolo è un istituto tipico dell’ordinamento sportivo, definibile solo nel suo ambito; va preliminarmente detto che, in virtù dell’art. 16 della legge n.91/1981, esso è stato abolito per gli atleti professionisti, restando quindi in vigore per i soli dilettanti.

Esso consiste in un legame indissolubile e a tempo indeterminato dell’atleta con la società di appartenenza, in virtù del quale il rapporto

---

<sup>48</sup> Ad es. Cass. Sez. Un. 9 maggio 1986 n. 3091 , Cass. 5 aprile 1993, n. 4063, cit. in Indraccolo E. , *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 106.

<sup>49</sup> Per questo orientamento si veda Marani Toro I. e Marani Toro A. , *Gli ordinamenti sportivi*, cit. in Spadafora M. T. , p. 12.

<sup>50</sup> Valori G. , *op. cit.* , p. 168; questa tesi è sostenuta da Vidiri G. , in *Le federazioni sportive nazionali tra vecchia e nuova disciplina*, in *Foro It.* , 2000, I, c. 1481.

può essere sciolto solo con il consenso della società (attraverso il “nulla osta”), salvo il caso della rinuncia dell’atleta al tesseramento<sup>51</sup>: è questo infatti un atto volontario con cui l’atleta instaura un rapporto contrattuale con la propria associazione sportiva, accettando di conseguenza le clausole statutarie e regolamentari della relativa Federazione.<sup>52</sup>

Il vincolo, rapporto associativo che intercorre con la propria società, consegue quindi al tesseramento, che è l’atto che istituisce il rapporto con la Federazione.

Per quanto riguarda la natura giuridica del vincolo, giurisprudenza e dottrina hanno formulato varie ipotesi; in particolare la prima ne ha sostenuto la legittimità in virtù della volontaria accettazione, da parte dell’atleta, della limitazione della propria libertà come “prezzo da pagare” per fare carriera, e l’ha ricondotto al patto di non concorrenza di cui all’art.2125 c.c. (“*Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo*”)<sup>53</sup> o a un bene immateriale, esistente nel patrimonio della società sportiva e trasferibile a titolo oneroso.<sup>54</sup>

La dottrina invece esaminava il vincolo sotto molteplici punti di vista; innanzi tutto lo considerava in una prospettiva contemporaneamente privatistica (riguardava cioè le società sportive, per le quali il vincolo

---

<sup>51</sup> Guarino G. , Merone A. , Izzo C. G. , Merone G. & Tortora M. , *Il diritto dello sport*, UTET giuridica, 2007, p. 99.

<sup>52</sup> Si veda, con riferimento alla pallavolo, l’allegato 1.

<sup>53</sup> Cass. 2 aprile 1963, n. 811, in *Giust. Civ.* , 1963, 894, cit. in Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 66.

<sup>54</sup> App. Bologna 26 aprile 1962, in *Giust. It.* , 1962, 309, cit. in Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 66.

funzionava come un accordo che limitasse la concorrenza in materia di ingaggio) e pubblicistica (integrando quindi un rapporto simile a quello di cittadinanza, in virtù del quale l'atleta diventa membro dell'ordinamento sportivo).

Moro<sup>55</sup> sostiene esclusivamente la tesi della natura di contratto associativo aperto del vincolo sportivo, che si sostanzia nell'approvazione diretta del tesseramento con la società e indiretta delle clausole statutarie regolamentari dell'ente organizzatore: infatti l'attività delle associazioni sportive, e di conseguenza pure il rapporto che lega l'atleta alla società, sono di natura strettamente privatistica.

Tuttavia questa ricostruzione non consente all'atleta il recesso, essendo lesiva della libertà di pratica sportiva in favore dell'atleta.<sup>56</sup>

Esso veniva configurato inoltre come divieto di recesso unilaterale da parte del lavoratore (anche se Smuraglia<sup>57</sup> dubitava della sua legittimità per contrasto con l'art. 2118 del c.c. e con l'art. 4 della Costituzione, che tutela la libertà di scelta dell'attività lavorativa) o come una specie di patto di non concorrenza di cui all'art.2125<sup>58</sup>, ipotesi che mi sembra meno attinente all'autonomia funzionale del vincolo sportivo.

Ritengo sia necessaria una precisazione riguardo al termine "cartellino", molto usato nella prassi ma che in alcuni statuti come quello della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) non esiste.

Non c'è dubbio che esso sia un documento (più propriamente un modulo) che rappresenta l'appartenenza dell'atleta alla Federazione e il suo status di sportivo; è un atto necessario per poter praticare una

---

<sup>55</sup> Moro P. , *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* , 2005, p. 69.

<sup>56</sup> Riccio G. M. , Cantamessa L. , Sciancalepore G. , *op. cit.* , p. 173.

<sup>57</sup> Smuraglia C. , *Il vincolo tra atleti e società* , cit. in Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 66.

<sup>58</sup> Pagliara F. , *op. cit.* , cit. in Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 66.

disciplina individuale o di squadra comunque organizzata dalle Federazioni sportive.<sup>59</sup>

Tuttavia esso da documento d'identificazione è divenuto, nella prassi, diritto di utilizzazione dell'atleta e costituisce il valore economico delle prestazioni del medesimo, tanto da essere assoggettabile ad esecuzione forzata e misura cautelare<sup>60</sup>, nonché al pignoramento, poichè riguarda le prestazioni dell'atleta e non la sua persona<sup>61</sup>; in questo senso si può parlare di detenzione, acquisto o proprietà del "cartellino".

Di diverso avviso è Indraccolo<sup>62</sup>, il quale ritiene che il "cartellino" rappresenti un diritto fondamentale della persona, quindi non assoggettabile a diritti reali, e che il trasferimento dell'atleta sia determinato solo dal mutamento del vincolo di appartenenza, per cui un eventuale accordo economico tra sodalizi sportivi riguarderà la prestazione dell'atleta, non la "proprietà del cartellino".

Al di là di queste differenti visioni, nella pratica l'utilizzo del termine "cartellino" è molto frequente, soprattutto in riferimento alla sua

---

<sup>59</sup> A titolo esemplificativo, Statuto FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), art. 10 bis: *Vincolo degli atleti tesserati 1. Con la procedura di tesseramento, per l'atleta dilettante o comunque non professionista si costituisce il vincolo nei confronti di una associazione o società sportiva associata alla Federazione. 2. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante*".

<sup>60</sup> Così Trib.Brindisi, decr. Pres. 30 novembre 1990, e sulla stessa linea, Trib. Brindisi, ord.6 settembre 1991, entrambe in *Riv. dir. sport.*, 1992, P.115 ss.; con nota critica di Vidiri G., *Controversia (tra privati e società sportive) sul possesso dei "cartellini" e sequestro giudiziario*, ritiene che "il cartellino rappresenta un bene economicamente valutabile, soggetto ad atti di godimento o di disposizione da parte di chi dimostra averne la titolarità, associazione o singolo, e soggetto, altresì, ad esecuzione forzata e quindi anche a misura cautelare".

<sup>61</sup> Poiché il cartellino di un giocatore di pallavolo tesserato presso la Federazione italiana è un bene che può essere oggetto di godimento ed è suscettibile di valutazione economica, è ammissibile il suo pignoramento in quanto l'esecuzione riguarda non l'atleta in quanto uomo, ma le sue prestazioni agonistiche. Così la pretura di Foligno, 24 novembre 1994, in *Rass. Giur. Umbra*, 1994, 713.

<sup>62</sup> Indraccolo E. , *op. cit.* , p. 193.

proprietà e compravendita; esso viene denominato “diritti sportivi dell’atleta” nei contratti tra atleta e società, nei quali spesso, se pluriennali, è indicato il prezzo per lo svincolo.

Tornando al vincolo, la *ratio* dell’istituto va ricercata nella tutela finanziaria delle società, soprattutto di quelle più piccole, che rischiano di perdere i propri atleti, magari frutto di investimenti nel settore giovanile, senza ottenere alcun riconoscimento economico per il lavoro svolto.

Appare però evidente come questo istituto crei un grave squilibrio nel rapporto tra atleti e società, la quale ha il diritto esclusivo di disporre delle prestazioni del tesserato, e può decidere ed attuare autonomamente i trasferimenti a favore di un altro sodalizio, senza quindi il preventivo consenso dell’atleta ceduto; esso dunque azzerà la forza contrattuale dell’atleta nei confronti delle società, che talvolta arriva ad ostruire o interrompere definitivamente le trattative di cessione.

Ovviamente queste osservazioni inducono a nutrire perplessità sulla liceità dell’istituto, anche sotto il profilo della limitazione di diritti costituzionali, su cui si tornerà al momento di analizzarne l’abolizione ad opera della legge n.91.

Non condivido l’opinione di chi ritiene il vincolo un “equilibratore” del rapporto società-atleti: la tutela dei vivai infatti non può giustificare la permanenza in ambito dilettantistico di un limite così frustrante al libero esercizio dell’attività sportiva, soprattutto da parte di quegli atleti che non hanno ambizioni di carriera o che, particolarmente giovani, diventano prigionieri della società cui il genitore l’ha iscritto.

Numerosi sportivi, soprattutto adolescenti, sono infatti “costretti” a smettere di giocare per le assurde pretese delle associazioni sportive, le quali esigono somme spropositate per la cessione o anche per il semplice prestito ad altro sodalizio; il problema è stato evidenziato anche da



alcune lettere inviate da genitori alle maggiori testate giornalistiche sportive.<sup>63</sup>

### **3.4. Le organizzazioni collettive**

Numerose sono le organizzazioni collettive attraverso le quali si provvede alla strutturazione e allo svolgimento dell'attività sportiva; esse sono ordinate su tre livelli:

- il C.O.N.I., persona giuridica pubblica;
- le Federazioni sportive nazionali, organizzazioni di secondo grado nelle quali sono raggruppate le associazioni sportive secondo la disciplina sportiva esercitata, le quali a loro volta si articolano come organi del C.O.N.I.;
- le associazioni sportive, riconducibili del tutto all'ambito privatistico.

### **3.5. Il C.O.N.I.**

In Italia il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è nato con l'esigenza di regolamentare il fenomeno sportivo sotto lo stimolo delle Olimpiadi.

La conformazione dell'ente può ritenersi avviata nel 1896 quando, in occasione della prima Olimpiade dell'era moderna ad Atene, un gruppo

---

<sup>63</sup> In una lettera comparsa sulla Gazzetta dello Sport del 30 ottobre 2010, alcuni genitori lanciano un appello alla Federazione affinché riveda le norme sul vincolo; in particolare essi sottolineano come *“non è accettabile che delle ragazzine che si dedicano alla pallavolo solo per divertimento debbano entrare in una gabbia dalla quale non possono più uscire”*.

di privati organizzò una rappresentanza di atleti facendoli partecipare a proprie spese.<sup>64</sup>

Nel 1908 venne creato un Comitato Italiano per le Olimpiadi Internazionali, vero antecedente storico dell'attuale C.O.N.I., con lo scopo di associare i praticanti delle varie discipline sportive in vista delle Olimpiadi di Londra dello stesso anno; nel 1914 questo Comitato venne disciolto e nacque il C.O.N.I., che iniziò la sua funzione di centro propulsore di tutto lo sport italiano anche tramite le federazioni allora esistenti.

Tale ente di diritto pubblico<sup>65</sup>, organo di vertice dell'ordinamento sportivo nazionale, è entrato a far parte dell'ordinamento statale con legge 6 febbraio 1942, n.426<sup>66</sup>, che lo ha riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica, preposto all'organizzazione e allo sviluppo dello sport; nonostante questa legge parlasse di costituzione (del C.O.N.I.), essa sul punto aveva però semplice valore ricognitivo, poiché l'ente era preesistente in modo originario ed autonomo per il fatto di appartenere ed essere componente attivo dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico).

Ne sono organi il Consiglio nazionale, la Giunta esecutiva, il Presidente, il Segretario Generale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 (c.d. "decreto Melandri")<sup>67</sup>, che ha abrogato la legge istitutiva e la relativa disciplina attuativa, sono state ridisegnate le finalità, l'organizzazione e la stessa

---

<sup>64</sup> Sanino M. - Verde F. , *op. cit.* , p. 57.

<sup>65</sup> Tale qualità è stata, nel silenzio della legge del 1942, "ufficialmente" sanzionata con la legge 20 marzo 1975, n.70 ( "*Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*" ), che ha inserito il C.O.N.I. tra gli enti pubblici parastatali.

<sup>66</sup> "*Costituzione e ordinamento del C.O.N.I.*"; l'emanazione del decreto rientrava nel più ampio progetto di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione.

<sup>67</sup> "*Riordino del C.O.N.I.*" a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

collocazione del C.O.N.I. all'interno del governo dello sport è ne è stata riconosciuta esplicitamente la personalità giuridica di diritto pubblico.

È stata inoltre attribuito il potere di vigilanza al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche se nel 2006 la legge n.233, rideterminando la composizione del Governo, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport, salvo poi con D.P.C.M. 15 giugno 2006 delegare al ministro senza portafoglio Giovanna Melandri le funzioni del Presidente del Consiglio in materia di politiche giovanili e attività sportive; infine nel 2008 il nuovo Governo Berlusconi ne ha modificato nuovamente il nome in Dipartimento della Gioventù, affidandolo al ministro Giorgia Meloni.

Un'altra importante novità del decreto n.242 è stata la creazione di uno Statuto (poi modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n.15 e deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 26 febbraio 2008) il cui attuale art. 2 elenca le "Funzioni di disciplina e regolazione" del C.O.N.I.<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> "1. Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale. 2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati. 3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia. 4. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per la lotta dello sport contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza. 4-bis. Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. 5. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale. 6. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva. 7. Il CONI detta principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive. 8. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo."

Tra i compiti assegnati dal nuovo Statuto del C.O.N.I. al Consiglio Nazionale, appare utile ricordare, già da ora, che lo stesso stabilisce i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica .

La legge è andata oltre il mero riordino del C.O.N.I., e cioè oltre l'obiettivo che si proponeva il decreto: è stata fatta particolare attenzione al rispetto delle norme a tutela delle persone, in particolare in materia di divieto di discriminazione nei confronti di disabili e immigrati ( secondo il combinato disposto dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 13 del Trattato U.E. , rimuovendo così le clausole di nazionalità e agevolando la pratica sportiva) ed è stata favorita l'affermazione dello sport per tutti, a pari condizioni.<sup>69</sup>

La riforma del 1999 è stata poi seguita dalla legge 178/2002, che ha trasferito alla C.O.N.I. Servizi S.p.a. , società per azioni costituita per legge e le cui azioni appartengono interamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività strumentali del C.O.N.I.; essa stabilisce che i relativi rapporti , anche finanziari, siano regolati da un contratto di servizio annuale: in questo modo il personale del C.O.N.I. resta alle dipendenze della nuova società, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.<sup>70</sup>

Dopo le ultime modifiche normative introdotte, in particolare con il decreto legislativo 9 gennaio 2004 n. 15, il C.O.N.I. è diventato così la Confederazione delle Federazioni sportive e delle discipline associate; da rilevare pure la legge 17 ottobre 2003, n.280 in materia di giustizia sportiva.

---

<sup>69</sup> Crocetti Bernardi E. e AA. VV. , *I rapporti di lavoro dello sportivo*, Expert Edizioni, 2007, pag. 8.

<sup>70</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 16.

Uno degli ultimi interventi legislativi riguarda la Deliberazione n. 1410 del 19 maggio 2010, con la quale il Consiglio Nazionale ha aggiornato il testo dei Principi Fondamentali<sup>71</sup>; essi sono lo strumento con cui viene indirizzata l'attività delle singole Federazioni.

Per concludere qualche numero: a questo organismo aderiscono circa 95000 società sportive, per un totale di circa 11 milioni di tesserati; oggi è presente in 102 Province e 19 Regioni, riconosce 45 Federazioni sportive nazionali, 16 Discipline associate, 12 Enti di promozione sportiva nazionale e 1 territoriale, 19 Associazioni Benemerite.<sup>72</sup>

### **3.6. Le Federazioni sportive nazionali**

Una Federazione sportiva è un ente che organizza e disciplina lo svolgimento dell'attività agonistica di un determinato sport ; ognuna di esse detta le regole del proprio sport e gestisce il potere disciplinare in caso di loro violazione.

Esse sono lo strumento col quale il C.O.N.I. persegue i propri fini istituzionali, quali il potenziamento dello sport e la preparazione della rappresentanza alle Olimpiadi.

---

<sup>71</sup> I 16 Principi Fondamentali sono: 1. Principio comunitario 2. Principio di legalità 3. Principio di separazione dei poteri 4. Principio di democrazia interna a base collettiva 5. Principio di democrazia interna a base personale 6. Principio assembleare 7. Principio dell'eleggibilità alle cariche federali 8. Principio di decadenza degli organi federali 9. Principio di territorialità 10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive 11. Principio di trasparenza 12. Principio di libera prestazione delle attività sportive 13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche 14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità 15. Principio di giustizia sportiva 16. Principio di etica sportiva.

<sup>72</sup> [www.coni.it](http://www.coni.it) .

Il legislatore ha abrogato l'art.14 della legge n.91/1981 con l'art.19 del decreto legislativo n.242/1999; questo innova profondamente la precedente disciplina, statuendo all'art.15 che le Federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., considerata anche la valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle Federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

Esse hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel decreto n. 242, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Oltre ad essere riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale, si attribuisce loro la personalità giuridica di diritto privato a norma dell'articolo 12 del codice civile; il decreto Melandri, con la previsione (art. 15 co. 2) dell'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, ha avuto quindi il pregio di chiudere il lungo dibattito intervenuto in dottrina e giurisprudenza sulla natura giuridica delle Federazioni.

In particolare esistevano tre correnti di pensiero a riguardo: la prima riteneva le Federazioni come soggetti privati, poiché erano qualificate come associazioni private non riconosciute; la seconda propendeva per la loro natura pubblicistica, considerando la loro attività come amministrativa; la terza proponeva una teoria mista, che attribuiva una doppia natura, privata e pubblica, a seconda del tipo di attività posta in essere.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Indraccolo E. , *op. cit.* , p.62, che cita per la teoria privatistica, tra gli altri, Marani Toro A. , *Federazioni sportive*, in *Noviss. dig. it.* , appendice III, Torino, 1982, p. 681 ss. e Quaranta A. , *Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali*, in *Riv. dir. sport.* , 1986, p. 173 ss. ; per la teoria pubblicistica Clarizia A. , *La natura giuridica delle Federazioni sportive anche*

Quest'ultima tesi è stata affermata anche in giurisprudenza<sup>74</sup>, seppure in maniera non unanime, anche in virtù del nuovo Statuto del C.O.N.I. , che all'art. 23.1 elenca le attività poste in essere dalle Federazioni che rivestono carattere e valenza pubblicistica; di conseguenza si è delineata una distinzione tra attività delle Federazioni a valenza pubblicistica, posta in essere per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie del comitato, ed attività a valenza privatistica, legate ai bisogni delle società e degli altri organismo sportivi affiliati e che si esplicitano nell'autonomia tecnica e di gestione.

Bisogna anche osservare che il decreto Melandri non è riuscito ad attenuare il legame C.O.N.I. - Federazioni: a quest'ultime infatti è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del primo, che si esplica nello stabilire i Principi fondamentali ai quali devono uniformarsi e nella deliberazione in ordine ai provvedimenti del loro riconoscimento (art.5, co. 2 e 3 del decreto Melandri).

In particolare, secondo lo Statuto del C.O.N.I. , le Federazioni devono osservare i Principi Fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale (si veda la nota 47)e i criteri e le modalità per il controllo sulle società; inoltre la Giunta del Comitato Olimpico stanZIA i finanziamenti per le

---

*alla luce della legge 23 marzo 1981, n. 91, in Riv. dir. sport. , 1983, p. 109 ss. e Trivellato L. , Considerazioni sulla natura giuridica delle Federazioni sportive, in Dir. soc. , 1992, p. 141 ss.; per la teoria mista Cassese S. , Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del Parastato, in Riv. dir. sport. , 1979, p. 122 e Caprioli R. , Le Federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e diritto privato, in Dir. giur. , 1989, p. 19 ss.*

<sup>74</sup> T.A.R. Catania, 13 agosto 2003, n.1290, secondo cui “*non si dubitava della natura privatistica delle federazioni sportive nazionali neppure prima della c.d. legge Melandri; quanto al riconoscimento della personalità giuridica alle federazioni, quali associazioni di diritto privato, essa non muta il rapporto che intercorre tra le medesime e il C.O.N.I. della cui natura pubblicistica e autoritativa partecipano negli ambiti di pubblico interesse in cui esplicano i loro compiti assegnati dall'ordinamento*” .

Federazioni, controllandone l'utilizzazione, e propone in casi estremamente gravi la nomina di un Commissario.<sup>75</sup>

### **3.7. Associazioni e società sportive**

Nell'ordinamento sportivo le società sportive sono tutte caratterizzate da un elemento necessario: chiunque pratici uno sport agonistico deve infatti essere inquadrato necessariamente presso le società, associazioni od enti sportivi riconosciuti dal C.O.N.I. .

Ciò deriva da due elementi: il primo è dato dal fatto che solo un'organizzazione può soddisfare l'esigenza di compiere l'attività sportiva presso appositi impianti, il secondo dall'esigenza dell'ordinamento di assicurare uno svolgimento della pratica agonistica conforme alle regole dello sport e della relativa medicina.<sup>76</sup>

Le società si distinguono a seconda dei soggetti con cui stipulano contratti: se sono professionisti, esse, in virtù dell'art. 10 della legge 91, devono avere la forma delle società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, con l'obbligo previsto dall'atto costitutivo che una parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva; in questo modo si crea un'eccezione al principio per cui la finalità di lucro è necessaria per la costituzione di una società, stabilito dall'art. 2247 c.c. .

Qualora invece si tratti di non professionisti, l'inammissibilità dello scopo di lucro "costringe" le società ad adottare la formula

---

<sup>75</sup> Valori G. , *op. cit.* , p. 57.

<sup>76</sup> Ancora F. , *op. cit.* , p. 8.



organizzatoria dell'associazione, riconosciuta e non, di cui all'art.12 ss. c.c. ; questa forma societaria si caratterizza per la maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione , oltre che nei significativi vantaggi fiscali.

Si ha quindi una contrapposizione riguardante la disciplina del codice civile applicabile: quella relativa alle società per capitali nel primo caso, quella sulle associazioni nel secondo caso; va sottolineato inoltre che l'ordinamento giuridico non contiene alcuna descrizione normativa precisa della loro attività che ne consenta un'individuazione sostanziale.<sup>77</sup>

Tornando alle società "professionistiche", il legislatore ha legittimato il perseguimento del fine di lucro con il comma 2 dell'art.10 della legge n. 91, che stabilisce che *"l'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali"*; osserva Vidiri<sup>78</sup> che ciò conferma la tendenza del nostro ordinamento ad abbandonare un modello rigido di società per capitali, per servirsi di esso per varie finalità.

Le società sportive infatti possono svolgere la propria azione in aree non solo prettamente agonistiche, seppure "connesse o strumentali" ad esse, ma in qualsiasi attività economica che riguardi ad esempio il *merchandising*, le sponsorizzazioni e l'esercizio dei diritti legati alla vendita degli incontri alle emittenti televisive.

Il C.O.N.I. e le Federazioni posseggono efficaci strumenti d'intervento (sia ispettivi che sanzionatori) sulle società sportive, poiché dal potere di vigilanza del primo sul secondo deriva la possibilità di cessare o sospendere quei finanziamenti tanto importanti per le società che ne beneficiano.

---

<sup>77</sup> Ancora F. , *op. cit.* , p. 9.

<sup>78</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 1997, p. 13.

Ogni società sportiva entra a far parte dell'ordinamento sportivo con l'affiliazione alla Federazione sportiva nazionale; con questo atto, che ha la valenza di un atto amministrativo di ammissione, il sodalizio diventa titolare dei diritti e dei doveri nascenti dalle norme amministrative, disciplinari, economiche e tecniche riguardanti la sua attività sportiva.

Vanno infine menzionati gli enti di promozione sportiva, che sono associazioni *“riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.”* (art. 26 Statuto C.O.N.I. ); esse entrano a far parte dell'ordinamento sportivo attraverso la procedura di riconoscimento del C.O.N.I., regolata dagli artt. 26 e 27 dell'attuale Statuto.

### **3.8. Le leghe**

Nell'ambito dell'organizzazione delle federazioni sportive è sempre più frequente il riferimento ad organismi denominati “Leghe”; esse sono degli organismi associativi di natura privatistica, senza scopo di lucro, formati dalle società affiliate alle rispettive Federazioni.

Ad esempio, nella pallavolo maschile di serie A esiste un consorzio con attività esterna fra le società sportive partecipanti ai campionati di Serie A1 e A2 maschile di Pallavolo denominato “Lega Pallavolo Serie A”.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Art. 1 Statuto Lega Pallavolo Serie A, che definisce i propri scopi all'art. 4 : *“Il Consorzio che non ha fini di lucro ha per scopo: la cura degli interessi comuni agli associati con particolare riferimento alle attività tutte previste dello Statuto della Federazione Italiana Pallavolo; la promozione e la realizzazione di tutto quanto necessario al consolidamento dell'immagine della Pallavolo maschile di vertice in Italia nei rapporti con gli organi di*

Le Leghe hanno lo scopo di organizzare l'attività agonistica delle associate mediante la predisposizione di manifestazioni, nonché con la fissazione di criteri per l'iscrizione ai vari campionati; inoltre devono rappresentare le società nei rapporti con le Federazioni, nella stipula dei contratti di lavoro e nella predisposizione dei contratti tipo.

Negli ultimi anni è cresciuta anche la funzione, di carattere prettamente economico, di ricerca delle sponsorizzazioni e di commercializzazione dei diritti televisivi.

Le Leghe vantano propri organi e statuti che ne disciplinano l'attività; esse non sono presenti in ogni Federazione, ma laddove esistono diventano l'organo rappresentativo delle società all'interno dell'ordinamento federale, instaurando con esso un rapporto di collaborazione e raccordo costante.<sup>80</sup>

Va segnalato che pure il Principio Fondamentale del C.O.N.I. n.10<sup>81</sup> riconosce le Leghe, apprestandone minuziosamente la disciplina.

---

*informazione, con l'industria e con le componenti qualificate dell'intero movimento pallavolistico nazionale ed internazionale; la stipula di accordi economici, nell'interesse ed in favore delle associate o di alcune di esse; la realizzazione e la gestione di accordi e servizi nell'interesse delle società associate ed in particolare quelli relativi all'organizzazione comune dell'attività sportiva istituzionale delle associate; la gestione dei fatti tecnici ed organizzativi di interesse comune e la fornitura dei relativi servizi; l'organizzazione di eventi pallavolistici di vertice con la partecipazione delle proprie associate; la rappresentanza degli associati nella negoziazione e gestione dei diritti collettivi di immagine a carattere sia radiotelevisivo che promopubblicitario, nella tutela dei marchi collettivi ed in generale nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale; quant'altro affidato al Consorzio sia dall'Assemblea che da gruppi di consorziati associati che ne abbiano fatta richiesta”.*

<sup>80</sup> Valori G. , *op. cit.* , p. 81.

<sup>81</sup> *Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni Sportive: 1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate “Leghe” ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono. 2. Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del C.O.N.I. e della Federazione Sportiva che provvede al riconoscimento. 3. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato. 4. Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da*

### 3.9. Brevi cenni sul C.I.O.

L'ordinamento sportivo italiano è quindi strutturato su molteplici livelli connessi tra loro: l'atleta è legato a una società o associazione e, tramite queste, alla Federazione Sportiva Nazionale che, appartenendo a sua volta al C.O.N.I. , entra a far parte pure del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale) attraverso le rispettive Federazioni Internazionali.

Si può dunque affermare che il C.I.O. è il massimo organismo mondiale; secondo Valori<sup>82</sup> tuttavia la sua autorità non deriva da un potere giuridico effettivo, bensì da un potere acquisito per il riconoscimento attribuitogli, ossia di tipo carismatico.

Se quindi da un lato esso ha la totale competenza sull'ammissione ai Giochi Olimpici, dall'altro riconosce al proprio interno le Federazioni sportive internazionali senza compiere un atto che legittima la loro esistenza; non si tratta di un ordinamento sovrano le cui norme hanno potere coercitivo nei confronti dei destinatari, poiché la vincolatività dei precetti stabiliti nella Carta Olimpica deriva dagli impegni che ogni Stato ha assunto liberamente con l'ammissione al suo interno.

---

*parte dell'Assemblea. 5. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I. 6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale. 7. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali. 8. La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio federale. 9. Le Federazioni possono affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.*

<sup>82</sup> Valori G. , *op. cit.* , p. 83.

I Comitati Olimpici Nazionali sono articolazioni territoriali del C.I.O. e rispondono ad un criterio di specializzazione geografica; le Federazioni sportive internazionali invece, avendo una posizione di completa autonomia organizzativa e normativa interna nel rispetto i principi internazionali, rispondono ad un criterio di specializzazione per ragioni tecniche.

## **4. LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO**

Lo sport professionistico è stato disciplinato dalla legge n.91 del 23 marzo 1981 (*“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”*), che rappresenta ancora oggi il testo fondamentale dell’ordinamento sportivo italiano; essa ha introdotto un rapporto di lavoro speciale, quello del rapporto di lavoro sportivo subordinato, caratterizzato da particolarità che lo differenziano dal modello tipico tradizionale del rapporto subordinato.

Nelle pagine successive, seguendo gli articoli del primo capo della legge intitolato *Sport professionistico* e quelle del capo IV (*Disposizioni transitorie e finali*) sull’abolizione del vincolo, verranno analizzati gli elementi del rapporto di lavoro professionistico sportivo; sarà pure trattata la sentenza Bosman, che ha inciso in maniera profonda sui trasferimenti degli atleti professionisti.

### **4.1. Il lavoro sportivo prima della legge n.91**

La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo prima dell’emanazione della legge 91/1981 ha dato luogo ad orientamenti non univoci in dottrina e giurisprudenza.

Il problema della natura giuridica del contratto che lega un calciatore professionista ad una società fu affrontato per la prima volta in occasione della tragedia di Superga, nella quale persero la vita molti calciatori del

Torino: questo evento diede luogo il 15 settembre 1950 alla sentenza del Tribunale di Torino, che considerò il contratto quale prestazione d'opera, respingendo la tesi che il calciatore fosse un bene della società d'appartenenza, concludendo che alla società non spettasse alcun risarcimento del danno.

Negli anni successivi sono emerse in dottrina varie correnti di pensiero: sebbene l'indirizzo dominante propendesse per la tesi del lavoro subordinato, fattispecie tipica sussumibile nell'art. 2094 c.c.<sup>83</sup>, alcuni autori collocavano tale rapporto nell'area del lavoro autonomo, precisamente come contratto d'opera ("contratto d'ingaggio") ex art. 2222 c.c. , in ragione della scarsità dei requisiti caratterizzanti l'attività lavorativa sportiva come subordinata<sup>84</sup>; altri ancora preferivano parlare di un rapporto di natura associativa, che inquadravano nell'ambito della comunità sportiva e caratterizzavano con il fine comune di svolgere un'attività ludica.<sup>85</sup>

Permasero a lungo incertezze fino alla "storica" pronuncia del Pretore di Milano Costagliola del 7 luglio 1978<sup>86</sup>: egli, con provvedimento d'urgenza, vietò lo svolgimento del c.d. "calcio-mercato" per contrasto con la legge 264/1949 sul collocamento.<sup>87</sup>

Fu infatti stabilito che i contratti stipulati non potessero avere efficacia nell'ordinamento federale, ritenendo che questo rapporto fosse da

---

<sup>83</sup> Cfr. per questo orientamento Martone A. , *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, p. 117.

<sup>84</sup> Cfr. per questo orientamento Bianchi D'Urso F. , *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in *Dir. lav.*, 1972, p. 396.

<sup>85</sup> Cfr. per questo orientamento Volpe Putzolu G. , *Sui rapporti dei giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, II, p. 15.

<sup>86</sup> Decreto del Pretore di Milano, 7 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, II, p. 319.

<sup>87</sup> D'Harmant F. A. , *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in *Riv. dir. sport.* , 1986, no. 1, p. 3.

ricondurre nell'ambito del lavoro subordinato; inoltre fu deciso che il trasferimento dei giocatori dovesse comportare l'obbligo della richiesta nominativa di rilascio del nulla-osta da parte del competente ufficio di collocamento e che non era consentito l'intervento di alcun mediatore.

Per il timore delle pesanti conseguenze che tale decreto avrebbe potuto avere, il legislatore intervenne col decreto legge 14 luglio 1978 n. 367, convertito poi in legge 4 agosto 1978 n. 430, con il quale, pur senza affrontare il problema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro tra professionisti e società, veniva esclusa l'applicazione delle norme sul collocamento in materia di trasferimenti di tecnici e giocatori.

Sulla scia di questo provvedimento il 26 ottobre 1978 il Governo presentò un disegno di legge in cui si prevedeva espressamente che la prestazione dello sportivo professionista venisse considerata di lavoro autonomo e da svolgere mediante collaborazione coordinata e continuativa.

La Camera dei Deputati, dopo l'approvazione al Senato, ribaltò completamente l'impostazione originaria; la legge n.91 risente fortemente di questa inversione di tendenza, dal momento che si è dovuto tener conto della particolarità del rapporto e della specificità dell'ordinamento sportivo<sup>88</sup>.

#### **4.2. La legge 23 marzo 1981 n.91**

La legge 23 marzo 1981 n.91, la cui disciplina venne così ricondotta sotto lo schema della prestazione di lavoro subordinato, regola dunque il professionismo sportivo.

---

<sup>88</sup> *Ivi*, p. 5.



Essa è suddivisa in quattro capi: il primo (artt. da 1 a 9) è dedicato allo sport professionistico, anche se a ben vedere l'articolo 1 non riguarda direttamente la disciplina dello sport professionistico, ma riprende la nozione della libertà dell'esercizio dell'attività sportiva; esso costituisce il nucleo principale della legge, poiché definisce i rapporti tra società sportive e sportivi professionisti.

Il secondo capo (artt. da 10 a 14) disciplina le società sportive e le Federazioni sportive nazionali, in particolare la loro costituzione e affiliazione; il terzo, composto dal solo art. 15, riguarda il solo trattamento tributario, mentre l'ultimo (artt. da 16 a 18) è dedicato alle disposizioni transitorie e finali, con particolare importanza per l'abolizione del vincolo.

### **4.3. L'attività sportiva**

L'art. 1 della legge n.91 stabilisce che *“l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”*.

Questa affermazione, che sembra avere una semplice funzione di introduzione alla disciplina del professionismo sportivo, ricorda che allo sport si applicano valori costituzionalmente garantiti, poiché è l'espressione di diritti della personalità (artt. 2 e 3 Cost.) e si configura come efficace strumento di tutela della salute (art.32 Cost.).

Obietta tuttavia Vidiri<sup>89</sup> che l'attività sportiva si manifesta totalmente libera solo quando sia svolta senza scopi agonistici, quindi come mero passatempo; dunque, nel caso del professionismo sportivo, essa subisce il

---

<sup>89</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 43.

monopolio delle Federazioni, le quali ridimensionano tale libertà nei singoli settori sportivi.

Germano<sup>90</sup> invece ritiene che questo principio funzioni da limite sia alle eventuali intromissioni dell'ordinamento sportivo che possano ostacolare questa attività, sia agli impedimenti delle normative che l'ordinamento generale può introdurre; nei confronti del professionista l'art.1 assume dunque una valenza economica, sostanziandosi nella libertà contrattuale.

A mio modo di vedere è quest'ultima la tesi da preferire, sia in virtù della collocazione di questo principio (all'interno della legge sul professionismo), sia alla luce dell'abolizione del vincolo sportivo.

#### **4.4. Il professionismo sportivo**

L'art. 2, intitolato "*Professionismo sportivo*", stabilisce che "*ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*".

La norma quindi individua i soggetti per i quali si applica la presente legge, anche se va rilevata una netta distinzione tra la figura dell'atleta e gli altri sportivi, in quanto la natura subordinata della prestazione ed i criteri per la relativa identificazione (fissati dall'art. 3) valgono solo per gli atleti.

---

<sup>90</sup> Germano T. , Voce *Lavoro Sportivo*, in *Digesto discip. priv. – sez. comm.*, VIII, p. 470.

Per la qualifica di professionista si richiedono dei requisiti, sia soggettivi (riguardanti le categorie citate nell'articolo, anche se, come vedremo, la tassatività dell'elencazione mal si concilia con le figure professionali che non sono ricomprese in detto elenco) che oggettivi:

- l'esercizio dell'attività sportiva nell'ambito delle discipline regolate dal C.O.N.I. (sono quindi escluse le discipline non olimpiche);
- l'onerosità (la prestazione deve essere remunerata con un compenso avente il carattere della corrispettività e continuità, e quindi proporzionato alla quantità e qualità della prestazione);<sup>91</sup>
- la continuità nell'esercizio dell'attività sportiva (anche se parte della dottrina<sup>92</sup> preferisce il concetto di "prevalenza", secondo il quale è professionista sportivo colui che esercita dietro compenso prevalentemente o esclusivamente l'attività sportiva);
- la qualificazione professionistica delle discipline da parte della relativa Federazione, che provvederà al relativo riconoscimento.<sup>93</sup>

Osserva Vidiri<sup>94</sup> che un tale sistema ha però determinato l'inconveniente di sottrarre alla legge n. 91 numerosi casi di professionismo di fatto, poiché fa dipendere l'acquisizione dello *status* di sportivo professionista da un elemento astratto (ossia l'intervento qualificatorio della rispettiva Federazione) anziché dal reale atteggiarsi del singolo rapporto lavorativo; l'art. 2 ha introdotto così una diversa regolamentazione tra rapporti di lavoro che potrebbero, invece, essere accomunati da un'identica disciplina, visto il loro analogo contenuto.

---

<sup>91</sup> Frattarolo V. , *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 28.

<sup>92</sup> Ad es. Bertini B. , *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e impresa*, 1998, vol. XIV, n. 2, p. 763.

<sup>93</sup> Si tratta di sole sei Federazioni su quarantatré: il calcio per le categorie dalla serie A alla Seconda Divisione (per un totale di 4 categorie); il basket per la A1 e la A2 maschile; il ciclismo con l'attività su strada e pista; il motociclismo nelle versioni velocità e motocross; la boxe I, II e III serie nelle quindici categorie di peso e il golf.

<sup>94</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , p. 46.

La dottrina prevalente attribuisce all'art. 2 la qualifica di "norma aperta", ritenendo che l'elencazione dei soggetti professionisti non sia tassativa, ma che possa estendersi anche a tecnici ed altre figure, avendo quindi una funzione meramente esemplificativa; non manca tuttavia chi respinge questa tesi in virtù del mancato impiego, da parte del legislatore, di espressioni generiche ed omnicomprensive.<sup>95</sup>

In giurisprudenza è stata negata la professionalità ai massaggiatori e medici sportivi: già nel 1998 il Pretore di Venezia<sup>96</sup> ha ritenuto che essi, a differenza dagli altri soggetti citati nell'art. 2, "*forniscono una prestazione per così dire esterna poiché non solo non sono chiamati a una prestazione atletica, ma neppure sono coinvolti nella programmata ottimizzazione di questa né nelle scelte e strategie del gioco e dell'impiego dei singoli atleti [...]e hanno professionalità significativamente diverse da quelle menzionate nel testo della legge*".

Tali affermazioni sono state criticate da Lambo<sup>97</sup> per la perentorietà, in assenza di adeguate motivazioni, con la quale viene negata la valenza atletica alla prestazione del massaggiatore, e per il richiamo ad altri requisiti, oltre a quelli previsti dalla legge, in base ai quali accertare nel caso concreto la presenza di un lavoro sportivo; condivido l'opinione dell'autore, anche in considerazione del fatto che il settore medico di una società prende importanti decisioni riguardanti l'eventualità di utilizzo di

---

<sup>95</sup> Sostengono la prima tesi Duranti D. , *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.* , 1983, I, 700, per il quale il legislatore ha inteso elencare a titolo esemplificativo le figure di sportivi più frequenti e conosciute; oppure De Cristofaro M. , *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.* , 1982, 575, che non esclude la possibilità di accogliere nuove figure suggerite da eventuali evoluzioni delle società. Rigettano l'interpretazione estensiva Vidiri G. , *op. cit.* , 1993, p. 210, e Bianchi D'Urso F. - Vidiri G. , *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.* , 1982, p. 5; tutti questi autori sono citati in *ivi*, p. 52.

<sup>96</sup> Pret. Venezia, 22 luglio 1998, in *Riv. dir. sport.* , 1998, 164.

<sup>97</sup> Lambo L. , *Massaggiatori calcistici: lavoratori sportivi o "comuni" ?*, in *Riv. dir. sport.* , 1998, 169.

atleti infortunati e contribuisce in maniera pressoché totale al loro recupero, condizionando quindi le scelte degli allenatori e talvolta pure dei dirigenti in fase di trattativa d'acquisto.

Di recente si è espressa per l'inapplicabilità della legge n. 91 ai massaggiatori Cass. , 11 aprile 2008 n. 9551.<sup>98</sup>

La scelta del legislatore di affidare il potere qualificatorio alle Federazioni trova probabilmente ragione nella necessità di evitare un'eccessiva dilatazione dell'area del professionismo sportivo; esso tuttavia ha subito un ridimensionamento per effetto del decreto legislativo n. 242 del 1999 e successivamente del decreto legislativo n. 15/2004, che devolve ora al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il compito di stabilire *“in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica”* (art. 1 d. lgs. n. 15/2004).

---

<sup>98</sup> La Corte ritiene che *“l'elencazione debba considerarsi tassativa per avere il legislatore adoperato non espressioni generiche, tali da permettere una classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta. Per di più assume incisivo rilievo a sostegno di quanto ora detto la considerazione che una legge speciale, quale quella in esame, che contiene sotto molti versanti numerose e vistose regole, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato non può estendersi per analogia ai lavoratori non espressamente contemplati nel dettato normativo, e non può, neanche, accreditare un'interpretazione estensiva volta ad includere: tra i tecnici, singolarmente indicati nel già citato art. 2, anche figure – quali il medico sociale e il massaggiatore sportivo – che hanno professionalità significativamente diverse da quelle indicate nella summenzionata norma. Nella stessa ottica volta a negare ogni approccio ermeneutico diretto ad ampliare l'ambito operativo della L. n. 91 del 1981 art. 2, si è fatto riferimento anche all'art. 4 della stessa legge. Si è rilevato, infatti, che tale disposizione prevede che alla costituzione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista, soggetto alla L. n. 91 del 1981, si provveda attraverso un contratto individuale stipulato conformemente ad un contratto tipo che recepisca gli accordi stipulati a livello collettivo. Previsione questa che, si è aggiunto, costituisce un ulteriore impedimento a che – in assenza di contratti collettivi regolanti l'attività di categorie di lavoratori non contemplati nell'art. 2 – possa procedersi ad una interpretazione analogica o semplicemente estensiva delle figure di professionisti cui applicare la legge n. 91 del 1981”*.

In realtà l'ordinamento sportivo non ha ancora assolto il compito affidatogli dall'ordinamento statale, poichè né il C.O.N.I. né le Federazioni hanno elaborato criteri generali.<sup>99</sup>

Possiamo quindi concludere che la disposizione relativa al professionismo sportivo sia caratterizzata dalla definizione delle categorie dei professionisti sportivi e dalla distinzione dell'attività professionistica da quella dilettantistica, attraverso il rinvio alla normativa federale.

Il discrimine tra professionismo e dilettantismo è così governato dalle sole Federazioni, anche se il dato di fatto è spesso ambiguo e contrastante e tende ad estendere la normativa della legge 91 anche alle situazioni riconducibili al professionismo di fatto (ipotesi che sarà analizzata nel capitolo 5).

#### **4.5. Natura autonoma o subordinata del lavoro sportivo**

L'art. 3 disciplina la "*prestazione sportiva dell'atleta*" che, se a titolo oneroso, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; questa onerosità, escludendo la gratuità della prestazione, pregiudica quindi l'applicazione della disposizione allo sport dilettantistico.

Va notato, in primo luogo, che il legislatore non propone alcuna definizione di lavoro subordinato sportivo; in secondo luogo, egli si riferisce esclusivamente all'atleta, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi la qualificazione del rapporto di lavoro dipenderà da un accertamento che andrà fatto di volta in volta, in relazione al caso

---

<sup>99</sup> Tosi P. , *op. cit.* , p. 719.

concreto e in base ai criteri di ermeneutica negoziale in materia di lavoro<sup>100</sup>, ricavabili dagli artt. 2094 e 2222 c.c. .<sup>101</sup>

Al secondo comma, tuttavia, la norma prevede che la prestazione costituisca oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti tre requisiti:

*“a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;*

*b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;*

*c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.”*

La norma ha subito delle critiche, che hanno evidenziato l'eterogeneità e lo scarso coordinamento tra i diversi requisiti tipizzati.

---

<sup>100</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 29.

<sup>101</sup> Secondo Lunardon F. , *Il rapporto di lavoro subordinato*, in *Diritto del lavoro*, UTET, 2007, vol. II, p. 8, esistono tre gruppi di criteri, rispettati dalla gran parte della giurisprudenza, per identificare il lavoro subordinato: il primo ( *“indici essenziali interni”* ) riguarda il vincolo di subordinazione inteso in sé e per sé, comprendendo criteri quali l'assoggettamento, il modo di esplicazione delle direttive e l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza; il secondo ( *“indici essenziali esterni”* ) comprende i parametri considerati esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione dedotta nel contratto ma che possono sostituire l'indice principale o compensare una sua attenuazione quali l'inserimento, la continuità e la collaborazione; infine il terzo gruppo ( *“indici meramente residuali”* ) annovera i criteri che possono rafforzare i precedenti ma non sostituirli.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, esso non è direttamente definito dal codice civile, che ha disciplinato il contratto d'opera (art. 2222-2228) e la prestazione d'opera intellettuale (art. 2229-2238); secondo Mezzacapo D. , in Amoroso G. , Di Cerbo V. , Maresca A. , *La Costituzione, il Codice Civile e le leggi speciali*, in *Diritto del lavoro*, Giuffrè, 2009, vol. I, pp. 1586-1587, l'art. 2222 c.c. descrive la fattispecie attraverso la specificazione di un requisito della prestazione lavorativa che deve mancare, ossia la subordinazione. *“Ciò non significa che la disposizione non indichi in positivo altri elementi della fattispecie (ossia il compimento di un'opera o di un servizio, l'obbligazione verso un corrispettivo, il lavoro prevalentemente proprio del prestatore d'opera); essi tuttavia sembrano assumere un rilievo secondario o meramente complementare rispetto a quello rivestito dall'assenza del vincolo di subordinazione”*.

Duranti<sup>102</sup> in particolare ha criticato l'utilizzo del termine "requisito", per il quale, se usato in senso tecnico, deve intendersi la caratteristica di una fattispecie che serve ad identificarla giuridicamente, mentre la legge, alle lettere a), b) e c) non individua dei caratteri identificanti l'attività sportiva professionistica esercitata in forma autonoma, bensì singole fattispecie concrete, tra loro distinte e in qualche misura alternative, in ciascuna delle quali il legislatore rinviene un'ipotesi di prestazione d'opera.

Analogamente D'Harmant, pur riconoscendo al legislatore il merito di aver tentato di predeterminare i requisiti da cui dedurre la natura autonoma del rapporto di lavoro, allo scopo di superare le incertezze dottrinali e giurisprudenziali, ritiene che sorgeranno ugualmente problemi dal punto di vista interpretativo, in quanto le definizioni contenute nelle suddette lettere a), b) e c) sono poco chiare e potrebbero dar luogo a non pochi dubbi; egli comunque ritiene che quello dell'art.3 sia un indirizzo cui teoricamente è possibile consentire, e che vuole perseguire lo scopo di rendere chiare le nozioni di subordinazione ed autonomia, anche se presenta margini di opinabilità tali da vanificarla nel concreto in sede di contenzioso giudiziario.<sup>103</sup>

Venendo all'analisi dei singoli requisiti, nel caso della lettera a) occorre solo definire cosa si intenda per manifestazione sportiva o per collegamento in un breve periodo di tempo di più manifestazioni: manifestazione sportiva è da considerarsi l'evento nella sua completezza ed unitarietà dal punto di vista funzionale, anche se ripartito in una molteplicità di gare o successione di gare in uno o più giorni (quale ad es. un torneo ad eliminazione diretta); analogamente, collegamento fra più manifestazioni significa che ogni evento agonistico, identificabile in

---

<sup>102</sup> Duranti D. , *op. cit.* , cit. in Germano T. , *op. cit.* , p. 471.

<sup>103</sup> D'Harmant F. A. , *op. cit.* , 1986, p. 8.



una singola manifestazione, deve essere considerato unitariamente quanto al risultato sportivo finale, purchè si svolgano in un breve periodo di tempo (ad es. la durata della stagione sportiva, anche se è necessario distinguere caso per caso).<sup>104</sup>

Il requisito della lett. b), cioè la mancanza dell'obbligo contrattuale dell'atleta di partecipare alle sedute di preparazione o allenamento, secondo Vidiri<sup>105</sup> è da leggere insieme all'art. 4 co. 4 della legge n. 91, che stabilisce che *“nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”*.

In questo modo la presenza del lavoro subordinato viene fatta dipendere da un mero dato formale, consistente appunto nella presenza di una clausola scritta, anziché dal reale atteggiarsi dello svolgimento della prestazione; sistema facilmente eludibile qualora le parti si astenessero dal prevedere siffatto obbligo o lo escludessero espressamente.

Per quanto riguarda l'ipotesi della lett. c), secondo Frattarolo<sup>106</sup> sorge il dubbio di come computare le ore e i giorni in essa indicati: se infatti non sorge alcun problema se il contratto dura esattamente una settimana, un mese o un anno, occorre valutare il caso di prestazioni intermedie di tali periodi perché, da un lato, la disposizione sembra frazionarli assegnandovi un limite proprio, dall'altro indica parametri temporali differenti, le ore per le settimane e i giorni per il mese e l'anno.

Questa differenza, non casuale, starebbe ad indicare che il calcolo va eseguito in riferimento ai periodi durante i quali si prolunga la prestazione.

---

<sup>104</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 34.

<sup>105</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 62.

<sup>106</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 35.

Al contrario, secondo Persiani<sup>107</sup> il riferimento al giorno corrisponde a quello delle ore che lo compongono ( che equivalgono a otto alla stregua dell'art. 1 della legge 17 aprile 1925, n. 473, norma di carattere generale e dunque applicabile anche alla disciplina speciale del lavoro sportivo), per cui i limiti devono considerarsi superati quando le ore di lavoro prestate, ragguagliate al giorno, superano i giorni stabiliti dalla lett. c) .

Rientrano inoltre nel computo della norma anche il tempo impiegato per la preparazione o gli allenamenti cui l'atleta debba partecipare, poiché anche l'attività in questione fa parte della prestazione sportiva, costituendone necessario complemento.

Un'altra questione riguardante la qualificazione delle prestazioni sportive degli atleti professionisti riguarda la distinzione tra gli sports di squadra e gli sports individuali; mentre appare inconfutabile il ricorso alla subordinazione per quanto riguarda la prima categoria, in virtù dell'esigenza di direzione e controllo del gruppo di atleti in vista di un obiettivo comune, qualche dubbio può sorgere negli sports individuali, in cui talvolta è lo stesso atleta a gestirsi ed allenarsi.

#### **4.6. La disciplina del lavoro subordinato sportivo**

Poiché la prestazione degli sportivi professionisti presenta caratteristiche proprie, non è applicabile la disciplina di diritto comune: si parla in proposito di rapporto speciale, caratterizzato cioè da regole che si differenziano, anche solo in parte, da quelle generali dettate per il

---

<sup>107</sup> Persiani M. , *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1982, p. 567 ss. , cit. in Frattarolo V. , *op. cit.* , pp. 36-37.

rapporto di lavoro nell'impresa, in virtù della specifica posizione del datore di lavoro o della peculiare natura dell'attività svolta.

Il legislatore ha così provveduto a disegnare la disciplina del lavoro sportivo professionistico subordinato, sia dal punto di vista della forma che del contenuto, nell'art. 4, che è la norma centrale della legge 91.

Si tratta ovviamente di una subordinazione del tutto peculiare (che può sembrare quasi paradossale se valutata nei confronti di grandi campioni, difficilmente paragonabili a lavoratori in posizione di debolezza o di inferiorità); prova ne è, come vedremo nel paragrafo successivo, che la norma esclude l'applicabilità di alcuni istituti giuridici agli sportivi professionisti, pur ammettendo l'intervento sussidiario della disciplina generale.<sup>108</sup>

Occorre specificare che l'art. 4, in assenza di specificazioni, si riferisce a tutti gli sportivi indicati dall'art. 2 e non ai soli atleti, unici destinatari dell'art. 3; ciò è desumibile anche dal dato pratico, in particolare riguardo agli allenatori.

I primi due commi riguardano il procedimento di costituzione del rapporto:

*“Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.*

*La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.”*

---

<sup>108</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 61.

Dopo aver ricordato che il rapporto deve essere a titolo oneroso (ribadendo così il principio espresso dall'art.3), vengono quindi stabiliti quattro requisiti per la valida costituzione del rapporto:

- a) l'assunzione diretta;
- b) la stipulazione in forma scritta del contratto;
- c) l'adeguamento del contenuto del contratto a quello derivante dall'accordo collettivo;
- d) il deposito presso la competente Federazione.

Per quanto riguarda l'assunzione diretta, essa esclude l'applicabilità delle norme sul collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264 e, come stabilito dal co. 8 dell'art. 4 , degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300, riguardanti rispettivamente l'avviamento numerico e le richieste nominative.

Viene così riconosciuta piena libertà contrattuale al soggetto, che potrà negoziare direttamente con la società o, come ormai prevale nella prassi, a mezzo di un procuratore.

Per la stipulazione è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, in mancanza del quale il contratto deve ritenersi nullo; viene fatto così rientrare nel campo di operatività dell'art. 1350 n. 13) c.c. il contratto di lavoro sportivo subordinato, derogando al principio di libertà di forma del contratto di lavoro.

Bisogna altresì rilevare che la mancanza della forma scritta determina l'applicazione al rapporto tra sportivo e società della disciplina prevista dall'art. 2126 c.c. (relativo alle prestazioni di fatto), escludendo pertanto la nullità per il periodo in cui il contratto ha avuto effettiva esecuzione<sup>109</sup>; Frattarolo<sup>110</sup> osserva tuttavia che nello sport professionistico rapporti basati su prestazioni di fatto sono molto improbabili, sia per

---

<sup>109</sup> Riccio G. M. , Cantamessa L. , Sciancalepore G. , *op. cit.* , p. 157.

<sup>110</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 42.

l'esposizione a sanzioni per inosservanza dei regolamenti federali che per le implicazioni di carattere disciplinare cui sarebbero esposte le parti. Giurisprudenza<sup>111</sup> e dottrina sono concordi nel riconoscere che la nullità del contratto consegue non solo alla carenza di forma, ma anche alla violazione degli altri criteri stabiliti dall'art. 4 (ossia quando non sia conforme al contratto-tipo stabilito dall' accordo collettivo e quando non sia depositato presso la competente Federazione), i cui primi due commi andrebbero letti unitariamente.

La forma scritta, oltre che a tutela del lavoratore, viene richiesta pure per soddisfare esigenze peculiari dell'ordinamento sportivo, quali favorire il controllo delle Federazioni sull'operato delle società e garantire maggior celerità e certezza nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi.<sup>112</sup>

Il primo comma termina richiedendo che l'accordo tra lo sportivo e la società di appartenenza venga stipulato sulla base del contratto-tipo, predisposto conformemente all'accordo collettivo stipulato ogni tre anni tra le Federazioni sportive ed i rappresentanti delle categorie interessate.<sup>113</sup>

Tale disposizione, che riconosce l'associazionismo sindacale nel mondo dello sport (ovviamente solo professionistico), risponde a ragioni precise, in particolare all' esigenza di controllo da parte della Federazione sugli atti di gestione delle società sportive ed in particolare su quelli

---

<sup>111</sup> Cass. Civ. , 4 marzo 1999, n. 1855, in *Giust. Civ.* , 1999, I, 1611, secondo la quale le regole stabilite per la costituzione del rapporto di lavoro subordinato sportivo si applicano anche ai contratti preliminari ed ai patti aggiunti, e quindi estensivamente a qualsiasi integrazione o modifica concordata tra le parti; Cass. Civ. , 12 ottobre 1999, n. 11462, in *Riv. dir. sport.* , 1999, p. 530, che ha statuito che l'approvazione delle Federazioni rappresenta condicio iuris del contratto.

<sup>112</sup> Vidiri G. , *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia civile*, 1993, no. 5, p. 215.

<sup>113</sup> Si veda l'allegato 2.

concernenti esposizioni finanziarie, di cui si occupa l'art. 12 della legge 91, particolarmente onerose, che potrebbero incidere sul regolare svolgimento delle competizioni.

Sono tuttavia sorti in dottrina dei dubbi di legittimità costituzionale, con riguardo all'art.39 Cost. co.4, riguardo alla conformità del contratto individuale rispetto all'accordo collettivo<sup>114</sup>; in particolare si è sostenuto che il sistema di contrattazione collettiva creato dalla legge 91 introduce una forma di contrattazione sindacale con efficacia *erga omnes* attraverso una procedura diversa da quella voluta dalla norma costituzionale.

Lo sportivo, infatti, a causa dell'assenza di un pluralismo sindacale di categoria, deve aderire a politiche e scelte sindacali che non sempre condivide, avendo quale unica alternativa di rinunciare all'attività sportiva a livello professionistico, data l'impossibilità di collocare utilmente le proprie prestazioni al di fuori dell'ordinamento sportivo.<sup>115</sup>

L'ultimo requisito, richiesto dal secondo comma, è il deposito per l'approvazione presso la Federazione sportiva di competenza; esso deve avvenire ad opera delle società, ma nulla viene stabilito circa le modalità e le conseguenze di omissioni da parte di società o Federazioni.

Se da un lato provvedono a ciò gli accordi collettivi, in particolare quello relativo ai calciatori, dall'altro la giurisprudenza<sup>116</sup> ha stabilito che tale obbligo possa essere anche assolto, in caso di negligenza della società, anche dal professionista, che avrà diritto al risarcimento del danno.

A sua volta la Federazione deve dare immediata notizia alle parti della mancata approvazione, mentre, nel caso non vi sia pronuncia entro il

---

<sup>114</sup> *"I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."*

<sup>115</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 1993, p. 216.

<sup>116</sup> Cass. Civ. , 12 ottobre 1999, n. 11462, in *Riv. dir. sport.* , 1999, p. 530.

trentesimo giorno successivo al deposito, il contratto si intende approvato.

Questa disposizione va letta unitamente all'art. 12 della legge 91<sup>117</sup>: il controllo esercitato dall'organismo sportivo deve quindi riguardare non solo ragioni di legittimità del contratto (es.: clausole difformi dal contratto tipo o dalle regole federali) ma anche ragioni di merito, in linea con l'obbligo generale delle Federazioni di vigilare su tutte le condotte societarie che importano esposizioni finanziarie.

Prima di passare all'esame dei restanti commi dell'art. 4, occorre ricordare che nel caso del lavoro subordinato sportivo è sempre richiesta la preventiva qualificazione formale costituita dal c.d. tesseramento (argomento trattato nel capitolo 3.2.), che è quindi il presupposto del contratto di lavoro dell'atleta professionista: la sua mancanza implica infatti la nullità, con effetto *ex tunc*, del contratto di lavoro, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. .

Il comma 3 prevede che eventuali clausole peggiorative siano sostituite di diritto da quelle del contratto tipo; questa disposizione richiama l'art. 2077 c.c., che prevede la sostituzione automatica delle clausole difformi dei contratti individuali rispetto ai contratti collettivi di lavoro.

E' evidente in questo caso la funzione di tutela del lavoratore sportivo che, a causa della sua posizione di contraente debole, potrebbe essere indotto a sottoscrivere clausole peggiorative; nel silenzio della legge, invece, Vidiri<sup>118</sup> ritiene ammissibile l'inserzione di clausole migliorative per lo sportivo professionista.

Il comma 4 prevede l'inserimento nel contratto individuale dell'obbligo per l'atleta di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite

---

<sup>117</sup> "Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni sportive, per delega del C.O.N.I. , secondo modalità e principi da questo approvati."

<sup>118</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 1993, p. 215.

per il conseguimento dei suoi scopi agonistici; da questa disposizione si evince chiaramente la natura subordinata del rapporto professionista-società.

Quest'obbligo, che ha come destinatari i soli atleti, è chiaramente riconducibile al dovere di obbedienza, di diligenza e di fedeltà, su cui torneremo nei successivi paragrafi.

Secondo il comma 5 il contratto individuale può prevedere una clausola compromissoria che deferisca a collegi arbitrali la risoluzione delle controversie insorte tra la società ed il professionista sportivo e concernenti la sua attuazione; si tratta, a differenza di quella prevista dal co. 4, di una clausola facoltativa, spettando alle parti la possibilità di inserirla o meno nel contratto.

Tuttavia questa facoltatività viene spesso elusa attraverso l'inserimento di essa nei contratti collettivi, ovvero con la previsione, nel contratto individuale, dell'obbligo delle parti di rispettare le norme regolamentari della Federazione competente, nelle quali è generalmente sempre contenuta una clausola compromissoria che gli associati devono rispettare, pena l'esclusione dalla Federazione stessa.<sup>119</sup>

La devoluzione di queste controversie è stata ribadita dall'art. 3 primo comma del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito poi nella legge 17 ottobre 2003 n. 280, la quale ha dettato "*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*".

La dottrina ormai conviene che si tratti di un arbitrato irrituale; inoltre, "*la stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.*"

Il sesto comma stabilisce che il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o che limitino la libertà professionale dello sportivo per

---

<sup>119</sup> Riccio G. M. , Cantamessa L. , Sciancalepore G. , *op. cit.* , p. 162.



il periodo successivo alla risoluzione del contratto, anche se previste dopo la costituzione del rapporto; in questo caso il legislatore ha voluto limitare la mobilità dei professionisti sportivi in un'attività in cui l'elemento concorrenziale è una delle caratteristiche principali.

L'abolizione del vincolo sportivo (art.16 legge 91) e l'affermazione del principio del libero esercizio dell'attività sportiva (art.1 della stessa legge) suffragano l'opinione che la disposizione non costituisca deroga all'art.2125 c.c. ("*patto di non concorrenza*"); deve ritenersi applicabile anche ai professionisti, nel silenzio della legge, l'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. , in virtù del quale lo sportivo può spiegare la propria attività unicamente per la società cui appartiene, salvo gli impegni con la rispettiva squadra nazionale.

Il comma 7 stabilisce che "*Le Federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile*".

La dottrina si chiede se allo sportivo spetti il normale trattamento di fine rapporto liquidabile alla fine del contratto lavorativo, o se invece gli competeva un'indennità unica di fine carriera.

La norma, in effetti, risulta ambigua a causa dell'utilizzo della locuzione "*termine dell'attività sportiva*" (invece di termine del rapporto) e del riferimento all'art. 2123 ("*forme di previdenza*"); ciò, secondo Frattarolo<sup>120</sup>, consente di riferirla ai fondi di previdenza più che all'indennità di anzianità, così sostituendola al T.F.R. .

Prevale tuttavia l'orientamento di Vidiri<sup>121</sup>, secondo il quale lo sportivo, nel caso di costituzione di un fondo operante nell'ambito della

---

<sup>120</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 90.

<sup>121</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 1993, p. 214.

Federazione, avrà diritto di percepirne l'indennità al termine della carriera; in assenza del fondo, invece, alla scadenza di ogni singolo rapporto lavorativo potrà rivolgere la sua pretesa alla società cui è appartenuto ai sensi dell'art. 9 della legge 14 luglio 1966 n. 604, non dichiarata inapplicabile al lavoro sportivo dall'art. 4 co, 8 della legge 91.

#### **4.7. Le norme non applicabili al contratto di lavoro sportivo**

Gli ultimi due commi dell'art. 4 prevedono l'inapplicabilità al rapporto di lavoro sportivo di alcune norme comuni che disciplinano il lavoro ordinario; questa esclusione va ricondotta alla peculiarità della prestazione sportiva dell'atleta.

Non sono infatti applicabili allo sport professionistico quelle norme che risultano in insanabile contrasto con le finalità sottese all'ordinamento sportivo e con le particolari modalità di svolgimento dell'attività agonistica nelle singole discipline.

Tuttavia l'elenco dei commi 8 e 9 è ritenuto in dottrina non tassativo, essendo integrabile, a seguito di un giudizio di inadattabilità in concreto, dalla disciplina comune al lavoro sportivo; specularmente si ritiene che siano applicabili le norme di diritto comune non escluse dalla legge 91 e non inadattabili (quali ad esempio gli artt. 2, 6, 8, 9 e 11 dello Statuto dei lavoratori).<sup>122</sup>

In base al comma 8 non sono quindi applicabili al lavoro sportivo subordinato le seguenti disposizioni della legge 300/1970:

---

<sup>122</sup> Riccio G. M. , Cantamessa L. , Sciancalepore G. , *op. cit.* , p. 165.

- l'art. 4, che vieta l'uso di impianti audiovisivi, poichè gli eventi sportivi sono caratterizzati da una vasta pubblicità e da una totale assenza di riservatezza, rendendo spesso necessario l'intervento della televisione al fine della spettacolarizzazione;

- l'art. 5, che vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, in quanto è interesse comune a società e atleti di salvaguardare l'integrità psico-fisica di questi ultimi attraverso controlli periodici e visite specialistiche, che permettano allo sportivo di essere nella migliore condizione durante lo svolgimento della stagione sportiva;

- l'art. 13 riguardante le mansioni e le categorie del lavoratore, poichè esse non sono configurabili nell'attività sportiva, né esistono concetti simili che permettano di assimilare il rapporto di lavoro sportivo al lavoro ordinario;

- l'art. 18 sulla reintegrazione nel posto di lavoro, da raccordarsi con gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 604/1966 (*"Norme sui licenziamenti individuali"*, di cui è esclusa l'applicabilità nello stesso comma), in virtù della quale non è più concesso al datore di lavoro di licenziare liberamente un proprio dipendente (salvo la giusta causa o un giustificato motivo), riconoscendo al lavoratore, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in sua sostituzione, a percepire un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.

Tale tutela contro i licenziamenti non si applica dunque al lavoro sportivo, con importanti conseguenze legate alla libera recedibilità dal contratto a tempo indeterminato (su cui si vedrà in 4.12. );

- gli artt. 33 e 34, su cui è già stato detto a proposito dell'assunzione diretta (cap. 4.6.

L'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 91 termina stabilendo che *"Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18*

*aprile 1962, n. 230*” (ora sostituita dal decreto legislativo 368 del 2001), relativo alla disciplina dei contratti a termine.

Infine il comma 9 stabilisce che *“L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni sportive nazionali.”*

Questa esclusione è stata dettata dalla necessità di evitare al lavoro sportivo professionistico il lungo procedimento dell'art. 7 dello Statuto, in virtù dell'esigenza dello sport di garantire la continuità delle competizioni.

Occorre distinguere fra il regime sanzionatorio che riguarda l'attività agonistica (sanzionato dalle Federazioni) e quello che riguarda il rapporto del professionista sportivo con la propria società (sanzionato da quest'ultima) : secondo D'Harmant<sup>123</sup> il comma 9 si riferisce solo al primo rapporto, ossia all'illecito sportivo, mentre l'illecito contrattuale resta nell'ambito applicativo dell'art.7 dello Statuto.

#### **4.8. I caratteri della subordinazione: gli obblighi del lavoratore sportivo e i poteri del datore di lavoro**

Abbiamo visto che la legge n. 91 non esaurisce la regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo: sono infatti applicabili anche le norme del codice civile e della legislazione del lavoro non incompatibili.

Naturalmente tra queste vanno annoverate le fattispecie previste dal quinto libro del codice civile, dedicato al lavoro; in particolare gli artt. 2099 e ss. subiranno una sorta di adattamento dovuto alle peculiarità

---

<sup>123</sup> D'Harmant F. A. , *Nota sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.* , 1982, p. 853 ss. , cit. in Germano T. , *op. cit.* , p. 473.

della prestazione dello sportivo professionista rispetto a quella del normale lavoratore subordinato.

L'obbligazione specifica in vista della quale si stipula il contratto di lavoro subordinato è quella, gravante sul lavoratore, di prestare la propria attività lavorativa personalmente; in particolare i caratteri della subordinazione si traducono negli obblighi di diligenza, obbedienza e di fedeltà, stabiliti dagli artt. 2104 e 2105 c.c. .

L'art.2104 (*“Diligenza del prestatore di lavoro”*) stabilisce che: *“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.”*

Esso individua, pertanto, i criteri tipizzanti il lavoro subordinato, ossia la diligenza e la obbedienza, nel rispetto dei quali deve essere svolta l'attività lavorativa, compresa quella sportiva professionistica.

Per quanto riguarda il primo aspetto, lo sportivo professionista deve mettere a disposizione della società di appartenenza le proprie prestazioni lavorative in vista del conseguimento del risultato cui le stesse tendono, corrispondenti anche alle aspettative della società datrice di lavoro; si specifica così il generale principio di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni stabilito dall'art. 1176 c.c. .<sup>124</sup>

L'obbligo di obbedienza, in base al quale il lavoratore dipendente deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori di questo dai quali il lavoratore gerarchicamente dipende, nel lavoro sportivo deve essere espressamente specificato, come richiesto dal già visto art. 4 comma 4 della legge n. 91: questo infatti richiede il necessario inserimento nel contratto individuale di una clausola

---

<sup>124</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 96.

contenente l'obbligo dello sportivo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Questa esigenza si impone soprattutto nei giochi di squadra, in cui il raggiungimento di un obiettivo comune deve prevalere sull'interesse del singolo componente.

Si richiede inoltre all'atleta l'osservanza delle disposizioni, non strettamente attinenti all'esecuzione della prestazione, relative allo stile di vita, che non deve pregiudicare la condizione fisica e mentale del giocatore: scontato in questo senso il riferimento alla dieta e al riposo.

Rientra poi negli obblighi dello sportivo professionista quello di partecipare agli allenamenti nelle ore e nei giorni fissati dalla società, alle gare ufficiali e alle amichevoli, e di attenersi alle indicazioni sull'abbigliamento.

Il dovere di fedeltà è invece sancito dall'art. 2105 c.c. , il quale stabilisce che *“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”*.

Questo obbligo, ribadito dagli accordi collettivi e dai contratti-tipo, consiste nell'inibizione a svolgere altra attività sportiva (salvi i casi in cui ci sia l'autorizzazione della società e ovviamente gli impegni con le squadre nazionali) o altra attività lavorativa o imprenditoriale incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistica; nel caso in cui l'atleta intenda iniziare una di tali attività, deve darne notizia alla società, che può opporsi.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup>Art. 11 dell' Accordo collettivo tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti di Serie C – e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Viene invece valutata caso per caso la possibilità per gli sportivi di firmare accordi di sponsorizzazione personale, poiché c'è il rischio di un conflitto con gli sponsors della società di appartenenza.

Il divieto di non concorrenza stabilito dall'art. 2105 c.c. ha efficacia solo durante la permanenza del rapporto di lavoro; a differenza del comune lavoratore subordinato, che può essere vincolato entro certi limiti all'obbligo di non concorrenza anche al termine del contratto in base all'art. 2125 c.c. , per lo sportivo professionista questa possibilità è esclusa dall' art. 4 comma 6 della legge n. 91, in ragione della grande concorrenza tra le società sportive e del principio di libertà su cui è impostata la legge stessa.<sup>126</sup>

Un ultimo aspetto dell'obbligo di fedeltà può riscontrarsi nell'astensione da atti o comportamenti che integrino il tentativo o la commissione di illeciti sportivi, in particolare riguardanti la possibilità di “truccare” le partite, come recentemente avvenuto ai massimi livelli del calcio.

Ne deriva che questo obbligo assume nel lavoro sportivo grande importanza in virtù dei principi fondamentali della pratica sportiva, ossia la lealtà e la correttezza, il cui rispetto è espressamente imposto dagli accordi collettivi.

Agli obblighi caratterizzanti la posizione di subordinazione del lavoratore sono contrapposti i poteri del datore di lavoro, i quali si concretano nel potere direttivo, nel potere disciplinare e in quello di controllo.

Il potere direttivo va inteso nel lavoro ordinario come potere di organizzare globalmente l'attività dell'impresa; esso trova fondamento in diversi articoli del codice civile, quali l'art.2086 (*“l'imprenditore è a capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”*), l'art.2094 (in cui il prestatore di lavoro subordinato si

---

<sup>126</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 74.

obbliga a prestare la propria attività nell'impresa “*alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*”), e l'art.2104 (in cui il lavoratore si impegna ad osservare “*le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende*”).

Per quanto riguarda il lavoro sportivo, questo potere è rinvenibile nell'obbligo gravante sullo sportivo di attenersi alle istruzioni tecniche e alle disposizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, come stabilito dal già visto comma 4 dell'art. 4.

In primo luogo il potere direttivo del datore di lavoro si esplica nella scelta di determinare il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa: gli sportivi professionisti devono svolgere le prestazioni nei luoghi indicati dalle società di appartenenza, sia che si tratti di allenamenti che di gare, anche in trasferta

Come avviene per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato, anche in ambito sportivo il lavoratore non è tenuto all'osservanza di ordini illegittimi o che si traducano nell'esposizione a pericoli per la propria salute o incolumità fisica; non si applica inoltre allo sportivo professionista l'art. 2103 c.c. , relativo alle mansioni del lavoratore.

Il potere direttivo delle società sportive potrebbe essere indebolito dal fenomeno delle sponsorizzazioni, poiché gli sponsors, forti di un consistente potere economico, possono ingerirsi nella condotta dell'atleta a scapito dei poteri propri del datore di lavoro; tuttavia si ritiene che questo potere di condizionamento contrasti col dovere di fedeltà e di diligenza cui è obbligato il prestatore di lavoro, il quale sarà quindi tenuto ad una scrupolosa osservanza degli indirizzi imposti dal datore.<sup>127</sup>

Per quanto riguarda il potere disciplinare delle società sportive, esso è complementare al potere direttivo, poiché rafforza la garanzia

---

<sup>127</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 102.



dell'adempimento della prestazione, intrecciandosi così al potere disciplinare delle Federazioni.<sup>128</sup>

L'art.2106 c.c. prevede che *“L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti (relativi agli obblighi del lavoratore) può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione”*; qui il legislatore si è limitato a porre un generico limite di proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa.

Tuttavia veri e propri limiti sono stati definiti dall'art.7 dello Statuto dei lavoratori, la cui applicazione, come abbiamo visto, è stata fatta salva dalla legge n. 91 anche per gli sportivi professionisti in relazione alle sanzioni inflitte dalle società sportive per violazioni attinenti agli obblighi contrattualmente assunti dal lavoratore.

Questa disposizione deve essere raccordata non solo con quanto disposto dagli accordi collettivi, che prevedono peculiarità legate al tipo di sanzioni e alla modalità della loro irrogazione, ma anche alla possibilità di devolvere le controversie sulla loro applicazione ad un collegio arbitrale.

Infine, il potere di controllo si esplica nell'assicurarsi che gli ordini impartiti vengano rispettati; tuttavia esso è stato fortemente ridimensionamento per effetto dello Statuto dei lavoratori.

Questa legge infatti, nell'intento di tutelare il lavoratore, ha da un lato compresso l'autorità del datore di lavoro quale capo dell'impresa, vietando il ricorso a determinate forme di controllo; dall'altro ha disciplinato le modalità di questo potere.<sup>129</sup>

Sono così applicabili al lavoro sportivo, seppure di difficile attuazione nella pratica, alcune norme della legge n. 300 del 1970, quali l'art. 2 (secondo il quale è fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla

---

<sup>128</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p.76.

<sup>129</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 103.

vigilanza sull'attività lavorativa delle guardie giurate), l'art. 3 (riguardante il personale di vigilanza, i cui nominativi vanno comunicati), l'art. 6 (che ammette le visite personali) e l'art. 8 (il quale vieta le indagini sulle opinioni dei lavoratori).

#### **4.9. I diritti del lavoratore sportivo**

Dallo svolgimento dell'attività lavorativa conseguono per il lavoratore subordinato non solo obblighi, ma anche diritti tutelati dall'ordinamento giuridico: il lavoro infatti è espressione della personalità e strumento di realizzazione di ciascun individuo sia come singolo sia come membro di una collettività.

Di conseguenza, anche lo sportivo professionista gode di alcuni diritti, che possiamo distinguere, a seconda della loro natura, in personali e patrimoniali.

Nel primo gruppo si distingue innanzi tutto il diritto alla prestazione dell'attività lavorativa, che si esplica nella possibilità di allenarsi, di prendere parte alle iniziative della società di appartenenza e soprattutto di partecipare alle singole gare, unico strumento di realizzazione dell'atleta (soprattutto negli sports individuali).

Abbiamo visto nel paragrafo precedente che al lavoro sportivo non si applica l'art.2103 (così come modificato dall'art.13 dello Statuto dei lavoratori), il quale esclude che il datore di lavoro possa unilateralmente assegnare al lavoratore mansioni diverse da quelle di assunzione per soddisfare esigenze aziendali.

La ragione dell'inapplicabilità allo sportivo professionista di questa norma va ricercata nella difficile compatibilità di questa materia con la disciplina del professionismo sportivo, in cui è sicuramente assente una

classificazione per categorie o mansioni in ragione dei ruoli rivestiti negli sports di squadra (problema neppure ipotizzabile negli sports individuali); le specificità delle mansioni sportive rendono impensabile che le società procedano, per esempio, ad adibire un soggetto tesserato come atleta alle funzioni di preparatore atletico, senza dimenticare che negli sport di squadra è l'allenatore che decide la collocazione tattica del giocatore.<sup>130</sup>

Ne deriva l'esclusione della possibilità che si inneschino meccanismi di carriera, quale può configurarsi nel caso in cui un atleta rivendichi il diritto ad essere incluso nella rosa della prima squadra per aver disputato un certo numero di partite; ancora una volta sono gli accordi collettivi a provvedere all'eventuale regolamentazione degli effetti legati all'adibizione a mansioni diverse da quelle di assunzione.

In correlazione con l'obbligo d'esecuzione della prestazione sportiva, il lavoratore ha diritto a periodi di riposo settimanale e annuale, la cui durata è stabilita dagli accordi collettivi; tali aspetti sono disciplinati dall'art. 36 della Costituzione, che ai commi 2 e 3 stabilisce che *“La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”*.

Vanno ora ricordati i principi riguardanti l'orario di lavoro, la cui durata massima è prevista in 40 ore settimanali, con la conseguenza che la disciplina sul lavoro straordinario si applica già a partire dalla quarantunesima ora di lavoro; l'ammissione al lavoro notturno, per i lavoratori che ne facciano richiesta, deve invece essere preceduta da una consultazione sindacale.

È evidente come tali principi siano inapplicabili al lavoro sportivo, il quale difficilmente si presta ad essere contenuto in ritmi temporali

---

<sup>130</sup> D'Onofrio P. , *op. cit.* , p. 82.

predefiniti e costanti: basti pensare alle corse a tappe del ciclismo, in cui l'atleta è sottoposto a ingenti sforzi per circa 20 giorni consecutivi, oppure all'impegno di alcuni calciatori, chiamati talvolta a partecipare in breve ad incontri casalinghi e in trasferta.

Quanto al riposo, l'art. 2109 co.1 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica; è tuttavia prevista la possibilità di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica per esigenze tecniche dell'impresa o per ragioni di pubblica utilità (art. 9, comma 2, D.Lgs. 66/2003).

Ciò vale anche per gli sportivi professionisti, in virtù chiaramente di ragioni organizzative, poiché nella maggior parte degli sports le competizioni si svolgono soprattutto la domenica; anche in questo caso intervengono gli accordi collettivi( ad esempio, l'accordo per i calciatori stabilisce che il riposo sia goduto entro i primi due giorni della settimana).<sup>131</sup>

A proposito delle ferie annuali, gli sportivi professionisti hanno diritto al loro godimento per una durata che è determinata dagli accordi collettivi: sempre l'accordo per i calciatori ci suggerisce, all'art. 22, che l'atleta *“Ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto*

---

<sup>131</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 119.

*riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuali non goduti a causa del richiamo in sede”.*

Ulteriori giorni di esonero dal lavoro sono previsti inoltre in occasione del matrimonio e per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami degli atleti che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualifica professionale.

Per quanto riguarda i diritti di natura patrimoniale emerge innanzi tutto la retribuzione, che costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro sportivo (e pure un obbligo per il datore); essa è diretta a remunerare il lavoratore per l'attività svolta.

I principi costituzionali relativi alla retribuzione valgono anche nei confronti del lavoro sportivo: ancora una volta soccorre l'art. 36 Cost., il quale stabilisce che *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.*

Vanno pertanto assicurate alla retribuzione la proporzionalità, in base al quale si deve tener conto della quantità di lavoro prestato e dell'impegno profuso in relazione alla durata della prestazione e al tipo di mansioni svolte, e la sufficienza, vale a dire una misura minima di retribuzione che garantisca non soltanto al lavoratore, ma anche alla sua famiglia, un'esistenza dignitosa e libera dal bisogno.<sup>132</sup>

La determinazione della retribuzione nello sport professionistico è regolata dagli accordi collettivi: il suo importo è costituito da un compenso annuo lordo che assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui l'atleta potrebbe aver diritto, cui si possono sommare gli eventuali premi collettivi o individuali, anch'essi di natura retributiva,

---

<sup>132</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 120.

nonché le quote di partecipazione alle eventuali iniziative promozionali e pubblicitarie della società.

Restano così estranei allo sportivo professionista alcuni elementi retributivi che caratterizzano il normale lavoro subordinato, quali le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo e gli elementi accessori, ossia le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) e gli scatti di anzianità.<sup>133</sup>

Gli accordi collettivi risultano applicativi dei principi costituzionali soprattutto nel momento in cui fissano dei livelli minimi salariali; infatti gli sportivi impegnati in gare non ai massimi livelli non sono paragonabili ai grandi campioni, nei cui confronti sarebbe anzi auspicabile un tetto all'ingaggio, a maggior ragione in questi anni di recessione.

Va infine ricordato, sempre in tema di diritti patrimoniali spettanti ai lavoratori subordinati, la disposizione dell'art. 4 co. 7 della legge n. 91 (di cui si è già detto nel par. 4.6. ), in base alla quale le Federazioni possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art.2123.

.

#### **4.10. Gli obblighi del datore di lavoro**

Abbiamo visto l'obbligo principale del datore di lavoro è rappresentato dalla retribuzione; tuttavia egli è gravato anche da altri doveri, primo fra tutti quello connesso alla tutela delle condizioni di lavoro: a tal fine l'art.2087 c.c. stabilisce che *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del*

---

<sup>133</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 86.

*lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.*

L'art. 2087 è applicabile pure allo sport, che è privo di tutela specifica in materia; questa disposizione obbliga le società sportive ad adottare tutte le misure atte ad eliminare i fattori di rischio connessi ai luoghi della prestazione lavorativa, con la conseguenza che esse potranno rispondere dei danni verificatisi in seguito a lacune nelle misure protettive.

La norma è stata continuamente specificata da vari interventi legislativi, evidenziando l'importanza della sicurezza sul lavoro e della tutela fisica del lavoratore; in particolare si applica allo sport il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), ossia il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in virtù dell'art. 3 che stabilisce che *“Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”.*

La società sportiva deve inoltre garantire, oltre all'integrità fisica, la tutela della personalità morale dello sportivo, vale a dire la sua *privacy*: il trattamento dei dati personali e la diffusione di notizie relative allo stato di salute devono rispettare le disposizioni contenute nella legge n. 675 del 1996, così come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il cui art. 1 stabilisce che *“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.*

La notorietà di alcuni sportivi non può infatti legittimare l'ingerenza nella loro vita privata, come testimoniato dalla recente causa intentata dal calciatore Christian Vieri nei confronti del presidente dell'Inter Massimo Moratti, accusato di atti di spionaggio (attraverso il controllo del telefono cellulare e pedinamenti) risalenti al 2003, anno in cui il giocatore militava nel sodalizio milanese.

L'art. 22 inoltre è esplicito nel richiedere sia il consenso scritto dell'interessato (che potrà essere dato anche in sede contrattuale, seppure previa idonea informativa e con specifica determinazione dei dati sanitari

connessi allo svolgimento dell'attività agonistica disciplinata dal contratto) che l'autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati sensibili.<sup>134</sup>

In una nota successiva il Garante, dopo aver chiarito “*che i dati relativi al fenomeno del doping assumono la natura di dati sensibili nel momento in cui emergono informazioni sullo stato di salute degli atleti*”, ha specificato che “*i dati che le società intendono diffondere non hanno sempre e necessariamente natura sensibile, dovendosi distinguere, ad esempio, l'indisponibilità dell'atleta che dipenda da una patologia, da altre circostanze del tutto passeggero che non sono di per sé idonee a rivelare lo stato di salute (si pensi all'opportunità di un turno di riposo o ad una comune influenza)*”, e ha proposto l'acquisizione di una delega a parte per “*rendere pubbliche talune circostanze rilevanti per l'interesse pubblico sotteso alle attività stesse, da individuarsi una tantum ma con precisione, anche con riferimento a determinate categorie di informazioni*”.<sup>135</sup>

Non è invece posta a carico delle società sportive la responsabilità per i danni derivanti da incidenti di gioco, in virtù del fatto che è intrinseca nell'attività sportiva una certa alea scaturente, in molti casi, dall'inevitabile contatto fisico (si parla a riguardo di “*scriminante sportiva*”); la responsabilità della società è invece rinvenibile nel caso in cui il danno subito dall'atleta, pur essendo conseguenza degli inevitabili contatti fisici rientranti nel c.d. rischio sportivo, sia riconducibile a

---

<sup>134</sup> Nota Garante Privacy 9 luglio 1997, *Trattamento e diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli atleti*, in Bollettino “Cittadini e Società dell'Informazione”, Anno I - Maggio/Luglio 1997 - n. 1.

<sup>135</sup> Nota Garante Privacy 22 giugno 1998, *I dati personali relativi a fenomeni di doping possono assumere la natura di dati sensibili*, in Bollettino “Cittadini e Società dell'Informazione” Anno II Giugno/Luglio/Agosto 1998 - n. 5.



carenti accertamenti sanitari e/o ad errori nella diagnosi da parte del medico sociale.<sup>136</sup>

Da ciò si evince che anche le condizioni di salute dello sportivo sono oggetto di specifici obblighi a carico delle società sportive: nel paragrafo 4.15 si parlerà di certificati di idoneità alla partecipazione alle gare sportive, controlli sanitari periodici, istituzione ed aggiornamento di apposite schede sanitarie.

#### **4.11. Cessione del contratto**

Tornando all'analisi della legge n. 91, l'art. 5 al primo comma stabilisce che il contratto di lavoro sportivo professionistico *“può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti”*.

La norma quindi sancisce la legittimità del contratto a tempo determinato nel lavoro sportivo, prevedendo la possibilità dell'apposizione di un termine risolutivo non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, ed ammette la successione di più contratti a termine tra le stesse parti.

La disposizione si coniuga con quella prevista dall'ottavo comma dell'art. 4, ove dichiara inapplicabile ai contratti di lavoro a termine la legge 18 aprile 1962 n. 230 (*“Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”*); corollario di ciò è l'abolizione del vincolo sportivo, (stabilito dall'art. 16 della legge n. 91), che legava a tempo indeterminato l'atleta alla società di appartenenza.

---

<sup>136</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 125.

Vidiri<sup>137</sup> ha criticato la durata massima quinquennale del termine, ritenendola troppo lunga soprattutto se correlata alla durata media della attività agonistica degli sportivi; tuttavia egli vi riconosce un bilanciamento tra le esigenze delle società sportive, cui è consentito di pianificare meglio la prestazione agonistica dell'atleta oltre che di non vincolarsi ad atleti che deludono le aspettative per vari motivi, e quelle dei professionisti, che spesso preferiscono legami più brevi (anche se ciò non vale in generale verso fine carriera).

Il secondo comma ammette *“la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad una altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali”*.

Questa cessione agevola la mobilità dell'atleta, realizzando un negozio in cui il cessionario subentra nella posizione contrattuale del cedente: si tratta di un contratto trilaterale, per il perfezionamento del quale occorre l'assenso dei tre soggetti coinvolti.<sup>138</sup>

Essa può essere effettuata a titolo provvisorio o definitivo, accompagnandosi talvolta anche alla modifica delle condizioni economiche del contraente ceduto; è inoltre richiesta per la validità dell'atto la forma scritta e il deposito presso la Federazione per consentirne i prescritti controlli.

Secondo D'Harmant<sup>139</sup> questo secondo comma consiste in una speciale applicazione dell'art. 1406 c.c. in materia di cessione del contratto ( in base al quale *“Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”*).

---

<sup>137</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 1993, p. 222.

<sup>138</sup> D'Onofrio P. , *op. cit.* , pp. 97-98.

<sup>139</sup> D'Harmant F. A. , *op. cit.* , 1982, cit. in Germano T. , *op. cit.* , p. 473.

## 4.12. Sospensione e risoluzione del rapporto

Anche nello sport accade che una parte non riesca ad adempiere alle obbligazioni assunte; ciò può portare alla sospensione o alla risoluzione del rapporto.

In particolare, lo sportivo professionista potrà godere della tutela stabilita dall'art. 2110 c.c. , che gli riconosce il diritto alla retribuzione o un'indennità ( *“nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità”* ) in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio.

Il secondo comma tuttavia prevede che, decorso tale periodo, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 c.c. (*“recesso del contratto a tempo indeterminato”*<sup>140</sup>).

L'applicabilità di questa disposizione e del successivo art. 2119 c.c. (*“recesso per giusta causa”*<sup>141</sup>) allo sport professionistico deriva, secondo la dottrina prevalente<sup>142</sup>, dall'esclusione per gli sportivi, in virtù dell'art. 4 della legge n. 91, della complessa tutela a favore dei lavoratori contro i licenziamenti illegittimi; ne consegue un regime di libera

---

<sup>140</sup> *“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.”*

<sup>141</sup> *“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda”* .

<sup>142</sup> Ad. es. Bonavitacola R. , *Manuale di diritto sportivo*, Milano, 1986, p. 38; Duranti D. , *op. cit.* , p. 718; D'Harmant F. A. , *Note sulla disciplina*, cit. , p. 856; tutti citati in Vidiri G. , *op. cit.* , 1993, p. 218.

recedibilità dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, giustificato dalla specialità del rapporto in questione, che mal si adatta ad una disciplina che limita la facoltà di licenziamento alla ricorrenza di ipotesi di inadempimento contrattuale.<sup>143</sup>

Va osservato che, nonostante la possibilità dell'apposizione di un termine (art. 5 legge n. 91) e l'inapplicabilità della legge sui contratti a termine facciano desumere che il legislatore abbia considerato il contratto di lavoro sportivo naturalmente a tempo indeterminato, in realtà, nella pratica sportiva, si riscontrano quasi esclusivamente contratti a tempo determinato, che garantiscono una maggiore mobilità degli atleti e la loro libertà contrattuale.

Le ipotesi più frequenti di risoluzione unilaterale del contratto vanno ricondotte all'impossibilità sopravvenuta della prestazione sportiva e all'inadempimento di una delle parti.

Rientra nella prima fattispecie, ad esempio, l'invalidità dell'atleta conseguente a malattia o a infortunio (come anticipato precedentemente) che superi il c.d. periodo di comporta; questi casi sono regolati dagli accordi collettivi degli sportivi professionisti.<sup>144</sup>

In giurisprudenza è stato stabilito che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione sportiva può essere determinata non solo da una causa violenta idonea da sola a cagionare lo

---

<sup>143</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 146, secondo cui la facoltà di recesso spetta a entrambe le parti salvo, in entrambi i casi, l'obbligo del preavviso o dell'indennità sostitutiva.

<sup>144</sup> Ad esempio l'Accordo collettivo FIGC-AIC (Associazione italiana calciatori) prevede, all'art. 15, che *“qualora l'invalidità del Calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità [...] si protraggano oltre i 6 mesi, la società può richiedere al CA la risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'invalidità e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto”*; inoltre l'immediata risoluzione può essere richiesta quando la menomazione comprometta in maniera definitiva l'idoneità agonistica o risulti imputabile a colpa grave del giocatore.

stato invalidante, ma anche da un'infermità derivante dall'attività agonistica, pur nel caso in cui il giocatore vi sia predisposto.<sup>145</sup>

L'inadempimento è motivo di risoluzione del contratto sia nei casi tipizzati dalle norme collettive (quali la morosità della società<sup>146</sup>) sia, secondo i principi generali, nei casi in cui non sia possibile la prosecuzione del rapporto per giusta causa; questa andrà dunque individuata in concreto, facendo riferimento al caso specifico.<sup>147</sup>

Ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il recesso della società sportiva dal rapporto di lavoro con il direttore sportivo a seguito dei risultati negativi della squadra, che hanno inciso sul rapporto fiduciario tra il dirigente e il sodalizio sportivo.<sup>148</sup>

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, che come abbiamo visto sono usati nella quasi totalità dei casi, in caso di assenza di giusta causa la libertà di recedere non esime dal risarcimento del danno (come si deduce *a contrario* dall'art. 2119 c.c. ) ; questo consiste, nel caso in cui a recedere ingiustificatamente sia la società, nel pagamento dei compensi commisurati alla sua residua durata, mentre più difficile è la sua quantificazione in caso di recesso da parte del giocatore.

Molteplici sono infatti i fattori da considerare: il costo non ammortizzato del giocatore, gli stipendi risparmiati, il costo per l'ingaggio di un

---

<sup>145</sup> Cass. 8 maggio 2000 n. 11404, in *Riv. dir. sport.* , 2001, p. 204, cit. in Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 107.

<sup>146</sup> Art. 13 dell'Accordo collettivo FIGC-AIC, che stabilisce inoltre all'art. 12 che “*Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto quando la società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti*”.

<sup>147</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 147.

<sup>148</sup> Cass. 28 dicembre 1996 n. 11540, in *Riv. dir. sport.* , 1997, p. 233, criticata da Vidiri in *op. cit.* , 2002, p. 56, secondo il quale la giusta causa di recesso va configurata solo ad una valutazione globale della condotta del direttore sportivo.

sostituto e il beneficio o il pregiudizio eventualmente derivanti sul piano del rendimento agonistico da questa sostituzione.<sup>149</sup>

Alla luce di questa difficoltà, si è suggerito di determinare convenzionalmente il danno di risarcire attraverso rimedi civilistici quali l’inserimento di una clausola penale *ex art. 1382 c.c.* o di una multa penitenziale *ex art. 1373 co. 3 c.c.* .<sup>150</sup>

Infine, va segnalato come l’art. 2119 c.c. escluda il fallimento della società di calcio dalle cause di risoluzione del contratto; la giurisprudenza anzi ha permesso, in questo caso, l’esercizio provvisorio dell’azienda al fine di non disperdere il patrimonio costituito dal parco giocatori (qualora la società venga esclusa dal campionato o le sia revocata l’affiliazione si applica lo svincolo d’autorità e i giocatori vengono autorizzati a stipulare un nuovo contratto).<sup>151</sup>

#### **4.13. L’abolizione del vincolo sportivo**

La disciplina del vincolo per lo sportivo professionista, come è stato anticipato nel capitolo 3, è stata abolita dall’art.16 della legge n. 91; ciò ha costituito uno dei punti salienti della suddetta legge.

Infatti, come ha osservato giustamente Germano, per effetto di questo istituto “*il calciatore si trovava in una posizione che a ben vedere era*

---

<sup>149</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 110

<sup>150</sup> Guidolin R. , *Da Bosman a Ronaldo, i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. dir. sport.* , 1998, p. 82, cit. in Spadafora, *op. cit.* , pp. 148-149.

<sup>151</sup> Trib. Catania 21 maggio 1992, in *Foro it.* , 1992, I, p. 2514, in Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 111.

*più di oggetto che di soggetto*<sup>152</sup>; non a caso il parco giocatori era iscritto, nel bilancio di una società, al passivo come capitale sociale.

L'abolizione del vincolo costituisce l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 91, che postula la libertà dell'attività sportiva, e della logica giuslavoristica del rapporto sportivo, che fa emergere il contrasto con l'art. 2118 c.c. e con numerose disposizioni costituzionali.

La disciplina applicativa è costituita dagli artt. 5 e 6 della stessa legge: mentre il primo ha riscritto le regole della mobilità, il secondo prevede (come vedremo nel paragrafo 4.15.) la possibilità per le società di stipulare il primo contratto professionistico con i propri atleti del settore giovanile.

Questo provvedimento è stato adottato a seguito di alcune valutazioni sulla legittimità della permanenza del vincolo, problema che si può riproporre riguardo allo sportivo dilettante; questo istituto infatti, secondo gran parte della dottrina<sup>153</sup>, è in palese contrasto con alcuni diritti fondamentali.

In questo senso il vincolo sportivo a tempo indeterminato potrebbe violare il diritto alla libera pratica dell'attività sportiva, stabilito dall'art. 1 della legge n. 91 e ribadito dall'art. 16 del decreto Melandri (decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, secondo il quale *“Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”*), nonché alcune disposizioni costituzionali quali quella dell'art. 2 (poiché viene lesa il diritto della libertà dello sportivo nell'ambito della

---

<sup>152</sup> Germano T., *op. cit.*, p. 468.

<sup>153</sup> Ad es. Vidiri G., *op. cit.*, 2003, p. 67; Allegro G., in Riccio G. M., Cantamessa L., Sciancalepore G., *op. cit.*, p. 172.

formazione sociale dove manifesta la propria personalità), dell'art. 3 (discriminando la posizione dello sportivo rispetto ad altri lavoratori), dell'art. 4 (che tutela la libertà del cittadino di svolgere l'attività lavorativa "*secondo le proprie possibilità e la propria scelta*") e dell'art. 18 (poiché viene violata la libertà di associazione).

Proprio il contrasto con questi principi sarebbe, secondo Moro<sup>154</sup>, la causa della nullità di diritto ex art. 1418 c.c. del vincolo a tempo indeterminato o stipulato per un periodo irragionevolmente lungo, poiché realizza interessi immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. , co. 2.

Per aiutare le società, che avrebbero subito un contraccolpo economico ingente ed improvviso, l'art. 16 ha previsto l'abolizione del vincolo "*entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali e approvati dal C.O.N.I. , in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società*".

Il grande vantaggio, in termini di libertà contrattuale, concesso al professionista da questo articolo è stato incrementato dalla legge 18 novembre 1996 n. 586, che ha fatto seguito alla famosa sentenza Bosman; essa infatti, modificando l'art. 6 della legge n. 91, ha eliminato l'indennità di trasferimento (chiamata nella vecchia formulazione "*indennità di preparazione e promozione*", da determinarsi secondo parametri e coefficienti fissati dalle Federazioni), che la società titolare del nuovo contratto con lo sportivo avrebbe dovuto versare a favore di quella precedente.

Dall'analisi appena effettuata l'abolizione del vincolo, per quanto giusta, è risultata un provvedimento troppo svantaggioso, in termini economici,

---

<sup>154</sup> Moro P. , *op. cit.* , p. 73.



nei confronti delle società, come dimostrato dalle recenti crisi di alcuni grandi *clubs* calcistici.

Negli ultimi anni è così cambiata la prassi del rapporto contrattuale tra società e professionista: esse infatti cercano di non arrivare alla scadenza naturale del contratto offrendo rinnovi e prolungamenti, nei quali sempre più spesso vengono apposte clausole rescissorie altissime; queste addirittura permettono di lucrare dalla cessione di un atleta che non sia in scadenza di contratto.

#### **4.14. La libera circolazione dei lavoratori e la sentenza Bosman**

La libertà di circolazione rappresenta una delle quattro libertà fondamentali del Trattato CE (firmato a Maastricht il 1° novembre 1993): in base all'art. 3, l'azione della Comunità comporta *“un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”*.

In seguito alle riforme introdotte dal Trattato di Amsterdam (entrato in vigore il 1° maggio 1999) e dal Trattato di Nizza (entrato in vigore il 1° febbraio 2003), questa regola di carattere generale viene specificata da tre disposizioni: l'art. 39 (che assicura *“la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [...] , implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro [...] , importa il diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive, di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgere un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano*

*l'occupazione dei lavoratori nazionali, di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego*”), l’art. 43 (in base al quale vengono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro) e l’art. 49 (che assicura la libertà nella prestazione dei servizi).

Le istituzioni comunitarie hanno attuato in concreto i principi del Trattato, adeguandovi le legislazioni nazionali, attraverso l’emanazione di numerosi regolamenti, che costituiscono lo strumento più idoneo ad unificare la disciplina nei diversi settori della Comunità; essi hanno assicurato al suo interno la mobilità della forza lavoro grazie alla rimozione degli ostacoli di carattere economico e giuridico.<sup>155</sup>

Per quanto riguarda lo sport, i primi interventi a livello comunitario, nei quali sono stati richiamati questi principi, sono costituiti dalle sentenze Walrave<sup>156</sup> del 1974 (emessa su un rilievo di un Tribunale olandese che chiedeva di stabilire se fosse compatibile col diritto comunitario una disposizione dell’UCI, l’Unione Ciclisti Internazionale, secondo la quale dal 1973 allenatore e corridore dovessero avere la stessa nazionalità) e Donà<sup>157</sup> del 1976 (concernente l’incompatibilità con il diritto comunitario di alcune disposizioni del regolamento FIGC per le quali potevano essere tesserati e schierati in campo solo un numero limitato di giocatori cittadini di Stati membri).

In entrambe la Corte di Giustizia ha precisato che l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario qualora sia configurabile come

---

<sup>155</sup> Vidiri G. , *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell’ambito della Comunità europea*, in *Foro It.* , 1996, IV, p. 14.

<sup>156</sup> Corte di Giustizia Europea, sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74, in *Foro It.* , 1975, c. 81.

<sup>157</sup> Corte di Giustizia Europea, sentenza 14 luglio 1976, causa 13/76, in *Foro It.* , 1976, c. 361.

attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato; ha stabilito inoltre che il divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza vale per tutte le prestazioni di lavoro o di servizi (indipendentemente dall'originario rapporto giuridico) e riguarda non solo gli atti dell'autorità pubblica, ma anche quelli posti in essere da organizzazioni private.<sup>158</sup>

Le reazioni della dottrina a queste pronunce sono contrastanti: un indirizzo minoritario tendeva a sottrarre lo sport dall'osservanza della normativa europea, ora sottolineando il carattere innominato o composto del rapporto calciatore-società sportiva<sup>159</sup>, ora affermando che nelle competizioni agonistiche il significato sportivo assume valore preminente su quello economico<sup>160</sup>; l'orientamento prevalente<sup>161</sup> riteneva invece lo sport professionistico assoggettabile alle norme comunitarie dettate a tutela dei lavoratori subordinati, rilevando l'efficacia immediata nell'ambito degli Stati membri di dette norme.

Successivamente non seguì alcun intervento modificatore delle normative nazionali ed internazionali di riferimento: esse rimasero "lettera morta" per quasi vent'anni<sup>162</sup>, almeno fino alla celeberrima sentenza Bosman.<sup>163</sup>

Questi era uno sconosciuto calciatore belga che nel 1990 decise di trasferirsi dalla società di appartenenza del Liegi alla squadra francese

---

<sup>158</sup> Coccia M., *op. cit.*, p. 170.

<sup>159</sup> Barile P., *La Corte di Giustizia della Comunità europea e i calciatori professionisti*, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 1409, cit. in Vidiri G., *op. cit.*, 1996, p. 15.

<sup>160</sup> Coccia M., *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, p. 350, cit. in Vidiri G., *op. cit.*, 1996, p. 16.

<sup>161</sup> Bianchi D'Urso F., *Attività sportiva e libera circolazione nella Cee*, in *Dir. lav.*, 1992, I, 482, cit. in Vidiri G., *op. cit.*, 1996, p. 16.

<sup>162</sup> Tognon J., *op. cit.*, p. 45.

<sup>163</sup> Corte di Giustizia Europea, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 541.

del Dunkerque; trovando l'opposizione del sodalizio belga, che pretendeva in pieno l'indennità di preparazione e promozione, decise di sottoporre, tramite il Tribunale belga, un quesito pregiudiziale al giudice comunitario, per verificare la compatibilità delle norme sportive limitatrici della libertà di trasferimento dei giocatori da una squadra all'altra e di quelle che limitano il numero degli stranieri di una società, con le disposizioni degli artt. 48 (ora 39), 85 (ora 81) e 86 (ora 82) del Trattato CE.

In estrema sintesi<sup>164</sup>, il giudice comunitario ha statuito che l'art. 48 del Trattato (ora art. 39) osta all'applicazione delle norme emanate da associazioni sportive, che prevedono da un lato che un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincoli ad una società, possa essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo previo versamento all'altra di un'indennità (di trasferimento, di formazione o di promozione), e dall'altro che le società calcistiche, nelle competizioni da esse organizzate, possano schierare un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.

La Corte di Giustizia ha precisato, in risposta alle osservazioni dell'UEFA (l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee, che al punto 71 della sentenza *“ha fatto valere che le autorità comunitarie hanno sempre rispettato l'autonomia dell'attività sportiva, che è difficilissimo distinguere gli aspetti economici del calcio da quelli sportivi e che una pronuncia della Corte sulla situazione degli sportivi professionisti potrebbe rimettere in discussione l'intera organizzazione del gioco del calcio”*, invocando di *“attenersi a criteri di elasticità in considerazione della specificità di tale attività sportiva”*) che *“la Corte ha riconosciuto,*

---

<sup>164</sup> Per una completa analisi della vicenda si veda Bastianon S. , *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in *Foro It.* , IV, p. 3.

*nella citata sentenza Donà, punti 14 e 15, che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi non ostano a normative o a prassi giustificate da motivi non economici” e che “tale restrizione delle sfera d’applicazione delle dette norme deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico”, non potendo essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dalla sfera d’applicazione del Trattato.*

Il governo tedesco ha sottolineato, nel punto 72, che *“nella maggior parte dei casi uno sport come il calcio non ha indole di attività economica”,* concludendo che *“secondo il principio di sussidiarietà, considerato come principio generale, l’intervento delle autorità pubbliche e, in particolare, della Comunità nella materia considerata dev’essere limitato allo stretto necessario”* ; la Corte ha replicato, al punto 81, che *“il principio di sussidiarietà non può avere l’effetto che l’autonomia di cui godono le associazioni private per adottare normative sportive limiti l’esercizio dei diritti conferiti ai privati dal Trattato”*.

In altri termini, l’autonomia dell’ordinamento sportivo non comporta una totale impermeabilità rispetto all’ordinamento generale.<sup>165</sup>

Per quanto riguarda gli effetti della sentenza, essa, poiché è stata resa in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 177 del Trattato (ora art. 234), dichiara come debba essere interpretato l’art. 48 del Trattato, che è direttamente applicabile dai giudici nazionali per forza propria, anche prevalendo su eventuali norme interne contrastanti; la sentenza Bosman ha quindi un valore vincolante non solo per le parti del giudizio, ma anche per i giudici nazionali (come ribadito anche dalla giurisprudenza nazionale<sup>166</sup>).

---

<sup>165</sup> Coccia M. , *op. cit.* , p. 172.

<sup>166</sup> Corte. Cost. , 19 aprile 1985, n. 113, in *Foro. it.* 1985, c. 1604, in virtù della quale *“la normativa comunitaria [...] entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, e cioè tutte le volte che essa soddisfa il principio della immediata applicabilità”*.

Dal punto di vista sportivo le regole del gioco furono stravolte dall'abolizione del limite all'utilizzo dei giocatori stranieri comunitari, che permise alle società di schierarli tutti contemporaneamente; dal punto di vista economico l'eliminazione dell'indennità di trasferimento da un lato garantì un'ampia libertà contrattuale ai giocatori, dall'altro danneggiò notevolmente le società.

Queste infatti affrontarono una notevole riduzione del proprio capitale sociale, dovuto alla perdita delle indennità di preparazione e promozione; inoltre, per non perdere a "parametro zero" alcuni atleti in scadenza, dovettero procedere al rinnovo dei relativi contratti, che ovviamente furono ritoccati a cifre molto importanti.

Un altro danno poteva derivare dall'attività giovanile, poiché la totale apertura del mercato nazionale ai giocatori stranieri avrebbe potuto abbassare la qualità dei vivai, con conseguenze negative anche sulle selezioni nazionali.

La sentenza Bosman è stata indirettamente causa del decreto legislativo 20 settembre 1996 n. 485 (*"Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche"*, c.d. decreto "spalma perdite"), convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586, che ha ridisegnato la disciplina dei trasferimenti dei calciatori professionisti.

Abbiamo già visto che tale legge ha eliminato "l'indennità di preparazione e promozione" (prevista dalla legge n. 91) in relazione al trasferimento di ogni atleta professionista; essa inoltre, al fine di diluire nel tempo gli effetti negativi dell'abolizione di questa indennità, ha permesso di "spalmare" le perdite in tre annualità, introducendo inoltre il fine di lucro per le società professionistiche.

Con la Legge 21 febbraio 2003 n. 27 è stato inoltre concesso di distribuire contabilmente in dieci anni la perdita provocata dalla svalutazione del "parco" giocatori.

A proposito dell'applicazione della sentenza con riguardo alle altre discipline sportive e ai vari livelli, la Corte al punto 73, ricordando che *“l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato”*, vi riconduce *“l'attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazioni di servizi retribuite”*.

Vidiri<sup>167</sup> ne ha sostenuto l'applicabilità generale a tutte le discipline sportive ed a qualsiasi livello, guardando il diritto comunitario unicamente alla persona del lavoratore, anziché alla natura del datore di lavoro ed al relativo contesto, con la conseguenza che il divieto di discriminazione derivante dall'art. 48 del Trattato sarebbe invocabile anche da un'atleta formalmente non professionista ai sensi della l. n. 91/81, cui però venisse accordata una remunerazione da una società sportiva.

Per quanto riguarda la pallavolo, è curioso notare come nell'ambito delle competizioni europee non c'è alcun limite all'utilizzo di atleti di nazionalità diversa da quella della società di appartenenza, mentre nei campionati nazionali le Federazioni nazionali impongono un numero massimo di stranieri in campo; non a caso si sta diffondendo la prassi di ingaggiare atleti che possano partecipare solo alla Champions League.

In conclusione, è indubbio che la sentenza Bosman apre la strada ad un'intromissione comunitaria nello sport, tramite il pretesto della valenza economica del fenomeno sportivo, creando il rischio concreto che vi siano ulteriori interventi giudiziari volti a sovvertire le norme sportive.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 1997, p. 10.

<sup>168</sup> Sanino M. – Verde F. , *op. cit.* , p. 253.

#### 4.15. Premio di addestramento e formazione tecnica

L' art. 6 della legge n. 91, come abbiamo già avuto modo di vedere, è stato modificato dall'art. 1 del D.L. 20 settembre 1996 n. 485 (convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586) a causa della sentenza Bosman; è stata pertanto eliminata l'indennità di trasferimento.

L'attuale formulazione dell'articolo prevede solo che le Federazioni sportive nazionali, nel caso di primo contratto, stabiliscano *“un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile”*.

Esso consiste nel riconoscimento economico dell'attività svolta dalla società sui settori giovanili: sempre più spesso infatti i grandi *clubs* approfittano della loro ricchezza per acquistare i giovani atleti più promettenti.

Un'altra forma di tutela viene offerta dal comma 2, secondo il quale *“Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta”*.

Romeo prende ad esempio questo comma per dimostrare che non si può prospettare la via di un'assoluta e piena liberalizzazione dell'autonomia contrattuale dell'atleta.<sup>169</sup>

Il terzo comma infine stabilisce che *“Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi”*; a mio giudizio è chiaro l'intento del

---

<sup>169</sup> Romeo C. , *Il lavoro sportivo tra subordinazione e autonomia: il dilemma ordinamento statale o sportivo* , in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2008, vol. 16, n. 4, p. 341 .



legislatore di evitare che i sodalizi che abbiano come priorità la crescita dei giovani atleti perseguano fini di lucro.

#### **4.16. Il regime di sicurezza sociale**

Il sistema della sicurezza sociale degli sportivi, disciplinato dalla legge n. 91 agli artt. 7 ( sulla tutela sanitaria), 8 (sull'assicurazione contro i rischi) e 9 (sul trattamento pensionistico), è ispirato all'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività.

##### ***Tutela sanitaria***

Il frequente pericolo di infortuni legati alla pratica dell'attività sportiva ha spinto il legislatore ad approntare un'accurata tutela delle condizioni di salute dello sportivo professionista, in particolare in un'ottica di prevenzione dei danni alla salute: in nessun ambito come nello sport infatti svolge un ruolo fondamentale la medicina preventiva.<sup>170</sup>

Questa tutela è stata affidata in particolare all'art. 7 della legge n. 91, che tuttavia non esaurisce la gamma delle disposizioni che garantiscono il diritto della salute nello svolgimento dell'attività sportiva: concorrono con essa infatti le disposizioni generali dell'ordinamento statale (quali la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ora sostituito dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123) quelle destinate

---

<sup>170</sup> Ciannella P. , *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti prevenzionali e previdenziali*, cit. in Vidiri G. , *op. cit.* , 1993, p. 226.

allo sport ma ricollegate alla tutela dell'interesse pubblico alla salute (tra le quali si ricordano il D.M. 5 luglio 1975 sulla disciplina dell'accesso alle singole attività sportive, il D.M. 18 febbraio 1982 come integrato dal D.M. 28 febbraio 1983 sulla tutela sanitaria dell'attività agonistica, e la legge 14 dicembre 2000 n. 376 sulla lotta al doping ) e quelle rivolte al datore di lavoro (il riferimento principale va all'art. 2087, in virtù del quale egli deve tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, adottando le misure necessarie).<sup>171</sup>

In dottrina è stato rilevato un difetto di collegamento sistematico tra l'art. 7 e la legge 23 dicembre 1978 n. 833: secondo Duranti<sup>172</sup> ciò è dovuto al fine preventivo della tutela dell'attività sportiva, mancando un qualsiasi riferimento alle forme di tutela di carattere curativo e riabilitativo, mentre Bellini<sup>173</sup> rinviene nella disciplina dell'art. 7 un "taglio privatistico", soprattutto in riferimento alla scelta delle strutture preposte agli accertamenti sanitari, poiché sono riconosciuti ampi poteri alle Regioni piuttosto che alle unità sanitarie locali.

Questa scollatura non determina l'esclusione per gli sportivi professionisti dell'assistenza prevista dal servizio sanitario nazionale, istituita con la legge n.833/1978; si ritiene infatti che i campi di azione, le finalità e gli interessi perseguiti dalle due normative siano diversi, giustificando così la tutela aggiuntiva con la specialità dell'attività.<sup>174</sup>

Sulle società sportive incombono dunque, oltre al dovere di sicurezza proprio di ogni datore di lavoro, obblighi specifici, legati in modo

---

<sup>171</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , pp. 95-96.

<sup>172</sup> Duranti D. , *op. cit.* , cit. in Germano, *op. cit.* , p. 474.

<sup>173</sup> Bellini V. , *Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982, p. 606, cit. in Siniscalchi L. , *Profili previdenziali del lavoro sportivo: la legge 23 marzo 1981 n. 91* , in *Diritto del lavoro*, 1988, I, p. 293.

<sup>174</sup> Siniscalchi L. , *op. cit.* , p. 296.

particolare alla prevenzione degli infortuni attraverso un costante monitoraggio della salute dell'atleta.

L'art. 7 esordisce stabilendo che *“L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della Sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Queste norme, prosegue il comma 2, prevedono *“l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale. In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità”*.

Il comma 7 stabilisce che *“L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti”*; il controllo sulle condizioni dello sportivo non si limita dunque alla verifica dell'esistenza e della regolarità formale della scheda, compreso il suo aggiornamento, ma deve estendersi al merito degli esami clinici e diagnostici eseguiti.

Le Federazioni potranno quindi far ripetere gli esami nei casi dubbi o disporre d'ufficio altri eventuali accertamenti; ciò conferma l'ampio potere riconosciuto in materia a tali enti che, oltre a predeterminare le modalità di esecuzione dei controlli, *“possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda”* (comma 6); a loro volta le Regioni, in base al comma 8, *“potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva”*.<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 1993, p. 227.

La scheda sanitaria è stata istituita in attuazione della legge dal D.M. 13 maggio 1995; le sue “vicende” (istituzione, aggiornamento, custodia e relativi oneri), in caso di lavoro subordinato, sono a carico della società sportiva, in particolare del medico sociale, mentre sono a carico degli atleti stessi (che devono depositarne duplicato presso la Federazione sportiva nazionale) nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Il medico sociale, specialista in medicina dello sport, è tesserato presso la Federazione medico sportiva e iscritto nell'apposito elenco presso la Federazione sportiva di appartenenza della società sportiva, di cui è il responsabile sanitario; è tenuto all'assolvimento degli adempimenti sanitari e provvede, oltre all'istituzione e aggiornamento della scheda, all'effettuazione periodica degli accertamenti necessari, monitorando costantemente lo stato di salute dell'atleta.<sup>176</sup>

Tuttavia la responsabilità della tutela sanitaria degli sportivi professionisti, in capo al medico sociale, non esonera la società dall'eventuale obbligo di risarcimento per danni provocati da inadempienze, dovute a negligenza o imperizia, dello stesso medico, in virtù dell'art. 2087 c.c. (salva la possibilità di esercitare l'azione di rivalsa)<sup>177</sup>: si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto

---

<sup>176</sup> Valori G., *op. cit.*, p. 196.

<sup>177</sup> Si veda Cass. 8 gennaio 2003 n. 85, secondo la quale “*La responsabilità dell'Istituto di medicina dello sport non comportava di certo la liberazione della società [...] dall'obbligazione su di essa incombente ex art. 2087 c.c. Ed invero la verifica delle condizioni fisiche del giocatore professionista deve essere in via continuativa operata dai sanitari della società di calcio di appartenenza [...] evidenziando altresì come la prudenza e la diligenza non debbano mai difettare nel medico sportivo tenuto ad adeguare i propri interventi alla natura ed al tasso di pericolosità dell'attività prestata. In un siffatto contesto, diretto a fare dello sport un sicuro strumento di perseguimento della salute di coloro che lo praticano e non certo occasione di danni irreversibili, si è anche sottolineato come la condotta del medico sportivo, dal punto di vista dei diversi connotati che può assumere la colpa, debba, in ragione alla sua peculiare specializzazione, essere valutata con maggiore rigore di quanto richiesto in relazione all'operato di un medico generico*”. È stato poi evidenziata la possibilità che “*le società sportive (o la Federazione ove si tratti di sinistri accaduti nello svolgimento delle competizioni di squadre nazionali) possano essere chiamate a rispondere alla stregua dell'art. 2409 c.c. (in base ai quali i committenti sono responsabili dei fatti illeciti dei loro commessi,*

altrui, fondata sul rapporto di preposizione sussistente tra società e medico.<sup>178</sup>

Anche se i commi 2 e 7 dell'art. 7 si riferiscono genericamente agli sportivi professionisti, secondo Siniscalchi la legge si rivolge unicamente agli atleti, da un lato per l'espresso riferimento all'attività svolta sia in modo subordinato che autonomo, dall'altro perché appare difficile ipotizzare una pratica sportiva - meritevole di una così puntuale tutela - esercitata da allenatori, preparatori atletici o direttori tecnico-sportivi.<sup>179</sup>

Un ruolo importante è svolto anche dalla contrattazione collettiva, che integra le prestazioni di assistenza del servizio sanitario nazionale, ove non coperte dall'assistenza pubblica, in tutti i casi di malattie o infortuni (o nei limiti di quelli dipendenti dall'attività agonistica).<sup>180</sup>

La salute dell'atleta passa anche attraverso la lotta al doping: fondamentale in questo senso è stata l'emanazione della legge 14 dicembre 2000 n. 376, che l'ha classificato come reato, poiché in grado di alterare i risultati e quindi la regolarità delle competizioni sportive; inoltre esso compromette il bene della salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione (e conseguito dalla citata legge n. 833 del 1978), ribaltando la concezione dello sport come promotore del rispetto dei principi etici ed educativi.

---

*nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti) e come le suddette società nella sfera contrattuale possano essere assoggettate anche al disposto dell'art. 1228 c.c., in base al quale il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi è tenuto a rispondere anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".*

<sup>178</sup> D'Onofrio P. , *op. cit.* , p. 93.

<sup>179</sup> Siniscalchi L. , *op. cit.* , p. 293.

<sup>180</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 99.

### ***Assicurazione contro i rischi***

Abbiamo visto che lo sport costituisce un'attività rischiosa, soprattutto in relazione ad alcune discipline; il rischio di infortuni, del tutto peculiare rispetto a quello relativo al lavoro, si cela anche in pratiche sportive apparentemente più tranquille e bisognose di un minor sforzo fisico.

Questa considerazione rende opportuna la stipula di un'assicurazione che tuteli gli atleti e le società contro i rischi propri dello sport; ciò fu avvertito quasi un secolo fa, quando fu ritenuto necessario istituire una sorta di "auto-assicurazione" mutualistica tra tutti gli sportivi, data la difficoltà di collocare sul mercato privato delle assicurazioni il rischio sportivo.<sup>181</sup>

Nacque così la Sportass (che si chiamava Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi al momento della sua istituzione, nel 1934, ad iniziativa del C.O.N.I. ), dichiarata ente pubblico necessario ai sensi della legge n. 70 del 1975, con il compito di tutelare l'infortunistica sportiva in forma assicurativa nonché assistenziale a favore di tutti gli sportivi per effetto del loro tesseramento presso la relativa Federazione; il suo campo d'applicazione, circoscritto agli infortuni occorsi nello svolgimento dell'attività sportiva (e pure negli allenamenti e nei viaggi) , si estendeva anche a dilettanti e giovani.

Successivamente la legge n. 91 del 1981, all'art. 8, stabilì l'obbligo per le società sportive di "*stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate*".

---

<sup>181</sup> Frascaroli R. , *op. cit.* , p. 527.

Questa disposizione prescrive una forma individuale di assicurazione contro i rischi che indennizza non solo le lesioni derivanti dagli infortuni occorsi durante gli allenamenti o l'attività agonistica, ma anche quelli occorsi non in occasione del lavoro, in virtù della mancata specificazione, da parte dell'art. 8, dell'operatività della garanzia solo per gli eventi legati all'esercizio dell'attività sportiva.<sup>182</sup>

I beneficiari della polizza (integrativa dell'assicurazione Sportass) sono tutti gli sportivi, professionisti e non, iscritti alle organizzazioni sportive nazionali aderenti o affiliate al C.O.N.I. e alle organizzazioni sportive sulle quali il C.O.N.I. esercita il potere di vigilanza<sup>183</sup>; la società è responsabile dell'inadempimento degli obblighi assicurativi.

Con l'art. 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (*“Disposizioni in materia di premi all'INAIL”*) è stato introdotto l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore degli sportivi professionisti, anche in presenza di altre disposizioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche; la relativa gestione è stata affidata all'INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), indipendentemente da eventuali previsioni, contrattuali o di legge, di tutela attraverso polizza privatistica; in questo modo la stipulazione di un'assicurazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91 non è più obbligatoria ma facoltativa, ed è destinata a diventare una forma di previdenza complementare.<sup>184</sup>

È stata dunque estesa agli sportivi professionisti (titolari di un contratto di lavoro subordinato) la tutela obbligatoria prevista dal D. P. R. n. 1124

---

<sup>182</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 1993, p. 229.

<sup>183</sup> Frattarolo V. , *op. cit.* , p. 100, secondo il quale sono da comprendere tutti i soggetti dell'art. 2 della legge n. 91 in virtù della seconda parte dell'art. 8 della stessa legge, che rimanda la definizione dei massimali assicurativi all'intesa tra Federazione e rappresentanti delle categorie interessate; non sono invece compresi gli sportivi professionisti autonomi.

<sup>184</sup> Cinelli M. , *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2003, p. 99, cit. in Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 171.

del 30 giugno 1965, così come modificato dal decreto legislativo n. 38 del 2000: essi potranno godere dei principi generali in tema di tutela previdenziale garantiti alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Sono tenute all'obbligo assicurativo, attraverso il versamento dei premi, le società destinatarie delle prestazioni sportive, che devono preliminarmente adempiere all'obbligo delle denuncia nominativa all'INAIL entro 24 ore dall'inizio o dalla cessazione dell'attività lavorativa.

La tutela previdenziale scatta ogni qualvolta l'infortunio dal quale sia derivata la morte o l'inabilità si verifichi in occasione di lavoro (ossia nel suo contesto); lo sportivo inoltre è tutelato in caso di malattia professionale, ossia la malattia contratta a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa e quindi come conseguenza diretta e immediata della stessa.

Gli sportivi colpiti da infortunio o da malattia professionale hanno diritto alle prestazioni sia di tipo economico, erogate dall'INAIL, che sanitario; quest'ultime sono erogate dal servizio sanitario nazionale, anche in caso di mancato versamento dei contributi assicurativi da parte della società sportiva datrice di lavoro (c.d. "principio della automaticità delle prestazioni").<sup>185</sup>

La recente legge 24 dicembre 2003 n. 350 ha aggiunto con l'art. 4 co. 197 un comma 1-bis all'art. 8 della legge n. 91, il quale precisa che le disposizioni del primo comma non si applicano quando sia stato adempiuto l'obbligo previsto dall'art. 6; la norma prevede quindi la facoltà per le società sportive di stipulare una polizza individuale integrativa a favore degli sportivi professionisti.

Tornando alla Sportass, l'art. 51 co. 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ne aveva stabilito la competenza in ordine all'obbligo assicurativo

---

<sup>185</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 172.



degli sportivi dilettanti per i casi di infortunio derivanti dalla pratica dell'attività sportiva; la legge 29 novembre 2007 n. 222 ne ha tuttavia stabilito la soppressione, determinando nei rapporti pendenti il subentro dell' INPS nel ramo previdenziale e dell'INAIL nel ramo assicurativo.<sup>186</sup> Va infine menzionato il Decreto del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive del 16 aprile 2008 (*“Assicurazione obbligatoria per gli sportivi”*), che determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le Federazioni sportive nazionali, con le discipline sportive associate e con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ; questo decreto è stato recentemente annullato e definito illegittimo dal T.A.R. del Lazio.<sup>187</sup>

### ***Trattamento pensionistico***

Anche l'attività degli sportivi professionisti soggiace all'obbligo assicurativo a copertura degli eventi che la legge protegge in quanto meritevoli di tutela.<sup>188</sup>

Il primo intervento normativo in materia risale al 14 giugno 1973, allorchè l'art. 1 della legge n. 366 estese *“L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo [...] ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B, e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti. Le assicurazioni di cui al precedente comma sono,*

---

<sup>186</sup> Valori G. , *op. cit.* , p. 200.

<sup>187</sup> T.A.R. Lazio, sez. I, sentenza n. 03305 del 30 marzo 2009.

<sup>188</sup> Sica A., *Contributi e pensioni nel rapporto di lavoro sportivo*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2006, vol. 23, no. 44, p. 2485.

*inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio”*; venne anche estesa l’assicurazione contro le malattie, gestita però dall’INPS dal 1980.

L’attività sportiva veniva così inquadrata, ai fini previdenziali, nel settore dello spettacolo cui lo sport, in modo particolare il calcio, veniva assimilato.<sup>189</sup>

Con l’art. 9 della legge n. 91 fu prevista l’estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973 n. 366 per i giocatori e gli allenatori di calcio, a tutti gli sportivi professionisti di cui all’articolo 2 della presente legge, quindi sia lavoratori subordinati che autonomi; questi sono iscritti a un fondo speciale autonomo, con un proprio bilancio, gestito nell’ambito dell’ENPALS (art. 2 legge n. 366).

Secondo il comma 4, *“I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo”*; l’importo del compenso mensile di questi ultimi, *“ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni [...] è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le Federazioni sportive nazionali”* (art. 3 legge n. 91).

Il versamento dei contributi deve essere eseguito mensilmente a cura del datore di lavoro e la quota del lavoratore viene trattenuta alla fonte.

L’assicurazione presso l’ENPALS è stata prevista dalla legge n. 2388 del 1952 anche per gli addetti agli impianti sportivi, ad esempio contabili,

---

<sup>189</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 173.

magazzinieri e accompagnatori, purchè risultino dipendenti dalle società e “*addetti specificamente e continuativamente agli impianti sportivi*”.<sup>190</sup>

La legge 8 agosto 1995 n. 335 (sulla riforma generale delle pensioni) ha armonizzato al regime generale dell’INPS sia il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo che quello degli sportivi professionisti, delegando il governo per l’attuazione dei principi ivi indicati (art. 2 co. 22 e 23).

La delega è stata attuata per gli sportivi professionisti con il decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 166; il fine di uniformare la relativa disciplina del regime contributivo e pensionistico a quella generale è attenuato dai caratteri di specialità dello sport, legati alla maggior brevità della carriera di un atleta.<sup>191</sup>

La base per il calcolo dei contributi e i requisiti per ottenere la pensione variano, in virtù del graduale allineamento alla disciplina pensionistica generale, a seconda dell’iscrizione all’ENPALS prima o dopo il 31 dicembre 1995

- per gli iscritti dopo tale data e privi di anzianità contributiva, è prevista la maturazione di una “pensione di vecchiaia” al compimento dei 57 anni con il concorso di cinque anni di effettiva contribuzione; in questo caso, *“stante la specificità dell’attività lavorativa svolta, e’ consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell’età pensionabile prevista dall’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995”* (art. 3 co. 8 d. lgs. n. 166).

---

<sup>190</sup> Ministero del Lavoro, Circolare Ministeriale n. 108 del 1° ottobre 1984.

<sup>191</sup> Spadafora M. T. , *op. cit.* , p. 176.

Per il calcolo delle pensioni si utilizzerà il sistema contributivo, che tiene conto dell'ammontare dei contributi versati (il montante contributivo), nel limite del massimale rivalutato anno per anno, maggiorato degli interessi, da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione stabilito in relazione all'età dell'assicurato al momento della decorrenza della pensione.<sup>192</sup>

- per gli iscritti prima del 31 dicembre 1995, l'art. 1 del decreto legislativo n. 166 ha elevato l'età pensionabile minima per gli uomini a 52 anni e per le donne a 47 anni (in precedenza l'età era fissata rispettivamente a 45 e 40 anni) a condizione, per entrambi, che *“siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'ENPALS e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo”* (art. 3 co. 2 d. lgs. n. 166).

Se in tale data si sarà raggiunta un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni il calcolo della pensione avverrà col sistema retributivo, che tiene conto della anzianità contributiva (ossia il periodo intercorrente tra la data del primo contributo e la data della domanda di pensione) e della retribuzione pensionabile (costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione); altrimenti si applicherà un sistema misto, composto da quello retributivo fino al 31 dicembre 1995 e successivamente da quello contributivo (art. 2 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 166).

Infine, per quanto riguarda le aliquote contributive, è previsto il loro graduale allineamento con quelle in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti: l'art. 1 co. 2 del decreto legislativo n. 166 infatti prevede che

---

<sup>192</sup> Sica A. , *op. cit.* , p. 2489.

*“Dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo e' incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria”.*

Il successivo comma 3 stabilisce che *“le aliquote contributive [...] si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile”*; la disposizione prosegue prevedendo un contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2 per cento, da dividere tra datore di lavoro e lavoratore) *“sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore all'importo di cui al comma 5, diviso per 312”.*

Siniscalchi<sup>193</sup> ha esaminato la possibilità per i professionisti sportivi di usufruire di altre misure di previdenza sociale: la disciplina degli assegni familiari di cui al decreto legge del 13 marzo 1988 n. 69 potrebbe riguardare i lavoratori sportivi subordinati, ma i ferrei limiti di reddito imposti (che naturalmente tendono a privilegiare famiglie bisognose) rendono di fatto inapplicabile la normativa a tali soggetti; per le lavoratrici sportive invece esclude il diritto all'indennità di maternità qualora siano titolari di un contratto di lavoro autonomo, poiché la legge 29 dicembre 1987 n. 546 non riconosce tale diritto a settori di attività non previsti.

Le ipotesi di tutela previdenziale per gli sportivi non professionisti saranno analizzate nel capitolo 5.

---

<sup>193</sup> Siniscalchi L. , *op. cit.* , pp. 297-298.

#### 4.17. Considerazioni

La legge 91/1981 ha suscitato numerose perplessità, poiché è convinzione diffusa che essa, oltre a risentire dei tormentati lavori parlamentari, rispecchi altresì l'approccio del legislatore, preoccupato di risolvere più i problemi del calcio che dello sport in generale; ove si fosse abbracciata la prospettiva più ampia, non si sarebbe disattesa la distinzione preliminare tra prestazioni agonistiche individuali e di squadra.<sup>194</sup>

Nei primi commenti la legge fu criticata per la non armonicità, la non omogeneità del testo normativo e per le gravi imprecisioni; inoltre fu evidenziata la sua insufficienza nel disciplinare compiutamente il fenomeno sportivo in tutti i suoi aspetti e nelle sue varie forme agonistiche.

Numerose infatti sono state le proposte di riforma, tese soprattutto a riconoscere la certezza del diritto anche per i dilettanti, impossibilitati ad avvalersi di una legislazione spiccatamente di settore; se ne parlerà nel prossimo capitolo.

Osserva Vidiri<sup>195</sup> che, seppur si siano presentati all'interprete alcuni inconvenienti, l'applicazione nel corso degli anni della legge n. 91 e la sostanziale tenuta dell'assetto regolamentare da essa apprestato hanno avuto un impatto globalmente positivo sul mondo dello sport sotto molteplici aspetti; in particolare si sono individuati limiti precisi all'autonomia dell'ordinamento sportivo attraverso la garanzia dei diritti degli sportivi, riconoscendo loro, tramite l'abolizione del vincolo, un'effettiva possibilità di libera contrattazione e un più garantistico sistema di tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale.

---

<sup>194</sup> Realmonte F. , *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. dir. sport.* , 1997, p. 371.

<sup>195</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 45.

## 5. IL DILETTANTISMO SPORTIVO

### 5.1. Lo sportivo dilettante

Per inquadrare il fenomeno del dilettantismo sportivo occorre individuare il concetto di atleta dilettante che, nell'uso comune, viene collegato al soggetto che svolge un'attività per divertimento e senza scopo di lucro oppure, in senso dispregiativo, senza una specifica competenza.

Vedremo tuttavia che la mancanza di una consolidata definizione normativa del termine ne ha reso difficile un'univocità di interpretazione: non può bastare infatti individuare lo sport dilettantistico in negativo (ossia tutto ciò che non è professionismo), poiché esso presenta varie sfaccettature legate alla complessità della realtà sportiva.

Storicamente, il dilettantismo va ricondotto all'olimpismo: in quest'ottica è dilettante colui che svolge l'attività sportiva ispirandosi a quei valori ideali che sono l'espressione più pura dello sport.<sup>196</sup>

Punto di riferimento in questo caso è il barone De Coubertin, fondatore della moderna idea di sport, il quale si rifiutò di fissare in una precisa nozione il concetto di dilettantismo, considerandolo uno stato d'animo, un sentimento e come tale insuscettibile di essere regolamentato; solamente dopo il suo abbandono alla presidenza del C.I.O. fu approvata, nel 1925, la definizione secondo la quale è dilettante colui che svolge

---

<sup>196</sup> Indraccolo E. , *op. cit.* , p. 23.

un'attività sportiva non a fini di guadagno, ma solo per il piacere di impegnarsi in un'attività utile per il proprio benessere psico-fisico, secondo le regole della Federazione sportiva internazionale competente per la sua disciplina.<sup>197</sup>

La qualifica di dilettante divenne condizione per la partecipazione alle gare olimpiche; ne venivano così esclusi gli atleti professionisti (intesi come coloro che ricavano un guadagno dall'attività sportiva) o “accusati” di professionismo, poiché si riteneva che lo scopo di lucro snaturasse l'essenza dello sport.<sup>198</sup>

Ormai, in virtù del superamento del “decoubertinismo”, il termine dilettante non compare più nella Carta Olimpica; il problema, com'è stato anticipato, si pone dal momento che il nostro ordinamento non propone alcuna definizione né di sportivo dilettante, né di attività sportiva dilettantistica.

Lo statuto del C.O.N.I. , all'art. 6 lett. d) , utilizza l'espressione “*attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica*”, senza accennare ad alcuna definizione; il termine dilettante addirittura sparisce nella Deliberazione del Consiglio nazionale n. 1410 del 19 maggio 2010, in tema di Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite.

In tale deliberazione, distinguendo tra “*attività professionistica e non professionistica*”, il C.O.N.I. non si ferma alla nozione di sportivo dilettante, che viene definita per la prima volta nel D.M. 17 dicembre 2004 (sull'obbligo assicurativo Sportass degli sportivi): sono sportivi

---

<sup>197</sup> D'Onofrio P. , *op. cit.* , p.52.

<sup>198</sup> Ad esempio furono squalificati dai Giochi olimpici atleti del calibro di Jim Thorpe, le cui medaglie d'oro nel pentatlon e decathlon del 1912 furono revocate quando si scoprì che aveva giocato, stipendiato, in una piccola squadra di baseball, e gli vennero restituite solo nel 1983, molti anni dopo la sua morte. Anche il leggendario Mark Spitz nel 1972, dopo aver vinto sette ori nel nuoto, rischiò di essere squalificato per avere esibito durante una premiazione le scarpe di una nota azienda; Ingemar Stenmark, campione di sci alpino, fu invece escluso dalle Olimpiadi di Sarajevo del 1984 poiché “accusato di professionismo”.



dilettanti “*tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti*”.

Musumarra conviene allora con l’affermazione dei giudici spagnoli che mentre uno sportivo dilettante non lavora, ma gioca, lo sportivo professionista non gioca, ma lavora ed offre le proprie prestazioni di sportivo ad un imprenditore, facendo dello sport materia e oggetto di lavoro e percependo una retribuzione per la prestazione lavorativa.<sup>199</sup>

La definizione generale, secondo la quale è dilettante colui che svolge l’attività sportiva per il piacere di farlo, va approfondita, poiché l’indagine giuridica sulla natura di un’attività deve avere ad oggetto anche le concrete modalità di svolgimento e l’intento dei soggetti coinvolti.

Infatti nell’attività sportiva, intrapresa in giovane età solo per divertimento, può subentrare in un secondo momento l’interesse economico, che diventa prioritario solo nei casi in cui la pratica diventi fonte esclusiva di sostentamento.

Questa ipotesi riguarda pure il dilettantismo, che non va quindi limitato alle sole attività sportive praticate senza fini remunerativi: in questo caso è più corretto parlare di sport amatoriale, caratterizzato dallo svolgimento dell’attività al di fuori di organizzazioni che coordinano le singole gare.

A mio parere occorre seguire la distinzione proposta da Indraccolo<sup>200</sup> tra:

---

<sup>199</sup> Musumarra L. , *op. cit.* , p. 41, che menziona, tra le altre, le sentenze del Tribunale Supremo, 3 novembre 1972 e 10 ottobre 1975, e del Tribunale Centrale del Lavoro, 24 giugno 1971 e 14 ottobre 1989.

<sup>200</sup> Indraccolo E. , *op. cit.* , p. 17.

- dilettantismo in senso lato: è il fenomeno preso in considerazione dall'ordinamento generale e, di riflesso, dalle regole sportive, a prescindere da valutazioni sui concreti rapporti giuridici;
- dilettantismo in senso stretto: si presenta laddove, in categorie qualificate “dilettantistiche” dalle competenti Federazioni, non si riscontrano in concreto elementi idonei a ritenere che l'attività dell'atleta sia svolta professionalmente;
- professionismo di fatto (o falso dilettantismo): è l'ipotesi in cui gli sportivi militanti in categorie definite dilettantistiche siano legati alle società o associazioni di appartenenza da un rapporto di lavoro subordinato (o altro rapporto a titolo oneroso), anche a dispetto della regolamentazione federale.

In quest'ultimo senso si parla anche di “agonismo programmatico”, in cui gli impegni assunti e gli emolumenti erogati assumono un rilievo per il quale diventa indispensabile far riferimento ai criteri generali sul rapporto di lavoro previsti dall'ordinamento.<sup>201</sup>

Occorre ora analizzare i criteri distintivi tra lo sportivo professionista e il dilettante, ponendo l'accento sulle particolarità del professionista di fatto.

## **5.2. La distinzione tra professionismo e dilettantismo**

Parte della dottrina<sup>202</sup> parla di “dicotomia” professionismo-dilettantismo; in realtà, se si intende il termine come rigida divisione o suddivisione in

---

<sup>201</sup>Bertini B. , *op. cit.* , p. 764.

<sup>202</sup> Ad es. Crocetti Bernardi E. e AA.VV. , *op. cit.* , p. 51.

due parti<sup>203</sup>, mi sembra più opportuno parlare di semplice distinzione, poiché esistono nella pratica alcuni punti in comune tra l'attività del professionista e quella del dilettante (eccezion fatta per il trattamento legislativo).

La distinzione risale alla seconda metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra hanno avuto origine le moderne discipline sportive; essa si fondava sull'assunto che l'attività degli atleti non poteva, per la loro stessa natura, costituire fonte di guadagno.

Inoltre, lo sport era praticato esclusivamente dalle classi sociali agiate, che non avevano dunque necessità di ricavarne un reddito ulteriore; ciò contribuì alla idealizzazione della distinzione, recepita pure dalla dottrina olimpica, tra *homo ludens* e *homo faber*.<sup>204</sup>

La considerazione dello sport dilettantistico come fenomeno socio-culturale di massa a carattere prettamente amatoriale causò una scarsa attenzione da parte dei giuristi almeno fino alla fine degli anni Settanta: fino ad allora, osserva Vidiri, la dottrina, distinguendo tra atleti professionisti e dilettanti in base ai differenti fini perseguiti e al diverso volume dell'attività spiegata, qualificava dilettante chi praticava l'attività agonistica spinto unicamente da motivi ricreativi o di educazione psicofisica, mentre definiva professionista chi trasformava le proprie energie in fonte di reddito, trovando così nello sport la propria collocazione lavorativa.<sup>205</sup>

Solo negli anni Ottanta il legislatore ha rivisto l'ormai anacronistica identificazione, di stampo olimpico, di ogni forma di sport con quello

---

<sup>203</sup> Definizione tratta da Il Devoto Oli.

<sup>204</sup> De Silvestri A. , *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *www.giustiziasportiva.it* , I, 2006, p. 9, cit. in Indraccolo E. , *op. cit.* , p. 24.

<sup>205</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 39, che cita Mazzoni G. , *Dilettanti e professionisti*, in *Riv. dir. sport.* , 1968, p. 368 ss. e Zauli B. , *I limiti sociali del professionismo calcistico*, *ivi*, 1959, p. 3 ss. .

puro dilettantistico, giungendo all'emanazione della già studiata legge n. 91 sul professionismo sportivo.

Mentre quindi per lo sportivo professionista è stata tracciata una disciplina soddisfacente, per il dilettante non si riscontra ancora alcun intervento completo dal punto di vista lavoristico: manca, infatti, una regolamentazione compiuta sia nell'ordinamento sportivo che in quello statale, rinvenendosi solo la regolazione di taluni aspetti specifici, in particolare di diritto tributario.

Possiamo anzi affermare che l'entrata in vigore della legge n. 91 (che, come abbiamo visto, si è limitata a disciplinare lo sport professionistico, riguardante attualmente le sole Federazioni sportive che vi hanno aderito: la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione Ciclistica Italiana, la Federazione Italiana Golf, la Federazione Motociclistica Italiana, la Federazione Pugilistica Italiana e la Federazione Italiana Pallacanestro) ha accentuato il problema: l'art. 2 di tale legge, configurando lo sportivo professionista come unico destinatario della disposizione normativa, si è scontrato con la diversa e sempre più incombente realtà fattuale.

L'esercitare, infatti, l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I., è una definizione che può ricomprendere sia lo sportivo professionista che quello dilettante<sup>206</sup>; l'unico ostacolo resta, come vedremo, la qualificazione delle Federazioni sportive.

La concezione della presenza di lavoro solo in ambito professionistico è stata superata dalla diffusione del professionismo di fatto o falso dilettantismo, ossia di casi in cui lo sportivo dilettante svolge la propria attività a titolo oneroso e con un livello di impegno a tempo pieno pari a quello di un professionista ufficiale; la realtà è ben diversa dallo schema

---

<sup>206</sup> Musumarra L. , *op. cit.* , p. 39.

professionista-lavoro, dilettante-divertimento, di fatto vigente nella legislazione nazionale.

La disciplina in vigore è dunque assolutamente inadeguata poiché si limita, contrariamente ai principi giuslavoristici, ad una qualificazione meramente formale, senza valutare l'attività concretamente posta in essere né i relativi effetti, data l'omogeneità della prestazione (che va inquadrata nell'art. 2094 c.c.).<sup>207</sup>

La distinzione tra professionismo e dilettantismo, nata per assolvere la funzione storica di selezionare gli atleti olimpici, permane anche all'interno delle Federazioni sportive internazionali; ciò porta a concludere che lo *status* di dilettante, svuotato dei contenuti per cui era stato concepito, risulta ormai un "relietto di sistema".<sup>208</sup>

### **5.3. Il requisito della qualificazione**

La continuità e onerosità della prestazione, richiesti dall'art. 2 della legge n. 91, non sono quindi sufficienti a distinguere l'attività del professionista da quella del dilettante: la stessa disposizione richiede pure la qualificazione delle Federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Ciò significa che spetta alle singole Federazioni stabilire se predisporre al proprio interno un settore professionistico, in assenza del quale

---

<sup>207</sup> Riccio G. M. , Cantamessa L. , Sciancalepore G. , *op. cit.* , p. 185.

<sup>208</sup> Tognon J. , *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in *Giuslavoristi.it*, 2005, p. 670, cit. in Crocetti Bernardi E. e AA.VV. , *op. cit.* , p. 57.

l'attività sportiva sarà ritenuta dilettantistica; la scelta del legislatore di rimettere loro la decisione sull'applicazione della legge n. 91 è legata alla circostanza che esse, enti specializzati nel settore, conoscono meglio le esigenze dei propri sportivi.

Si tratta dunque di un requisito meramente formale, che consiste in una serie di atti spettanti ad una pluralità di soggetti, ossia il C.O.N.I. , le singole Federazioni e, da ultimo, le stesse società sportive che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 91, per potere validamente assumere atleti professionisti, devono avere la forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Tale sistema ha di fatto sottratto alla legge n. 91 numerosi casi di professionismo di fatto, poiché fa dipendere l'acquisizione dello *status* di sportivo professionista da un elemento astratto invece che dalla concreta attuazione del rapporto; Realmonte<sup>209</sup> ritiene che l'art. 2 della legge n. 91 sia "*un'anomalia all'interno della legislazione lavoristica*", poiché regola in modo diverso rapporti di lavoro analoghi.

La qualificazione della Federazione nei confronti di attività caratterizzate da una significativa organizzazione di mezzi e di strutture, da un elevato livello tecnico degli atleti, impegnati continuativamente in allenamenti e gare, e da consistenti remunerazioni economiche, risulta quindi non coerente con l'attività che si svolga per puro piacere personale.<sup>210</sup>

A titolo esemplificativo, basti pensare alla prestazione sportiva di un atleta che milita in una squadra di pallavolo (disciplina che non rientra tra quelle riconosciute dal C.O.N.I. come professionistica), o di un calciatore, inquadrato in una categoria dilettantistica: in entrambi i casi l'attività è caratterizzata da un rapporto di continuità ed onerosità e gli atleti sono soggetti al potere direttivo e gerarchico delle società da cui

---

<sup>209</sup> Realmonte F. , *op. cit.* , p. 373.

<sup>210</sup> D'Onofrio P., *op. cit.*, p. 54.

dipendono, essendo vincolati a continui impegni sotto il profilo degli allenamenti e delle gare. Tuttavia essi non potranno essere inquadrati alla stregua di uno sportivo professionista, ma resteranno “*collocati in una specie di limbo giuridico o di spazio vuoto di diritto*”.<sup>211</sup>

Va notato pure il crescente numero di casi in cui gli atleti dilettanti sottoscrivono con le società un contratto variamente denominato (di ingaggio, di collaborazione sportiva, di prestazione sportiva, più spesso trattasi di semplici scritture private) i quali, eludendo ufficialmente l'accordo tipo previsto per i professionisti, di fatto ne ricalcano l'articolato; questi accordi economici tra atleti e società prevedono spesso l'erogazione di somme ben superiori al mero rimborso spese (come dovrebbe essere invece se l'attività fosse realmente dilettantistica), elargite, in alcuni casi, agli pseudodilettanti attraverso vari artifici.<sup>212</sup>

Se da un lato queste soluzioni eliminano alcune gravi lacune sul piano della tutela dei professionisti di fatto, dall'altro sono alquanto discutibili sotto il profilo della coerenza ai principi di sistema del diritto del lavoro. L'importanza del requisito formale della qualificazione è ribadita dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (come modificato dal D. Lgs. n.15/2004) che all'art. 5 co. 2 lett. d) indica tra i compiti del Consiglio nazionale del C.O.N.I. quello di stabilire “*in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione sportiva dilettantistica da quella professionistica*”; secondo Vidiri<sup>213</sup> il suddetto

---

<sup>211</sup> Bellavista A. , *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997, no. 3-4, p. 525, cit. in Dentici L. M. , *op. cit.* , p. 1072.

<sup>212</sup> Bellavista A. , *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 2008, vol. 10, no. 1/2, p. 70.

<sup>213</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 47.

intervento costituisce un ridimensionamento del potere qualificatorio delle Federazioni.

Inoltre, il Principio Fondamentale n.13 ( *“Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche”* ) stabilisce che *“L’istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l’attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale”*.

Un indice della suddetta rilevanza economica dovrebbe essere la diffusa spettacolarizzazione dello sport, la cui crescita economica non sembra fermarsi neppure in questi tempi di crisi.

Le istituzioni tuttavia sembrano miopi in tal senso: da una parte il C.O.N.I. non ha mai emanato direttive per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica, dall’altra le Federazioni tendono ad escludere del tutto l’esistenza di attività professionistica al loro interno.

Addirittura, secondo Bellavista, l’ordinamento sportivo cerca di limitare il più possibile il riconoscimento al suo interno del professionismo e di trovare ingegnose soluzioni per l’erogazione dei compensi agli pseudo dilettanti.<sup>214</sup>

Massimo Righi, amministratore delegato della Lega Pallavolo Serie A, interpellato sulla questione, sostiene la non contrarietà della Lega Pallavolo ad un eventuale passaggio al professionismo, ritenendo la legge n. 91 del tutto insoddisfacente.

---

<sup>214</sup> Bellavista A. , *op. cit.* , 2008, p. 71, che mostra come un calciatore professionista di serie B possa percepire una retribuzione minima annuale inferiore al limite massimo di quanto stabilito per un calciatore non professionista, per il quale le Norme Organizzative Interne Federali escludono ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato (art. 29 N.O.I.F.).



Egli ritiene che la FIPAV non avverte il problema per un movimento che conta poche centinaia di atleti in serie A e migliaia di tesserati nelle restanti categorie (va ricordato che nella pallavolo le donne superano numericamente gli uomini, caso più unico che raro nello sport); alla luce dell'inerzia della Federazione la spinta al cambiamento deve arrivare da atleti e sodalizi, dalla cui volontà dipenderebbe dunque la possibilità di passare al professionismo.

Secondo Righi il problema maggiore è legato alla mancanza di una valida associazione dei giocatori, molti dei quali ritengono sconveniente abbandonare il dilettantismo, soprattutto coloro che sono a fine carriera e gli stranieri, che pagherebbero contributi di fatto non riscattabili; inoltre, secondo il dirigente, è di difficile definizione un “anno zero” in cui passare al professionismo.

Per quanto riguarda le società, gli ostacoli principali riguardano l'aumento delle spese derivante dal pagamento dei contributi, che scoraggia soprattutto i sodalizi più piccoli.

In una logica di costi dunque egli è scettico sulla convenienza del passaggio al professionismo, soprattutto in questi anni di crisi; la maggiore tutela dello sportivo non giustificerebbe un cambiamento così radicale, che probabilmente nella pallavolo è avvertito solo da pochi giocatori.

Righi, favorevole ad un'impostazione di stampo europeo (secondo la quale ogni attività retribuita nel settore sportivo è configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 Trattato CE), propende per l'adozione di una normativa che, senza arrivare a considerare il pallavolista un lavoratore subordinato, qualifichi lo sportivo come un lavoratore autonomo o al massimo parasubordinato.<sup>215</sup>

---

<sup>215</sup> Estratto dell'intervista effettuata personalmente a Massimo Righi il 28 ottobre 2011.

La necessità del requisito formale della qualificazione è stata criticata dalla dottrina, che ha osservato che si tratterebbe di un rinvio in bianco da parte del legislatore alle Federazioni, ovvero dall'angolo opposto che si sarebbe dato vita a un sistema soggettivo a carattere chiuso.<sup>216</sup>

Inoltre, come abbiamo visto al momento dell'analisi dell'art. 2 della legge n. 91, si è sostenuto che la distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica debba avvenire sulla base del concetto di prevalenza, che ricorre ad una valutazione, da effettuarsi caso per caso e in concreto, sulla prevalenza o esclusività dell'attività prestata.<sup>217</sup>

Il problema della qualificazione delle Federazioni si ricollega al rapporto che intercorre tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo; abbiamo visto che quest'ultimo, costituito dall'insieme delle disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti del C.I.O. , del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive internazionali e nazionali, ha natura di ordinamento giuridico settoriale.

Il riconoscimento della sua autonomia, operato dal decreto Melandri (D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242) e successivamente dalla legge 17 Ottobre 2003 n. 280<sup>218</sup> , incontra dei limiti insiti nella natura settoriale rispetto all'ordinamento statale: se da una parte quindi all'ordinamento sportivo spetta il potere di dettare le regole cui devono attenersi i soggetti operanti al suo interno (che sono accettate automaticamente all'atto del tesseramento), emanando atti indirizzati a soggetti determinati

---

<sup>216</sup> Realmonte F. , *op. cit.* , p. 373, che cita per la prima opinione Lener A. , *Una legge per lo sport?*, in *Foro It.* , 1981, V, col. 300; per la seconda opinione Giugni G. , *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.* , 1986, p. 170.

<sup>217</sup> Ad es. Bertini B. , *op. cit.* , p. 763.

<sup>218</sup> L'art. 1 stabilisce che *“La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”*.

nell'interesse generale sportivo, dall'altra lo Stato, che riserva alla propria potestà legislativa la regolamentazione dei rapporti negoziali nel settore sportivo, detiene il potere di sindacare, attraverso i propri organi giurisdizionali, il suo operato.

Poiché dunque l'ordinamento sportivo non è un ordinamento originario e gode di un'autonomia derivata dall'ordinamento statale, secondo Tosi *“il diritto del lavoro non può accettare l'idea che l'accesso alla disciplina speciale stabilita dall'ordinamento statale sia rimesso al mero arbitrio dei soggetti dell'ordinamento sportivo”*<sup>219</sup>; di conseguenza la mancata definizione, da parte dell'ordinamento sportivo, dei criteri distintivi tra professionismo e dilettantismo giustifica l'intervento in supplenza del giudice dello Stato, che deve intervenire alla stregua delle indicazioni ricostruibili nell'ambito dell'ordinamento statale.

In questo senso si riscontra un contrasto della disciplina federale con i principi generali del diritto del lavoro: non è ammissibile infatti, anche in virtù dell'art. 1 della Costituzione, che un'associazione privata vieti la conclusione di contratti di lavoro per il solo fatto che ciò contrasterebbe con valori ideali (il riferimento è al dilettantismo come pratica esercitata per piacere personale) riconducibili all'olimpismo.

Questa mancanza di una specifica regolamentazione del rapporto sportivo dilettantistico sarà sopperita, in vista della ricostruzione della disciplina del caso concreto, dalla considerazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico: occorre un'interpretazione sistematica, naturalmente non limitata al solo ordinamento sportivo.

---

<sup>219</sup> Tosi P. , *op. cit.* , p. 720, che ha evidenziato come un analogo processo ha interessato, nell'ambito dell'ordinamento statale, la categoria legale del dirigente d'azienda: l'art.2095 c.c. ha rimesso il compito di individuare i requisiti di appartenenza alla categoria alle parti sociali, che tuttavia non hanno assolto il compito e hanno introdotto nei primi contratti collettivi la clausola c.d. di riconoscimento formale, stabilendo che è dirigente chi è riconosciuto come tale dal datore di lavoro; la giurisprudenza ha ritenuto che l'ordinamento dello Stato non possa consentire l'arbitrio nella riconduzione ad una categoria da esso prevista ed è intervenuta in supplenza elaborando la propria definizione di dirigente, individuandone i caratteri.

Dunque, per individuare la natura del rapporto tra professionista di fatto e società sportiva, occorre in primo luogo accertare la validità e la vincolatività delle disposizioni federali eventualmente previste; successivamente va verificata la presenza dei requisiti richiesti dalla legge ordinaria per poter ritenere sussistente un contratto di lavoro autonomo o subordinato: in caso positivo andrà accordata la natura di rapporto di lavoro, in caso negativo si farà riferimento ai principi generali che disciplinano il diritto del lavoro, valutando sempre ogni fattispecie in base alla concreta modalità di svolgimento.<sup>220</sup>

Il lavoratore sportivo infatti, che sia dilettante o professionista per la Federazione, è pur sempre un lavoratore; un contratto di lavoro stipulato tra un atleta e un sodalizio sportivo militante in categorie definite dilettantistiche, illecito per l'ordinamento sportivo, assume pieno valore vincolante per il diritto ordinario, in quanto espressione dell'autonomia privata delle parti.<sup>221</sup>

In conclusione, l'arbitrarietà dell'uso del potere di qualificazione da parte delle Federazioni determina la loro assoluta discrezionalità nella distinzione tra professionismo e dilettantismo; esse, decidendo e condizionando il campo di applicazione della legge n. 91, esercitano un vero e proprio potere di natura amministrativa.<sup>222</sup>

---

<sup>220</sup> Indraccolo E. , *op. cit.* , pp. 164-165.

<sup>221</sup> Ciò a dispetto della clausola che si riscontra spesso nei contratti (o meglio nelle scritture private) degli sportivi dilettanti, in cui viene esplicitamente escluso che il rapporto possa essere in alcun modo riconducibile tra quelli disciplinati dalla legge n. 91 o comunque tra quelle di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c. .

<sup>222</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 46.

#### 5.4. Il rapporto tra il professionista di fatto e la società sportiva

Alla luce delle considerazioni appena svolte il rapporto tra professionista di fatto e società sportiva va considerato atipico ed è caratterizzato da una doppia connotazione: dal punto di vista dell'organizzazione federale della pratica sportiva è vincolo di appartenenza (che serve ad identificare quale sia il club per il quale l'atleta presta la propria attività sportiva), dal punto di vista dei rapporti economici interni ai soggetti può essere, a seconda dei casi, un contratto di lavoro sportivo autonomo o subordinato, ovvero un contratto di prestazione d'opera.<sup>223</sup>

Recentemente il D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ha preso in considerazione questa materia, stabilendo all'art. 54 co. 2 che i contratti di inserimento, nuova tipologia di contratti di lavoro, possono essere stipulati pure dalle associazioni sportive; sembrerebbe quindi riconosciuto il lavoro nell'ambito delle categorie dilettantistiche.

Tuttavia il successivo art. 61 co. 3 esclude *“dal campo di applicazione del presente capo [...] i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.”*.

E' stata così negata l'applicazione a questo genere di rapporti della normativa in materia di lavoro a progetto, la cui *ratio* è peraltro incompatibile con le esigenze del mondo sportivo; i professionisti di fatto restano così esclusi dagli apporti di flessibilità e di trasparenza del mercato del lavoro che sono alla base del Decreto Biagi (D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, *"Attuazione delle deleghe in materia di*

---

<sup>223</sup> Indraccolo E. , *op. cit.* , p.166.

*occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30").*

Occorre ricordare che mentre il vincolo giuridico che il professionista di fatto instaura con il club, strumentale all'ingresso dell'atleta nella comunità sportiva, è regolato dalle disposizioni federali in materia, i relativi rapporti economici non trovano alcuna norma di riferimento.

Ciò si ripercuote sulle società sportive dilettantistiche, che restano esposte a tutte le conseguenze derivanti da incombenti e sempre possibili accertamenti sull'esistenza di rapporti di lavoro; oltre alle rivendicazioni lavoristiche che il tesserato potrebbe avanzare senza le deroghe espressamente previste per i professionisti ufficializzati, e quelle di ordine previdenziale per la soggezione di ogni rapporto di lavoro alla generale tutela dell' I.N.P.S. (applicabile in via residuale in luogo di quella dell' E.N.P.A.L.S.), vanno infine ricordate anche le possibili conseguenze di natura penale a carico delle stesse in ordine alle omissioni contributive e alla tutela antinfortunistica.<sup>224</sup>

Da questo quadro, frutto del mancato intervento legislativo e della sempre maggior confluenza nella categoria del dilettantismo sportivo di rapporti sostanzialmente lavorativi, discende una prassi elusiva di società ed associazioni sportive, le quali si strutturano su base associativa anche nei rapporti con i propri atleti, avvalendosi quindi di prestazioni personali di natura non lavorativa.

---

<sup>224</sup> Crocetti Bernardi E. e AA.VV. , *op. cit.* , p. 79.

## 5.5. La qualificazione dei dilettanti nella giurisprudenza

Saranno ora analizzate le principali sentenze riguardanti gli sportivi dilettanti, sia nazionali che comunitarie, caratterizzate da una certa complessità e da diversi mutamenti di opinione.

### *Giurisprudenza nazionale*

Nella giurisprudenza nazionale si rinviene, già dai primi anni Ottanta, l'irrelevanza della qualifica di dilettante ai fini dell'accertamento di un concreto rapporto di lavoro, subordinato o autonomo; fu allora che alcuni professionisti di fatto, spesso a fine carriera, hanno iniziato a violare il vincolo di giustizia<sup>225</sup>, offrendo al giudice del lavoro la possibilità di rilevare la fonte di qualificazione dei relativi rapporti.<sup>226</sup>

Nelle pronunce meno recenti i giudici, attenendosi meticolosamente al puro dato normativo, hanno considerato applicabile la legge n. 91 solo in presenza di tutti i requisiti da questa posti in ordine al professionismo sportivo<sup>227</sup>; va rilevato tuttavia che non sempre sono stati applicati puntualmente i parametri discretivi tra subordinazione e autonomia.

---

<sup>225</sup> E' un principio basilare della giustizia sportiva che preclude ai tesserati di adire l'autorità statale ordinaria o amministrativa, pena la revoca dell'affiliazione per le società sportive e la "radiazione" per le persone fisiche; esso ha la funzione di evitare possibili ingerenze degli organi statali. Trattandosi di rinuncia negoziale alla proponibilità della domanda, assume carattere giuridico di onere e non di obbligo e, in quanto clausola compromissoria, non ha alcuna efficacia in materia di situazioni giuridiche indisponibili. A titolo esemplificativo, art. 20 Statuto FIPAV: "1. I provvedimenti adottati dagli organi della FIPAV, nel rispetto della sfera di propria competenza, hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati della Federazione. 2. Gli affiliati e i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280. 3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento Giurisdizionale".

<sup>226</sup> Crocetti Bernardi E. e AA.VV. , *op. cit.* , p. 68.

<sup>227</sup> D'Onofrio P. , *op. cit.*, pag. 56.

Il Pretore di Bologna ha così ricompreso nell'alveo del dilettantismo i rapporti tra società sportive ed atleti in mancanza della qualificazione delle Federazioni sportive nazionali con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I.<sup>228</sup>; dello stesso parere anche il Pretore di Roma, che ha ritenuto inapplicabile la legge n.91 nell'ambito della F.I.T. (Federazione Italiana Tennis), data la mancanza dell'elemento formale.<sup>229</sup>

Pure il Pretore di Bari ha aderito a tale orientamento, qualificando il rapporto tra tecnico-allenatore ed atleta, da una parte, e associazione sportiva, dall'altra, come un rapporto lavorativo a carattere personale, continuativo e coordinato, riportando tale fattispecie all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile ( *“rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato”* ).<sup>230</sup>

Se ne deduce che si tratta di una prestazione sportiva dilettantistica, rientrante nel settore dei rapporti di cosiddetta parasubordinazione, sottoposta dunque alla competenza e al rito del lavoro e per la quale non risulta applicabile la legge n.91.<sup>231</sup>

Il Pretore di Palermo ha collocato una fattispecie simile, relativa al rapporto tra allenatore e sodalizio sportivo, al di fuori della legge n. 91, qualificando tale rapporto di natura subordinata.<sup>232</sup>

---

<sup>228</sup> Pret. Bologna, 26 gennaio 1985, n. 178, inedita.

<sup>229</sup> Pretura lav. Roma, 1 aprile 1992, inedita.

<sup>230</sup> Pret. Bari, 26 maggio 1993, in *Riv. dir. sport.* , 1993, p. 140 ss. .

<sup>231</sup> D'Onofrio P. , *op. cit.*, p. 57.

<sup>232</sup> Pret. Palermo, 23 maggio 1986, in *Mass. Giur. Lav.* , 1986, p. 940 ss. : *“deve intendersi subordinato il lavoro prestato da istruttori di educazione fisica qualora il loro rapporto contempli l'inserimento nell'organizzazione di un centro sportivo, con osservanza di orari, soggezione gerarchica e compensi corrisposti in misura fissa e predeterminata. Ne consegue l'assoggettamento a contribuzione previdenziale degli emolumenti corrisposti”*.



Di diverso avviso sono stati il Pretore di Busto Arsizio e di Imola, le cui pronunce, qualificando correttamente come subordinato il rapporto tra un atleta dilettante e la sua società, ritengono applicabile la legge n.91, senza dare rilevanza ai requisiti richiesti dalla medesima legge.<sup>233</sup>

Questi interventi hanno aperto la strada al successivo sviluppo giurisprudenziale, che si è rilevato più attento ai profili pratici del rapporto, come risulta dall'ordinanza del Tribunale di Pescara del 18 ottobre 2001.<sup>234</sup>

In questa pronuncia, sollecitata in virtù degli artt. 43 ( “*Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*” ) e 44 ( “*Azione civile contro la discriminazione*” ) del decreto legislativo n. 286 del 1998 dal pallanuotista spagnolo Gabriel Hernandez Paz contro i regolamenti della F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto), che impongono a ciascuna squadra di non tesserare più di tre atleti non italiani, è altresì possibile leggere, in forza del principio di non discriminazione, che “*la distinzione, (peraltro assai sfuggente nell'agonismo del nostro tempo) tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra, pertanto, priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante*”; se ne deduce la prevalenza da accordare, nella distinzione tra i due mondi sportivi, ai dati concreti di svolgimento della prestazione e non alla qualificazione formale della Federazione sportiva.

---

<sup>233</sup> Pret. Busto Arsizio, 12 dicembre 1984, in *Giust. Civ.* , 1985, p. 2085 ss. ; Pret. Imola, 19 maggio 1987, inedita.

<sup>234</sup> Trib. di Pescara, 18 ottobre 2001, in *Foro it.* , 2002, I, p. 897 ss. . Simile anche il parere del Tribunale di Verona che, con ordinanza 23 luglio 2002, afferma che “*seppur formalmente dilettanti, i giocatori come l'odierno ricorrente (il pallavolista cubano Ramon Ismael Gato Moya) prestano la loro attività in favore delle società sportive italiane in virtù di un rapporto contrattuale che presenta tutte le caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro la cui esatta natura , subordinata o parasubordinata, è irrilevante nel presente giudizio*”. Viene dunque accolta la tesi che fa rientrare il rapporto di lavoro sportivo nella subordinazione.

In occasione del reclamo della F.I.N. , però, è stata respinta la richiesta di tutela per non discriminazione perché *“l’interesse a far pratica sportiva non rientra tra le libertà fondamentali”*.<sup>235</sup>

La decisione non appare assennata, poiché i giudici si discostano dalle recenti evoluzioni della dottrina costituzionalistica, che hanno inserito lo sport nell’area dei valori costituzionali; inoltre, non si sono resi conto che l’attività sportiva per il ricorrente è anche forma di sostentamento, confondendo così i profili di distinzione tra il professionismo e il dilettantismo retribuito.<sup>236</sup>

Da segnalare infine la sentenza del Tribunale di Grosseto –sez. Lav.- del 2003, che ha qualificato il rapporto tra il calciatore dilettante e la relativa società come contratto di lavoro sportivo, vietato dall’allora vigente art.94-bis delle N.O.I.F. (Norme organizzative interne federali), ma *“non per questo nullo nell’ordinamento giuridico statale”* , avendo ritenuto nella specie che il calciatore era *“un professionista irregolare, passibile di sanzioni insieme alla società, ma non certamente un non professionista”*.<sup>237</sup> Il Tribunale ha quindi considerato la volontà dei contraenti prevalente su ogni eccezione circa l’invalidità del negozio concluso in violazione delle norme interne.

Al di là della giurisprudenza specifica, occorre ricordare come la Corte Costituzionale, nella già menzionata sentenza n. 115 del 1994, abbia testualmente prescritto che *“allorquando il contenuto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento –eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris enunciato- siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest’ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto”*.

---

<sup>235</sup> Trib. Pescara, 14 dicembre 2001, in *Foro it.* , 2002, I, p. 896.

<sup>236</sup> D’Onofrio P. , *op. cit.*, pp. 58-59.

<sup>237</sup> Trib. Grosseto, 11 settembre 2003, in Coccia M. , *op. cit.* , pp. 168-169.

Anche la giurisprudenza di legittimità continua ad applicare tale insegnamento: la pronuncia della Corte di Cassazione del 18 giugno 1998 n. 6114 nega infatti che alla qualificazione del rapporto di lavoro data dalle parti debba essere attribuito valore determinante, poiché tale qualificazione può essere disattesa dimostrando l'incompatibilità di uno o più elementi della prestazione stessa con il *nomen juris* dato dalle parti al contratto; per compiere tale operazione è lecito fare riferimento a tutti i criteri sussidiari e complementari che caratterizzano il rapporto giuridico.<sup>238</sup>

Infine va segnalato il principio posto da Cass. 23 aprile 1998 n. 4207, secondo il quale, in assenza di sufficienti elementi obiettivi non equivoci circa le caratteristiche del rapporto, si deve considerare corretto il criterio ermeneutico dell'accertamento della comune intenzione delle parti, evincibile dalle espressioni letterali usate nel contratto.<sup>239</sup>

Il quadro giurisprudenziale quindi, pur molto complesso ed eterogeneo, evidenzia una sempre maggior attenzione al dato concreto caratterizzante il rapporto di lavoro.

### ***Giurisprudenza comunitaria***

La giurisprudenza comunitaria sembra superare, guardando al dato sostanziale, l'ormai anacronistica distinzione tra professionista e dilettante poiché, discostandosi dalla concezione accolta nel nostro ordinamento, ritiene che qualunque attività retribuita nel settore sportivo sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 Trattato CE (nonostante la sua qualificazione come dilettante ad opera delle

---

<sup>238</sup> Si veda Cass. , 18 giugno 1998, n. 6114, in *Foro it.* , 1998, voce *Lavoro (rapp.)*, p. 568 ss. ; in questa sentenza è stato riconosciuto ad un istruttore di nuoto presso una piscina lo *status* di lavoratore subordinato, contrariamente a quanto dedotto dalle parti nel relativo contratto, da cui si vinceva la qualifica di lavoratore autonomo dell'istruttore.

<sup>239</sup> Si veda Cass. , 23 aprile 1998, n. 4207, in *Lav. Giur.* , 1998, p. 946 ss. .

Federazioni nazionali); ne consegue che la percezione di compensi, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività esercitata, soggiace ai principi comunitari in tema di libertà fondamentali.<sup>240</sup>

Questa impostazione nasce negli anni Settanta, allorchè nella già citata sentenza Walrave del 1974 la Corte di Giustizia ha precisato che, quando l'attività economica riveste il carattere di un impiego retribuito, tale attività rientra nel campo di applicazione degli artt. 39-41 del Trattato CE in tema di libera circolazione dei lavoratori, riconoscendo chiaramente la natura di attività economica all'attività di colui che presta la propria opera in cambio di un compenso.

Con le successive (e già analizzate) sentenze Donà e Bosman si afferma il principio secondo cui la nozione comunitaria di lavoratore sportivo prescinde dalla qualificazione fornita dai singoli ordinamenti nazionali: è secondario infatti per la Corte di Giustizia che si tratti di uno sportivo professionista.

Nel 1982 la Corte di Giustizia ha affermato che un soggetto può essere considerato un lavoratore, in virtù dell'art. 39 del Trattato, qualora svolga, per un certo periodo di tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisca un compenso, sottolineando che dette attività siano reali ed effettive, a prescindere dalla loro durata.<sup>241</sup>

La Corte segue questi principi anche nei casi Deliège<sup>242</sup> e Lethonen,<sup>243</sup> rese nell'aprile del 2000.

---

<sup>240</sup> Dentici L. M. , *op. cit.* , p. 1079.

<sup>241</sup> Corte di Giustizia Europea, sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, in *Raccolta*, 1982, 1035.

<sup>242</sup> Corte di Giustizia Europea, sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, in *Raccolta*, 2000, I-2549.

<sup>243</sup> Corte di Giustizia Europea, sentenza 13 aprile 2000, causa C-176/96, in *Raccolta*, 2000, I-2681.

Nel primo caso essa ritiene irrilevante la qualificazione di dilettante data dalla Federazione nazionale ad un judoka, e ne considera l'attività una prestazione di servizi ai sensi dell'art.49 del Trattato, rilevando che si trattava di un'attività economica, poiché lo sportivo aveva percepito compensi dal Comitato olimpico belga e dagli sponsors; in particolare la Corte evidenzia che i dilettanti possono invocare l'applicazione del Trattato qualora prestino servizi che permettono di organizzare spettacoli, pur non pagati dalle società che ne traggono beneficio.

Anche nel caso Lethonen, relativo ad un giocatore di basket (sport quindi professionistico), si afferma il principio in virtù del quale la nozione di lavoratore ha portata comunitaria.

In entrambe le sentenze, dunque, la Corte cerca un punto di equilibrio tra il principio dell'autonomia degli ordinamenti sportivi e quello dell'assoggettabilità al diritto comunitario delle attività sportive, ove queste presentino le caratteristiche delle attività economiche.<sup>244</sup>

Va ricordato infine il caso Kolpak (sentenza del 8 maggio 2003, causa C-438/00), in cui la Corte considera un giocatore di pallamano obbligato *“contro il corrispettivo di una retribuzione mensile fissa, a fornire in forma subordinata prestazioni nell'ambito dell'attività di allenamento e degli incontri organizzati dalla sua società e che si tratta, in proposito, della sua principale attività professionale”*, come uno sportivo professionista.

Questi principi sono poi richiamati nelle sentenze Meca-Medina del 2004 in tema di doping nel nuoto (sentenza del 30 settembre 2004, causa T-313/02) e Piau del 2005 sul regolamento F.I.F.A. riguardo agli agenti dei calciatori (sentenza del 26 gennaio 2005, T 193-02), rese dal Tribunale europeo di primo grado, nonché dalla recente sentenza Meca-Medina

---

<sup>244</sup> Musumarra L. , *op. cit.* , p. 44.

resa dalla Corte di Giustizia (sentenza del 18 luglio 2006, causa C-519-04).

## **5.6. La disciplina applicabile al professionista di fatto**

Si pone a questo punto il problema di stabilire quale disciplina è applicabile ai numerosi professionisti di fatto, dal momento che la legge n. 91, emanata sui problemi del calcio, tutela solo gli sportivi praticanti l'attività all'interno delle sei Federazioni che ad oggi si sono dotate di un settore professionistico.

Infatti gli atleti qualificati come dilettanti, pur condividendo coi colleghi professionisti tutte le più importanti caratteristiche di svolgimento concreto della propria attività lavorativa, non godono di diritti certi quali la forma scritta *ad subsantiam* del contratto (per cui paradossalmente il rapporto potrebbe essere regolato “sulla parola”, a condizione di certificare i compensi), l'obbligo del suo deposito presso la competente Federazione sportiva nazionale, la sostituzione automatica di clausole contenenti deroghe peggiorative rispetto al contratto tipo.

Essi inoltre non ricevono un'accurata tutela dal punto di vista sanitario, assistenziale e previdenziale: sotto il primo aspetto si evidenzia la necessità di un intervento di ampio respiro, poiché l'art. 2 del D.M. 28 febbraio 1983 (che distingue tra attività agonistiche e non agonistiche) si limita all'accertamento annuale, sia preventivo che periodico, dell'idoneità specifica allo sport da svolgere.<sup>245</sup>

Importanti conseguenze dal punto di vista previdenziale ed assicurativo derivano dalla difficoltà di qualificare le prestazioni retribuite degli

---

<sup>245</sup> Indraccolo E., *op. cit.*, p. 178.

sportivi dilettanti: la disciplina delle *“indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I. , dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”*, introdotta dalla legge n. 342 del 21 novembre 2000 (art. 37), viene collocata tra i “redditi diversi” (attuale art. 81 lett. m) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, testo unico delle imposte sui redditi).<sup>246</sup>

In virtù di tale qualificazione, per la quale i compensi dei dilettanti non costituiscono redditi di lavoro, viene esclusa la competenza sia dell'ENAIL per la parte assicurativa che dell'INPS per quella previdenziale.

La tutela assicurativa del dilettante è attualmente regolata dal recente decreto 3 novembre 2010, che ha introdotto una forma di assicurazione obbligatoria a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva ricalcando il Decreto del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive del 16 aprile 2008; a differenza di quanto avviene per gli atleti professionisti, l'assicurazione non copre le conseguenze derivanti da malattie professionali, ma solo *“gli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale”* (art. 3).

---

<sup>246</sup> Di Nella L. , *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 342; tra essi vanno ricondotti anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi delle associazioni sportive dilettantistiche, in virtù dell' art. 90 della legge n. 289 del 2002 (Legge Finanziaria 2003); questi rapporti devono essere denotati da un carattere amministrativo-gestionale, dalla natura non professionale e, ovviamente, devono essere resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.

La tutela previdenziale è esclusa non solo dall'INPS, ma anche dall'ENPALS; sul tema è intervenuto il decreto del Ministero del Lavoro del 15 marzo 2005, che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.<sup>247</sup>

Tra esse non sono annoverati gli atleti dilettanti, mentre sono compresi gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi (punto 20), nonché i direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive (punto 22).

A tal riguardo esistono dubbi legati al trattamento contributivo da riservare alle varie figure lavorative; in particolare risulta difficoltosa la qualificazione tributaria dei redditi percepiti dai dilettanti.

La circolare dell'ENPALS n. 13 del 7 agosto 2006 ha cercato di fare chiarezza, stabilendo che *“la qualificazione delle suddette somme (compensi, premi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari) alla stregua di “redditi diversi” comporta che per le stesse non si configuri l’assoggettamento a contribuzione previdenziale”* (purchè erogate dal C.O.N.I. , dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche); è stato precisato poi che sono esenti da contribuzione i dilettanti che non svolgono l'attività nell'esercizio di arte o professione.

Inoltre l'attività, anche se non esercitata in via esclusiva o preminente, deve essere svolta con abitualità (ossia con ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti) e la misura delle somme percepite non deve essere marginale (il cui confine è stabilito, senza

---

<sup>247</sup> Di Nella L. , *op. cit.* , p. 345.



fondamento giuridico, nel percepimento, nel corso dell'anno solare, di somme non superiori a €4.500,00).<sup>248</sup>

Da questo quadro risulta evidente come sia difficile stabilire a quali categorie sia da applicare la contribuzione ENPALS.

Osserva giustamente Cinelli<sup>249</sup> che il dilettante non può essere escluso dall'assistenza previdenziale, poiché i principi generali dell'ordinamento prevedono una tutela (art. 38 della Costituzione) necessaria; inoltre l'identificazione della gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore va effettuata, di regola, in base al settore di inquadramento del datore di lavoro.

Egli conclude affermando che qualora lo sportivo dilettante risulti titolare di un rapporto di lavoro subordinato con una società sportiva, sarà anch'esso assicurato presso l'ENPALS nel caso in cui il datore possa essere inquadrato nell'industria dello spettacolo.<sup>250</sup>

Questa palese disparità di trattamento, in cui potrebbero essere ravvisati gli estremi della violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 35 co. 1 della Costituzione, ha stimolato la dottrina a ricercare soluzioni che si incentrano esclusivamente sulla considerazione dell'economicità della prestazione.<sup>251</sup>

C'è chi suggerisce di estendere al professionismo di fatto la legge n. 91, direttamente<sup>252</sup> o in via analogica<sup>253</sup>, a prescindere dal requisito della

---

<sup>248</sup> Crocetti Bernardi E. e AA.VV. , *op. cit.* , pp. 234-235.

<sup>249</sup> Cinelli M. , *Sull'inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo*, in *Giustizia civile*, 1995, I, p. 1388.

<sup>250</sup> Conformemente, nella giurisprudenza italiana, Trib. Ancona, 4 luglio 2001 n. 147, in *Inf. Prev.* , cit. in Indraccolo E. , *op. cit.* , pp. 160 e 185, in cui la società Nuova A. S. Jesi calcio è stata dichiarata tenuta a regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente.

<sup>251</sup> D'Onofrio P. , *op. cit.* , p. 57.

<sup>252</sup> Realmonte F. , *op. cit.*, p. 374, secondo il quale l'applicazione della disciplina comune farebbe sorgere problemi di disparità di trattamento, in termini invertiti, tra professionista di fatto e professionista ufficiale. Egli richiama l'opinione di Mercuri L. , *Sport professionistico*

qualificazione, sostenendo che la promulgazione della stessa manifesti l'intendimento del legislatore di assoggettare il rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale; ciò sarebbe testimoniato dall'art. 4, che esclude l'applicabilità di alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori. Un' isolata opinione ha prospettato l'applicazione al dilettante, qualificato dal giudice come professionista, del contratto tipo sulla base dell'accordo collettivo, nel caso in cui la Federazione interessata ne sia dotata: gli accordi federali sono infatti esercizio del potere normativo delegato all'ordinamento sportivo, compatibile con quello statale.<sup>254</sup>

La dottrina prevalente ritiene di non poter estendere la normativa della legge n. 91 alle discipline non qualificate come professionistiche poiché, trattandosi di una legge speciale (che fornisce una nozione di lavoro subordinato in deroga a quella prevista dall'art. 2094 c.c. ), non è estensibile analogicamente al lavoratore dilettante, *ex art. 14* delle disposizioni preliminari al c.c. .<sup>255</sup>

Per Vidiri<sup>256</sup> è più convincente quest'ultimo orientamento: di conseguenza, ogni qualvolta la fattispecie da regolamentare non presenti i caratteri tipici della normativa speciale, deve ricadere nell'ambito della disciplina generale, che permette l'identificazione del professionista di fatto col prestatore di lavoro definito dall'art. 2094 c.c. .

Per l'ordinamento sportivo questa è una conclusione più drammatica (rispetto a quella dell'estensione della legge n. 91), poiché consente

---

(*rapporto di lavoro e previdenza sociale*), in *Novis. Dig. it.* , Appendice, Utet, 1987, p. 519, cit. in Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 49.

<sup>253</sup> Ichino P. , *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (art. 2094-2095)*, in *Il codice civile commentario diretto da P. Schlesinger*, 1992, Milano, p. 100, cit. in Crocetti Bernardi E. e AA.VV. , *op. cit.* , p. 62.

<sup>254</sup> Dentici L. M. , *op. cit.* , p. 1075, che cita Tosi, *op. cit.* , p. 723.

<sup>255</sup> Ad es. Zoli C. , *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giustizia Civ.* , 1985, I, p. 2089; Bertini B. , *op. cit.* , p. 762 ss. , cit. in Vidiri G. , *op. cit.* , 2002, p. 48.

<sup>256</sup> Vidiri G. , *op. cit.*, 2002, pp. 49-50.

l'applicazione della disciplina generale, la quale ovviamente non è modellata sulle specificità dello sport<sup>257</sup>; inoltre si avrebbe una disparità di trattamento tra professionista e dilettante a tutto vantaggio di quest'ultimo, che sarebbe tutelato in misura maggiore rispetto al collega. A livello fiscale va rilevato che l'art. 90 co. 3 della legge n. 289 del 2002, modificando l'art. 69, co. 2 TUIR, ha elevato il limite dei compensi esenti da imposizione da €5.164,57 a €7.500,00.

Le somme imponibili (da cui sono escluse i rimborsi di spese documentate riguardanti il vitto, l'alloggio, i viaggi e trasporti) vanno assoggettate a ritenuta per IRPEF e addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF; la ritenuta è a titolo d'imposta sulle somme fino a €20.658,28 e a titolo di acconto per la parte che supera questo importo.<sup>258</sup>

Infine merita un cenno la tutela dei professionisti di fatto extracomunitari, per i quali le esigenze di coordinamento con le norme in materia di immigrazione e soggiorno sul territorio nazionale hanno superato ogni preoccupazione di ordine qualificatorio.<sup>259</sup>

Infatti, per non precludere l'utilizzo di atleti extracomunitari nei massimi campionati dilettantistici, questi venivano nella prassi considerati professionisti ufficiali, in modo da ottenere il permesso di soggiorno; con la Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002 n. 189) è stata inserita l'espressione "*attività sportiva professionistica o comunque retribuita*", riconoscendo così l'esistenza di rapporti di lavoro in ambito dilettantistico (sempre per gli atleti extracomunitari).

---

<sup>257</sup> Bellavista A. , *op. cit.* , 2008, p. 74.

<sup>258</sup> Di Nella L. , *op. cit.* , p. 345.

<sup>259</sup> Crocetti Bernardi E. e AA.VV. , *op. cit.* , p. 80.

Da menzionare inoltre il Regolamento 19 giugno 2006 (di attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero – Disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri, art. 37 del D.P.R. 334 del 2004), per il quale *“la società sportiva che intenda avvalersi dell’opera di uno sportivo straniero dovrà formulare, compilando l’apposito modello, una proposta di contratto di soggiorno e una richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione sportiva nazionale cui è affiliata dandone comunicazione anche alla Questura competente che dovrà rilasciare il relativo nulla osta”*.

### **5.7. Il vincolo per i dilettanti**

Il dilettante versa in una situazione decisamente peggiore rispetto al professionista: nei suoi confronti infatti vige ancora la famigerata disciplina del vincolo.

Sono già stati esaminati la natura e i limiti di tale istituto, al quale l’atleta si assoggetta per un tempo indeterminato o, comunque, irragionevole, compromettendo gravemente la sua libertà contrattuale.

In particolare è stato visto come il vincolo sia in palese contrasto con alcuni diritti fondamentali, facendo sorgere dei dubbi sulla legittimità della sua permanenza nel settore dilettantistico; persino nella sentenza sul caso della giocatrice di basket Catarina Pollini il vincolo sportivo viene definito *“un anacronistico limite alla libertà contrattuale degli atleti”*.<sup>260</sup>

---

<sup>260</sup> T.A.R. Lazio, Sezione Terza-ter, 12 maggio 2003, n. 4103, consultabile su [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

Non si è ancor riscontrato un intervento del legislatore in materia: solo nella relazione accompagnatoria del decaduto progetto di legge Ballaman n. 4633 del 10 marzo 1998, in tema di regolazione del vincolo sportivo, si legge che *“il rapporto tra associazioni sportive ed atleti giovani oppure dilettanti è assolutamente illiberale”*, precisando che debbano *“ritenersi nulle quelle clausole regolamentari che prevedano l’assunzione del vincolo sportivo a tempo determinato e che negano il diritto di recesso ad nutum dal rapporto associativo previsto invece per i professionisti”*.<sup>261</sup>

L’esigenza di limitare gli effetti negativi di questo istituto è stata avvertita anche dalle Federazioni, sempre attente a contemperare gli interessi di società e atleti; esse, nonostante il Principio fondamentale del C.O.N.I. n. 12 disponga che *“Gli statuti devono riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive”* e soprattutto che *“Il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive”*, si sono limitate a stabilire modalità di svincolo e parametri di calcolo dell’indennizzo.<sup>262</sup>

---

<sup>261</sup> Coccia M., *op. cit.*, p.164.

<sup>262</sup> Ad esempio, per quanto riguarda la pallavolo, l’art.10 ter dello Statuto Fipav (*“Durata del vincolo e modalità di scioglimento”*) stabilisce che *“a partire dal venticinquesimo anno di età dell’atleta il vincolo ha durata quinquennale”*, mentre *“ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale.”*(...) *Fino al ventiquattresimo anno di età nonché durante i periodi di durata quinquennale, il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali: a) per estinzione o cessazione dell’attività dell’associato; b) per mancata adesione dell’atleta all’assorbimento o alla fusione dell’associato vincolante; c) per consenso dell’associato vincolante; d) per mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta da parte dell’associato entro il termine annuale; e) per mancata partecipazione dell’associato vincolante all’attività federale di settore e per fascia d’età tale da permettere all’atleta di prendervi parte; f) per riscatto, limitatamente alle atlete dei campionati nazionali di Serie A/1e Serie A/2, femminili; g) per giusta causa; h) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all’iscrizione ad un campionato da parte dell’associato vincolante; i) per ritiro dell’associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.”*

Particolare interesse riscontra, nella pallavolo, l'istituto dello svincolo per "giusta causa" : esso (previsto dall'art. 35 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, approvato dal Consiglio Federale del 15 luglio 2005 delibera n. 068/05) da un lato è un efficace criterio di risoluzione di controversie ( *"Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo"* ), dall'altro è di difficile applicazione.<sup>263</sup>

Si tratta di spiragli (riguardanti in particolare i giovanissimi e gli atleti a fine carriera) che non minano il principio generale secondo cui il tesseramento dei dilettanti si costituisce, salvo rare eccezioni, come legame associativo privo di un'efficacia temporale ragionevole e solvibile solo con il consenso della società di appartenenza, con conseguente compressione involontaria (nonostante il tesseramento appaia come una manifestazione di assenso e di autonomia negoziale) della propria libertà agonistica.

Il paradosso è che questa soggezione riguarda solo il dilettante, che nella maggior parte dei casi è un semplice amatore che gioca senza fini di

---

<sup>263</sup> Lo stesso art. 35 stabilisce che *"Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di studio non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l'interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di Serie A. In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all'associato l'atleta che sia abilitato alla domanda di riscatto è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio un indennizzo che, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti a norma dell'articolo 38 del presente Regolamento, ovvero, qualora non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo. Il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo"*.

lucro<sup>264</sup>; ritengo che neppure l'esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale giustifichi la permanenza del vincolo nel nostro ordinamento sportivo.

Le società infatti traggono troppi vantaggi economici dal "possesso" dei cartellini degli atleti: esse infatti possono lucrare non solo sui trasferimenti, attraverso il pagamento dell'indennizzo per lo svincolo, ma pure dai prestiti.<sup>265</sup>

In questo modo i sodalizi condizionano pesantemente la libertà contrattuale dell'atleta, il cui solo rimedio è quello (oltre alla procedura di svincolo) di essere titolare dei propri diritti sportivi; un sistema così sbilanciato a favore delle società era giustificabile economicamente solo fino al 2003, anno in cui la "Finanziaria" ha permesso agli imprenditori di detrarre quanto versato a favore dei sodalizi dilettantistici, a titolo di sponsorizzazione, dal fatturato della loro impresa.<sup>266</sup>

E' chiaro che occorre un cambiamento di prospettiva culturale: la durata del vincolo e le sue modalità di esercizio dovranno essere redatte non più nell'ottica delle società di preservare il proprio patrimonio sportivo, bensì in quello dell'atleta di poter scegliere la società presso cui tesserarsi.

---

<sup>264</sup> Moro P. , *op. cit.* , p.68.

<sup>265</sup> Nella pallavolo il prezzo del prestito è stabilito liberamente dalla società proprietaria del cartellino; inoltre il divieto stabilito dai Regolamenti di concedere il prestito a un atleta per un numero di anni superiore a quelli previsti dal contratto in vigore con la società d'appartenenza viene eluso da scritture private che simulano la cessione. Nella prassi ciò comporta per il pallavolista una continua dipendenza dal proprio sodalizio, cui può rimediare solo attraverso l'acquisto del cartellino.

<sup>266</sup> A. 90, co. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289 ( "Finanziaria 2003" ) .

## 5.8. Necessità di un intervento legislativo e proposte di riforma

Dalle considerazioni svolte sopra emerge la necessità di una tutela maggiore per il dilettante, attraverso un intervento legislativo che introduca una nuova disciplina o che modifichi la legge n. 91; per questo motivo le ipotesi di riforma della legge sul professionismo sportivo, analizzata nel precedente capitolo, saranno spiegate di seguito.

La dottrina ha avvertito da subito i limiti della legge n. 91 che, come abbiamo già avuto modo di vedere, è stata scritta per il calcio e sulle esigenze del calcio.

Mormando ne ha ipotizzato una riforma per due vie: la prima è relativa alla diversa qualificazione della natura della prestazione dell'atleta da subordinata ad autonoma, che permetterebbe di contemperare *“i contrapposti interessi economici rendendoli funzionali per una più efficiente e realistica organizzazione della struttura, con indubbi vantaggi non solo sui livelli occupazionali, ma anche sulla stabilità dei rapporti di lavoro”*.<sup>267</sup>

La seconda soluzione prevedeva l'utilizzo del part-time, che avrebbe permesso il raggiungimento di analoghi risultati, essendo un più esatto modo di regolare la realtà fenomenica.

Vidiri<sup>268</sup> non conviene con la prima ipotesi, poiché ritiene che l'inserimento del lavoro sportivo negli schemi del lavoro autonomo contraddica la natura e le caratteristiche dell'attività professionistica: il rapporto tra società e sportivo infatti è da ricondurre, a maggior ragione negli sports di squadra, al concetto di subordinazione.

L'autore inoltre evidenzia come molti degli inconvenienti derivanti dalla legge n. 91 possano essere risolti attraverso adeguati aggiustamenti delle

---

<sup>267</sup> Mormando V. , *Ipotesi di una riforma della legge 91/1981*, in *Diritto del lavoro*, 1988, n. 3-4, pp. 313-314.

<sup>268</sup> Vidiri G. , *op. cit.* , 1993, p. 235.



norme federali, primo fra tutti il riconoscimento di un settore professionistico.

D'Harmant propendeva per una revisione della legislazione che avesse come temi principali la fissazione di principi comuni a tutte le attività sportive al fine di assicurare garanzie minime, il riconoscimento del rapporto dello sportivo come autonomo e la valutazione dell'opportunità di inserire nuove norme che distinguano le categorie di sportivi.<sup>269</sup>

Per quanto riguarda le proposte di legge, quella del 19 ottobre 2001 n.1801, c.d. proposta Ballaman, ora decaduta, ha rappresentato uno dei primi tentativi di risoluzione dei problemi nel dilettantismo sportivo italiano, colpevolmente lasciato dal legislatore in balia (dell'errata interpretazione) dei regolamenti federali<sup>270</sup>; è già stato visto come questo intervento prevedeva pure delle modifiche da apportare alla disciplina del vincolo.

Altra proposta di legge più recente è stata quella n.5605 (decaduta), presentata dall'on. Moroni il 9 febbraio 2005; gli otto articoli della proposta, rubricata "*disposizioni in materia di tutela previdenziale degli sportivi*", disegnavano una nuova tipologia di lavoratori sportivi, destinata ad affiancarsi a quella dei professionisti di cui alla L. 91/1981. Anche il recentissimo disegno di legge, presentato nel 2009 dall'on. Scalera ( "*Disposizioni in materia di previdenza degli sportivi non professionisti*" ), si muove nella stessa direzione.

Va infine menzionata la proposta di legge C. 4019, promossa dall'ex atleta Manuela Di Centa, recante norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti, che è in attesa di approvazione al Senato (S. 2829); essa si pone l'obiettivo di garantire

---

<sup>269</sup> D'Harmant F. A. , *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in *Dir. Lav.* , 1988, I, p. 270.

<sup>270</sup> Indraccolo E. , *op. cit.* , p. 240.

agli sportivi italiani di alto livello e dilettanti il riscatto, a fini previdenziali, dei periodi di svolgimento dell'attività agonistica, e l'indennità di maternità.

## **5.9. Considerazioni sul professionismo di fatto**

Ritengo che siano maturi i tempi per approntare un'adeguata tutela al dilettantismo sportivo: non è possibile infatti disciplinare alcuni sports di alto livello come la pallavolo analogamente alle polisportive di base.

Probabilmente la ragione dell'esistenza di tale lacuna normativa va ricercata nella difficoltà di individuazione di un convincente criterio discriminativo tra dilettantismo e professionismo sportivo; ciò non giustifica l'inerzia del legislatore, che è intervenuto solamente per prevedere agevolazioni fiscali, le quali peraltro mal si conciliano coi numerosi casi in cui dietro alla qualifica di sport dilettantistico si celano ingenti somme di denaro per lo svolgimento di attività sportive di vertice.

Bisogna considerare inoltre che il dilettantismo riguarda molti più soggetti rispetto al professionismo; a questa supremazia numerica concorrono le donne, per le quali non è prevista alcuna tutela in tema di gravidanza e puerperio.

Quale sportivo dilettante, o meglio professionista di fatto, desidero evidenziare a titolo esemplificativo alcuni disagi che ho vissuto nel corso della mia carriera sportiva, per far comprendere quanto il nostro mondo si trovi di fronte a un bivio: passare al professionismo o ricevere un'adeguata e specifica tutela, attraverso il riconoscimento di una categoria intermedia.

Per ben due volte infatti ho militato presso società che non hanno adempiuto ai loro obblighi contrattuali (certificati da nulla più che una scrittura privata), celandosi inizialmente dietro a indisponibilità economiche, salvo poi “chiudere” senza possibilità di rivalersi.

Questi episodi sono ormai comuni nel mondo della pallavolo, e la cronaca si è occupata recentemente pure di calciatori in sciopero per la mancata percezione dei compensi; talvolta ciò è dovuto all'avventatezza di alcuni dirigenti, altre volte risulta logorato il rapporto di sponsorizzazione tra società sportiva e impresa.

Di conseguenza, soprattutto in questo periodo di crisi, aumentano gli inadempimenti contrattuali, che mettono inevitabilmente sotto pressione le società, costrette a ritardare il pagamento dei compensi e dei rimborsi spese agli sportivi e, in alcuni casi, ad interromperlo definitivamente.

A questo punto si verifica un trasferimento del rischio dalla società sportiva all'atleta: infatti, nel momento in cui lo sponsor sospende il pagamento, la società sportiva (anche se sarebbe più corretto dire l'associazione sportiva) dovrebbe far fronte, attraverso altre risorse o attraverso i soggetti eventualmente obbligati in solido, all'adempimento delle obbligazioni assunte.

Tutto ciò si verifica sempre meno spesso.

La conseguenza diretta è l'aumento delle cause innanzi ai Giudici di Pace e Tribunali passando, se previsto dai regolamenti, dalla clausola compromissoria: è qui che il sistema normativo in materia di sport dilettantistico mostra tutte le sue lacune.

Non è semplice, infatti, determinare quale strada prendere in sede giudiziaria su questioni che riguardano il mancato pagamento degli “stipendi” dei giocatori dilettanti; problematico ad esempio è stabilire la competenza per materia.

Sicuramente il riconoscimento della qualifica di lavoratore allo sportivo dilettante consentirebbe l'accesso al recupero del credito per il tramite

del processo del lavoro, con tutti i vantaggi in termini di costi dei quali possono beneficiare i lavoratori che intendono recuperare in via coattiva un credito.

Un altro episodio paradigmatico della scarsa tutela del pallavolista risale al 2009, anno in cui la Lega Pallavolo di Serie A ha “costretto” le società ad essa affiliate a decurtare l’ingaggio dei rispettivi atleti del 15%, pena eventuali sanzioni ai sodalizi che non avessero dimostrato tale riduzione. Tale provvedimento, giustificato con la contingente situazione economica, è stato appoggiato dalla quasi totalità dei *clubs*, forti del fatto che gli emolumenti di fine anno vengono elargiti con maggiore lentezza (quindi proponendo transazioni con gli atleti che avanzavano ancora diverse mensilità) e consci che difficilmente un giocatore avrebbe adito le autorità, sia per il costo del processo che per non intaccare i rapporti col sodalizio di appartenenza, magari proprietario del “cartellino”.

Gli atleti, privi di una valida associazione sindacale, si sono ritrovati ingiustamente privati di una parte del loro compenso, stabilito nella maggior parte dei casi pochi mesi prima; per comprendere la precarietà del pallavolista, basti pensare che questa decurtazione è stata accolta addirittura con “ironica soddisfazione” da parte di alcuni giocatori che avevano ricevuto, al momento della relativa comunicazione, solo poche mensilità da alcune società morose.

Gli episodi che ho raccontato fino adesso sono contingenti e riguardano l’esperienza di chi scrive; tuttavia ci sono dei disagi che accomunano tutti i professionisti di fatto:

- la mancanza di un contratto tipo collettivo, che stabilisca pure un compenso minimo;
- l’assenza dei contributi pensionistici;
- in generale l’incertezza legata alla possibilità di ricevere tutto il compenso stabilito di comune accordo con la società, poiché il dilettante non dispone di validi mezzi di tutela (quali l’istanza di fallimento).

Da rilevare, infine, che al dilettante non è generalmente concesso accendere un mutuo, poiché la banca non riconosce il relativo contratto; è questo, a mio avviso, un emblema del trattamento che lo sportivo non professionista riceve nella società.

## Allegato 1



Mod. A



Spett.le Lega Pallavolo Serie A  
Via Rivani 6 40138 Bologna

### Vincolo volontario Memorandum di intesa

La Società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ Codice d'affiliazione FIPAV \_\_\_\_\_

nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. \_\_\_\_\_

e

l'atleta \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

nazionalità sportiva: \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

assistito dall'agente : \_\_\_\_\_

comunicano

di aver sottoscritto separato accordo che disciplina il loro rapporto con durata fino alla stagione sportiva \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ compresa.

dichiarano inoltre di aver effettuato un tesseramento FIPAV

Primo Tesseramento (modulo F)

Rinnovo Tesseramento (modulo Z)

Nulla Osta (modulo I)

Prestito (modulo L)

*barrare l'ipotesi che interessa*

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Timbro e firma della società

Firma dell'atleta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Allegato 2

### **Lega Nazionale Professionisti - N.**

**Barrare eventualmente la casella interessata:**

**Valido nel caso che l'accordo di partecipazione venga definito (o per accordo o mediante offerta in busta chiusa) a favore della Società che non è titolare del tesseramento del calciatore**

**Allegato al rinnovo dell'accordo di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione) Allegato all'accordo di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)**

**Allegato alla cessione della quota di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)**

**Allegato all'accordo di partecipazione valido solo nel caso dell'esercizio del diritto di opzione (decorrenza 1/7/2006)**

## **CONTRATTO**

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società ed il Calciatore.... professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ.....SEDE LEGALE.....NUMERO PARTITA IVA.....

.....(di seguito la Società) .....RAPPRESENTATA DA

QUALIFICA

..... munito dei necessari poteri

COGNOME E NOME DEL CALCIATORE: DATA DI NASCITA                      LUOGO DI NASCITA                      PROVINCIA

.....(di seguito il Calciatore)

DOMICILIO (recapito personale ai fini delle comunicazioni di cui all'Accordo Collettivo e suoi Allegati)

CODICE FISCALE                      MATRICOLA Via/piazza..... N.....

CAP LOCALITA'...

assistito da:

COGNOME E NOME DELL'AGENTE DEL CALCIATORE

..... N.

DI ISCRIZIONE ALL'ALBO .....

**Art. 1** - Il Calciatore si impegna, nella sua qualità di tesserato della F.I.G.C., a prestare la propria attività nelle squadre della Società a decorrere dal..... e fino al 30 giugno .....

**Art. 2** - La Società, ai sensi dell'art. 4.5 dell'Accordo Collettivo, si impegna a corrispondere al Calciatore (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva. La retribuzione deve essere espressa al lordo, salva la facoltà delle parti di specificare, oltre all'importo lordo, anche il corrispondente netto e in tale ultimo caso se l'intesa tra le parti medesime è intervenuta sul lordo o sul netto):

#### a) Parte fissa

Quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società (da indicare specificamente in caso di accordo contestuale al contratto):  
€.....

In caso di mancato accordo contestuale l'importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la Pubblicità, che la Società è tenuta a depositare nei modi e nei termini previsti dalle relative fonti.

b) **Parte variabile** (la pattuizione di una parte variabile è facoltativa e il suo ammontare non può superare, in ogni stagione sportiva, il 50% della parte fissa):

**Art. 3** - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), fra cui, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1.- 3.3. (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.4. e 3.6. (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 5.1. (onnicomprensività della retribuzione); artt. 8.1.- 8.3. (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 9.2. (*"la società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute"*); artt. 11.1.- 11.14. (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 13.7.- 13.9. (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee e sulle compartecipazioni); artt. 15.1.- 15.7. (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause); art. 16.4. (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 16.6.- 16-7. (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi.

**Art. 4** - La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo.

**Art. 5** - Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché delle specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:

-ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali;

-ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della FIGC.

Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

**Art. 6** - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega di competenza. Fino al ricevimento della comunicazione esplicita i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.

Luogo ..... Data .....

Per la Società ..... Il Calciatore

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(\*)

Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.

Luogo ..... Data .....

Per la Società ..... Il Calciatore

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(\*)

(\*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: il presente contratto deve essere redatto in sei esemplari, di cui quattro devono essere depositati a cura della Società presso la Lega competente entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie del contratto sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al calciatore ed alla Società al momento della stipulazione.



## BIBLIOGRAFIA

Ancora F. , *I poteri amministrativi e di vigilanza sulle società sportive dilettantistiche*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1988, n. 1, pp. 1-34;

Barile P. , *La Corte di Giustizia della Comunità europea e i calciatori professionisti*, in *Giurisprudenza italiana* , 1977, I, 1, p. 1409 ss. ;

Bastianon S. , *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in *Foro Italiano*, IV, pp. 3-13;

Bellavista A. , *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997, no. 3-4, pp. 521-527;

Bellavista A. , *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 2008, vol. 10, no. 1-2, pp. 61-87;

Bellini V. , *Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982, p. 605 ss. ;

Bertini B. , *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e impresa*, 1998, vol. 14, n. 2, pp. 741-771;

Bianchi D'Urso F. , *Attività sportiva e libera circolazione nella Cee*, in *Il Diritto del lavoro*, 1992, n. 6, pp. 482-496;

Blando F. , *Il ruolo e le competenze delle regioni nello sport* , in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2009, V, n.1, pp. 29-57;

Ciannella P. , *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti prevenzionali e previdenziali*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1985, n. 3, pp. 409-423;

Cinelli M. , *Sull'inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo*, in *Giustizia civile*, 1995, I, n.5, pp. 1387-1389;

Cinelli M. , *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2003;

Coccia C. , *Le leggi dello sport*, Giappichelli, Torino 1995;

Coccia M. , *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994, n. 2-3, pp. 350-363;

Crocetti Bernardi E. e AA.VV. , *I rapporti di lavoro dello sportivo*, Experta Edizioni, 2007;

D'Harmant F. A. , *Nota sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, 1982; in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1982, p. 853 ss. ;

- D'Harmant F. A. , *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986, n. 1, pp. 3-15;
- D'Harmant F. A. , *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in *Il Diritto del lavoro*, 1988, n. 3-4, pp. 265-273;
- Dentici L. M. , *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*, in *Europa e diritto privato*, 2009, n. 4, pp. 1059-1082;
- De Silvestri A. , *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, n. 2-3, pp. 283-302;
- Di Nella L. , *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010;
- D'Onofrio P. , *Manuale operativo di diritto sportivo*, Maggioli, 2007;
- Duranti D. , *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1983, n. 4, pp. 699-727;
- Frascaroli R. , *Sport (dir. pubbl. e priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 1990, XLIII, pp. 513-538;
- Frattarolo V. , *Il Rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004;
- Germano T. , *Lavoro Sportivo*, in *Digesto discipline privatistiche – sez. comm.* , VIII, pp. 462-487;
- Guarino G. , Merone A. , Izzo C. G. , Merone G. & Tortora M. , *Il diritto dello sport*, UTET giuridica, 2007;
- Guidolin R. , *Da Bosman a Ronaldo, i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, p. 77 ss. ;
- Indraccolo E. , *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Salerno, 2008;
- Lambo L. , *Massaggiatori calcistici: lavoratori sportivi o “comuni” ?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, p. 164 s.;
- Lunardon F. , *Il rapporto di lavoro subordinato*, in *Diritto del lavoro*, UTET, 2007, II, p. 3 ss. ;
- Mormando V. , *Ipotesi di una riforma della legge 91/1981*, in *Diritto del lavoro*, 1988, n. 3-4, pp. 311-314;
- Moro P. , *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* , 2005, pp. 67-84;

Musumarra L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, I, n. 2, pp. 39-44;

Pagliara F., *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1990, p. 12 ss.;

Persiani M., *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1982, p. 567 ss.;

Prelati R., *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffrè, 2003;

Realmonte F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, n. 3, pp. 371-385;

Riccio G. M., Cantamessa L., Sciancalepore G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008;

Romeo C., *Il lavoro sportivo tra subordinazione e autonomia: il dilemma ordinamento statale o sportivo*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2008, XVI, n. 4, pp. 337-341;

Sanino M., Verde F., *Il Diritto Sportivo*, CEDAM, 2011;

Sica A., *Contributi e pensioni nel rapporto di lavoro sportivo*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2006, XXIII, n. 44, pp. 2485-2492;

Siniscalchi L., *Profili previdenziali del lavoro sportivo: la legge 23 marzo 1981 n. 91*, in *Diritto del lavoro*, 1988, I, n. 3-4, pp. 289-299;

Smuraglia C., *Il vincolo tra atleti e società*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1966, p. 129;

Spadafora M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino 2004;

Tognon J., *Diritto europeo dello sport*, Libreria internazionale Cortina, Padova, 2008;

Tosi P., *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 2006, XI, n. 3, pp. 717-731;

Valori G., *Il diritto nello sport*, Giappichelli, 2009;

Vidiri G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia civile*, 1993, n. 5, pp. 205-236;

Vidiri G., *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, in *Foro Italiano*, 1996, IV, pp. 13-17;

Vidiri G., *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n.91*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, n. 1, pp. 3-22;

Vidiri G. , *Le federazioni sportive nazionali tra vecchia e nuova disciplina*, in *Foro Italiano*, 2000, n. 5, pp. 1479-1481;

Vidiri G. , *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale* , in *Rivista italiana di diritto del lavoro* , 2002, XXI, n.1, pp. 39-74;

Zoli C. , *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giustizia Civile* , 1985, n. 7-8, pp. 2088-2092.